

## **CAMPAGNA ASSICURATIVA 2021**

# **CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE ALLE PRODUZIONI AGRICOLE**

## **RISCHI AGEVOLATI**

**Assicurazione ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 e s.m.i., del D.M. del 12 gennaio 2015 n.162 Semplificazione della gestione della PAC 2020 e s.m.i., degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014C 204/01), del Reg. (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1305, art. 36 e 37, del Reg (UE) 1308/2013 art. 49, del Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017, del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 - 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. (C2015) 8312 del 20/11/2015 e del Decreto Mipaaf Piano di Gestione dei Rischi in agricoltura 2021 n. 9402305 del 29/12/2020 e s.m.i..**

**ZURICH INSURANCE PLC - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano, in seguito denominata Zurich, prende atto che il CONDIFESA VERONA CODIVE, Viale del Lavoro, 52, cap 37135 Verona - cod. 0606A, in seguito denominato Contraente, ha deliberato di ricorrere alla copertura delle produzioni ARBOREE ed ERBACEE degli associati al predetto Contraente, ai sensi dei Decreti e norme indicati a pag. 1 di copertina.**

A tale scopo, Zurich e il Contraente sottoscrivendo la presente

**CONVENZIONE**  
**per l'assicurazione in forma collettiva**

si impegnano fin d'ora a rispettarne le condizioni e le modalità di seguito indicate a valere per l'anno 2021.

**GARANZIE**

Si stabilisce che la Convenzione riguarda l'assicurazione dei prodotti dei Soci del Contraente contro le seguenti Avversità atmosferiche previste dal Piano di Gestione dei Rischi 2021 (P.G.R.A.):

Avversità di Frequenza:

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Grandine</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Vento Forte</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eccesso di pioggia</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eccesso di neve</b>

Avversità Accessorie:

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Colpo di sole/Vento caldo</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Sbalzo termico</b>

Avversità Catastrofali:

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Gelo/Brina</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Siccità</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Alluvione</b>

Si conviene che l'assicurazione, a scelta dei Soci, potrà prevedere le seguenti combinazioni di garanzie:

- 1) Tipologia A) prevista dal P.G.R.A. 2021;
- 2) Tipologia B) prevista dal P.G.R.A. 2021;
- 3) Tipologia C) prevista dal P.G.R.A. 2021;
- 4) Tipologia F) prevista dal P.G.R.A. 2021

**1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Il Set Informativo contenente le Condizioni di assicurazione è presente nell'Allegato 1, e tale Allegato 1 forma parte integrante della Convenzione. Eventuali modifiche/integrazioni/limitazioni sono riportate nella presente Convenzione. In caso di contrasto tra quanto contenuto nell'Allegato 1 e quanto sottoindicato, prevale quest'ultimo.

A tale proposito si definisce:

**1.A) GLOSSARIO:**

**BBCH 73:** grado della scala internazionale BBCH della fenologia della vite che corrisponde allo stadio di sviluppo degli acini che raggiungono le dimensioni di un grano di pepe e i grappoli iniziano a piegarsi verso il basso.

## **1.B) CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE**

### **1.B.1) DECORRENZA DELLA GARANZIA:**

A parziale modifica dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono rettificati i seguenti termini:

Vento Caldo: dalle ore 12,00 del 30° giorno successivo alla notifica delle assunzioni;

Sbalzo Termico: dalle ore 12,00 del 6° giorno successivo alla notifica delle assunzioni.

### **1.B.2) FRANCHIGIE**

Le franchigie minime sono indicate nell'allegato 3

**Sconti per l'adozione di franchigie superiori:**

tipologia B, C e F - per il tasso complessivo della grandine e vento forte:

- da 10 a 15 sconto 15%

- da 10 a 20 sconto 30%

- da 10 a 30 sconto 40%

### **1.B.3) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE**

A parziale modifica dell'Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti dalle avversità atmosferiche non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto previsto al successivo punto A.

#### **A. Danni anterischio dichiarati**

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, Zurich potrà autorizzare la copertura sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato o in apposito allegato:

“L'Assicurato dichiara che le partite n° ..... sono state colpite da evento ..... anterischio del ..... che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e Zurich concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verificano eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. L'Assicurato prende altresì atto che Zurich si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso. Nelle more il contratto è comunque operante.”

#### **B. Danni anterischio non dichiarati**

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore di Zurich indicando trattarsi di danno anterischio non dichiarato.

Nel caso fossero accertati anche danni eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore di Zurich come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici anterischio in deduzione.

**Le parti convengono che in caso di danni anterischio non dichiarati, non sarà corrisposto alcun indennizzo anche per le avversità successive alla decorrenza della garanzia.**

#### **C. Corresponsione del premio**

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

### **1.B.4) RIDUZIONE DALL'ORIGINE DEL PRODOTTO ASSICURATO**

Il premio sarà calcolato sui valori ridotti dall'origine del certificato se le eventuali domande di riduzione saranno notificate entro le date sotto indicate.

Concedibile unicamente su polizze TIPO C e F:

- 12 giugno 2021 per drupacee medio tardive, per pomacee medio tardive, cachi, actinidia e uva da vino.

### **1.B.5) UVA DA VINO DANNO DI QUALITÀ**

A parziale deroga dell'Art. 22 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree la garanzia “danno di qualità” opera a partire **dalla formazione dell'acino**.

#### **Danno da eccesso di pioggia su uva:**

garanzia attiva nei venti giorni precedenti e cinque giorni successivi alla data di raccolta della cantina sociale di riferimento della zona.

### **1.B.6) PRODOTTO UVA DA VINO**

Liquidazione proporzionale dei danni indipendentemente dalla destinazione dell'uva.

### **1.B.7) PRODOTTO UVA DA VINO – NUOVI IMPIANTI**

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

**1.B.8) PRODOTTO UVA DA VINO - UVA CORVINA E CORVINONE**

In caso di grandine sulle varietà Corvina e Corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto sempreché non vi siano presente significative di fitopatie o infezioni fungine.

**1.B.9) PRODUZIONI SOTTO RETE E/O ANTIBRINA**

La garanzia cesserà entro e non oltre il 31/05/2021 per tutte le produzioni.

**1.B.10) CESSAZIONE GARANZIE**

A parziale deroga, dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie assicurate cesseranno non oltre il 15/11/2021.

**1.B.11) CESSAZIONE GARANZIA VENTO FORTE**

La garanzia cessa 10 giorni prima della raccolta e comunque entro e non oltre il 10/11/2021.

**1.B.12) CESSAZIONE GARANZIA COLPO DI SOLE**

La garanzia cessa entro e non oltre il 30/09/2021.

**1.B.13) CESSAZIONE GARANZIA SICCA'**

La garanzia cessa entro e non oltre il 30/09/2021.

**1.B.14) CESSAZIONE GARANZIA ECCESSO PIOGGIA**

La garanzia cessa entro e non oltre il 10/11/2021.

**1.B.15) ANNULLAMENTO PRODOTTI SECONDO RACCOLTO**

L'annullamento è concesso per richieste pervenute entro e non oltre il 20/07/2021.

**1.B.16) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DANNO**

Il termine per presentare denuncia all'Intermediario è di 3 giorni, per tutte le avversità, dalla data dell'evento che ha causato il danno.

**1.B.17) CAMPIONI**

Per i Prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- Uva da vino, Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso;
- Frutta e Olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

**1.B.18) TABELLA QUALITA' POMODORO CONCENTRATO**

A parziale deroga dell'Art. 51 delle Condizioni Speciale di Assicurazione per Colture Erbacee:

<b>Classe di danno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Concentrato % danno qualità</b>
<b>a)</b>	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	<b>0</b>
<b>b)</b>	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	<b>15</b>
<b>c)</b>	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	<b>30</b>
<b>d)</b>	Lesioni medie; deformazioni medie	<b>55</b>
<b>e)</b>	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	<b>70</b>

### **1.B.19) CONDIZIONI VALIDE PER SOCI CON PRODUZIONI UBICATE NELLA REGIONE LAZIO**

Prodotto: Actinidia

- Esclusione gelo invernale
- Scadenza garanzia grandine per Actinidia entro e non oltre il 15/11/2021
- Scoperto su produzioni bio come da cga
- La garanzia vento forte cessa 20 giorni prima della raccolta

## **2. ALTRI ACCORDI**

### **2.A) TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI**

I termini di accettazione dei certificati di assicurazione (salvo proroghe definite e comunicate dal MIPAAF) sono quelli indicati nel P.G.R.A. 2021.

**2.B) TARIFFE MASSIME:** Le tariffe massime applicate per il calcolo dei premi sono state condivise tra Zurich e Contraente a conclusione della trattativa e sono contenute nell'Allegato 2.

### **2.B.1) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTIGRANDINE (RETI) – IMPIANTI ANTI BRINA**

In presenza di reti antigrandine, in piena efficienza, le tariffe relative al Rischio Grandine, saranno ridotte del 60% se l'Assicurato dichiarerà nel certificato che trattasi di colture protette da reti antigrandine soprachioma.

**2.C) PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI:** comunicati dal Contraente sulla base del Decreto di approvazione degli Standard Value 2021, e indicati nell'Allegato 4.

### **2.D) SOGLIA DI ACCESSO ALL'INDENNIZZO.**

La forma di assicurazione prevista per tutti i prodotti prevede applicazione di soglia d'accesso all'indennizzo secondo la normativa vigente.

### **2.E) MODALITA' DI ASSUNZIONE DEI RISCHI – REDAZIONE DELLE POLIZZE.**

I certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte a cura dell'Intermediario, indicando:

- gli eventi atmosferici posti in copertura;
- il comune di ubicazione dei rischi;
- i quantitativi espressi in quintali e il valore assicurato;
- i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, ovvero del Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.);
- le franchigie applicate;
- la soglia di danno;
- la tariffa applicata;
- l'importo del premio;
- la superficie espressa in ettari di ogni singola partita con l'indicazione di quattro decimali; per il prodotto uva da vino la superficie assicurata, sempre espressa in ettari portante quattro decimali, deve trovare esatta corrispondenza al potenziale vitivinicolo dell'azienda assicurata;
- l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
- per le specie arboree il numero di piante;
- per le colture erbacee data di semina o trapianto;
- la presenza di impianti di difesa attiva di reti antigrandine e/o irrigazione;
- la presenza di coperture integrative non agevolate che assicurano il medesimo bene indicato nel certificato stesso;
- data di raccolta per partita;
- nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, sul certificato deve essere riportata la dicitura: "Trattasi di produzione biologica." e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto.

Sui certificati sarà riportata la seguente indicazione:

“L’Assicurato è obbligato a fornire ai Periti la planimetria catastale relativa a ciascuna partita assicurata.”.

Altre dichiarazioni potranno, per motivi di spazio, far parte di un allegato al certificato, e potrà anche essere predisposta dal Contraente una Dichiarazione del Socio.

Ai certificati dovrà essere allegato il Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.).

I certificati, firmati dal Socio e dall’Intermediario di Zurich, saranno redatti in cinque esemplari e consegnati al Contraente per la convalida.

La firma dell’Intermediario apposta sul certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell’Assicurato è autografa.

L’Intermediario rilascerà al Socio ricevuta dell’avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l’indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso.

Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.

L’Intermediario dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione e relativi allegati, compresa la “Dichiarazione del Socio” predisposta dal Contraente, entro 8 giorni dalla data di spedizione del mod. A/500 (elenco certificati) nel quale sono indicati.

I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente, entro 15 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall’Intermediario a sue spese.

Il Contraente provvederà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla consegna dei certificati agli uffici del Contraente, ad informare per iscritto la Società e l’Intermediario della mancata convalida dei certificati di assicurazione.

La copia del certificato di assicurazione di competenza del Socio verrà restituita all’Assicurato, a cura dell’Intermediario, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

Prima del pagamento dei premi da parte del Contraente, come previsto al successivo punto 11, la Società emetterà le polizze riepilogative dei certificati assunti e le trasmetterà al Contraente stesso per la sottoscrizione.

## **2.F) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI**

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate. Prima dell’emissione delle Polizze riepilogative dei certificati emessi a favore dei Soci del Contraente, quest’ultimo e Zurich verificheranno congiuntamente i dati procedendo alla relativa quadratura.

Zurich prende atto dell’impegno del Contraente a versare sul c/c che sarà comunicato nelle Lettere di richiesta premi, l’importo del premio calcolato come sopra detto.

Accertato l’avvenuto pagamento dell’intero premio, Zurich rilascerà quietanza di pagamento alla quale allegherà dettaglio per Socio e relativo premio.

I premi per tutti i prodotti saranno versati dal Contraente con valuta fissa per Zurich il **30/11/2021**.

## **2.G) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI**

Prima di provvedere al pagamento degli indennizzi, il Contraente e Zurich verificheranno congiuntamente gli importi degli indennizzi stessi procedendo alla relativa quadratura.

Zurich provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto a partire dal **15/12/2021** ed entro il 31 dicembre 2021.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l’avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità, dal Contraente. Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.

## **2.H) INSOLVENZA DEI SOCI**

Il Contraente segnala entro il **7 Dicembre 2021** eventuali insolvenze nel pagamento di premi e quote associative da parte dei propri Soci.

In tal caso, in presenza di consenso espresso dal Socio, tramite dichiarazione scritta, Zurich depositerà direttamente al Contraente, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l’importo dell’indennizzo del Socio moroso.

Qualora il Socio, pur sollecitato dal Contraente a manifestare o meno il consenso, non dichiari la propria volontà, e sempreché tale circostanza sia documentata dal Contraente medesimo, Zurich si impegna a riconoscere il Contraente stesso beneficiario dell’indennizzo, depositando presso il Contraente stesso, con pieno effetto liberatorio, l’importo dell’intero indennizzo.

Il Contraente, una volta ricevuto da parte da Zurich l'importo dell'indennizzo, tratterà l'ammontare delle quote assicurative ed associative dovute dal Socio moroso, fino alla concorrenza del debito, rilasciando quietanza liberatoria. Eventuali importi residui a credito del Socio, saranno accreditati allo stesso Socio direttamente dal Contraente. Ai fini della dichiarazione di consenso da parte del Socio, viene ritenuta valida la clausola di morosità contenuta nel documento predisposto dal Contraente e sottoscritto dal Socio stesso in occasione della stipula del certificato di assicurazione.

Le cessioni di credito non sono concedibili salvo accordi, intervenuti di volta in volta, direttamente con Zurich.

In ogni caso, le singole cessioni di credito dovranno essere richieste tassativamente entro il **7 Dicembre 2021**.

**Zurich non garantirà l'accoglimento delle eventuali richieste inerenti cessione di credito e/o blocco di risarcimenti di soci morosi pervenute dopo le date sopra indicate e non potrà essere ritenuta responsabile qualora eventuali risarcimenti sottoposti a cessione di credito e/o blocco da parte del Contraente dovessero essere erogati al socio assicurato in conseguenza dei suddetti ritardi.**

## **2.I) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Eventuali deduzioni effettuate dai Periti dovranno essere espresse nello spazio all'uopo destinato nel bollettino di campagna, con la causale e indicando poi il valore residuo.

I controlli preliminari e quelli in corso di rilevazione effettuati dai Periti possono mettere in evidenza irregolarità per le quali devono essere inserite nel bollettino osservazioni e riserve.

## **2.L) APPLICAZIONE REGOLAMENTO IVASS N° 41/2018 - DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE**

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società prima della sottoscrizione della presente Convenzione le Condizioni di assicurazione, Set Informativo, che verranno consegnate a tutti i Soci Assicurati prima della sottoscrizione dei certificati direttamente o anche tramite gli Intermediari di Zurich .

## **2.M) PERITI RESPONSABILI DELL'ORGANIZZAZIONE PERITALE**

I Periti Responsabili dell'Organizzazione peritale sono:

Culture arboree: Dott. Spagna Vito, Via Bologna, 1109 – 44040 Montalbano FE - 3356321619

Culture Erbacee: Dott. Marco Suardi, Viale dello Sport, 29 – 26029 Soncino CR - 3356833694

Tutte le colture in Veneto e Friuli: Dott. Lauro Ballani, Via Fantati, 1110 – 45038 Polesella RO - 3487849822.

## **2.O) TERZI PERITI**

Ai sensi dell'Art. 11 delle Condizioni Generali Perizia d'appello, comma 3), il terzo Perito sarà scelto tra i sottoelencati nominativi:

Sergio Lombardelli	Via Grande, 31	26845	Codogno (LO)	0377/30070 355/6152841
Aroldo Meglioli	Via Gambarelli,5	42019	Scandiano (RE)	0522/982517 355/6892884
Ivan Righi	Via Argine Mola,13	42018	Frazione Godezza Poviglio (RE)	0522/969774
Piero Actis	Via Chivasso, 32	13100	Vercelli	0161/502434 355/5623083
Luca Bellingacci	C.so Flaminio, 65	06048	Frazione S.Giacomo Spoleto (PG)	355/5233165
Tommaso Brandoni	Via C. Colombo, 50	60022	Castelfidardo (AN)	071/78512 335/5826350
Giovanni Follador	Via Trieste, 51	31050	Miane (TV)	0438/893922 338/6094309
Gianfranco Rancati	Via S.M. Assunta, 8	26010	Dovera (CR)	0373/94223 338/8017242
Claudio Ruspi	Frazione S.Secondo, 126	06024	Gubbio (PG)	335/6479349.

## **2.P) DATI AGROMETEOROLOGICI**

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 20 kmq, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Sono riconosciuti i dati forniti dalla Società Privata Radar Meteo. L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, e/o di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.

Prevista tolleranza del 5% sull'avversità Eccesso di Pioggia.

## 2.Q) VALIDITA' TERRITORIALE

Le Condizioni Normative Generali, Speciali e tariffarie, sono valide per le Province di riferimento diretto del Contraente, firmatario della presente Convenzione. In merito a certificati con Contraenza il suddetto Contraente, ma relativi ad appezzamenti ubicati in Province diverse da quelle di riferimento, le Condizioni Normative Generali, Speciali e tariffarie sono quelle concordate con l'Organismo Collettivo di difesa locale. Qualora detto Organismo Collettivo locale non ci fosse o non fosse oggetto di Convenzione con Zurich, le Condizioni Normative Generali, Speciali e Tariffarie verranno fornite da Zurich.

Contraente  
*Confindustria Verona*  
**CODIVE**  
Il Presidente

**ZURICH INSURANCE PLC**  
Rappresentanza Generale per l'Italia

Milano, 03 marzo 2021

### Allegati:

**ALLEGATO 1 – SET INFORMATIVO RISCHI AGEVOLATI**

**ALLEGATO 2 - TARIFFE**

**ALLEGATO 3 – FRANCHIGIE MINIME**

**ALLEGATO 4 – PREZZI**

**ALLEGATO 5 – MODELLO PRIVACY**



# Grandine e avversità atmosferiche

**Il presente Set Informativo, contenente:**

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 02.2021
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 02.2021
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 02.2021

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

# Polizza danni da avversità atmosferiche

## Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



ZURICH

Zurich Insurance plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia

"Grandine e avversità atmosferiche - Rischi agevolati"

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVA55 (Elenco I) il 3.1.03 al n. 1.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

La polizza è stipulata, in forma collettiva, dai competenti Organismi Collettivi di Difesa allo scopo di assicurare le produzioni agricole contro i danni diretti causati dalla caduta di grandine e da altre avversità atmosferiche indicate nel contratto di assicurazione.

La possibilità di aderire alla polizza collettiva è riservata ai soci di detti organismi.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Zurich indennizza la diminuita o mancata resa assicurata delle produzioni agricole, causata dalle avversità atmosferiche indicate nel certificato di assicurazione e il danno di qualità, ove previsto dalle apposite condizioni speciali di assicurazione per le colture arboree ed erbacee.

Sono acquistabili le seguenti garanzie:

- contro avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve);
- contro avversità accessorie (Colpo di sole, Ondata di calore, Vento caldo, Sbalzo termico);
- contro avversità catastrofali (Gelo e Brina, Alluvione, Siccità).

La garanzia di polizza riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

**Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.**



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Gli appezzamenti ubicati al di fuori del territorio Italiano.**
- ✗ **Il prodotto mercantile che non sia immune da ogni malattia o difetto.**



### Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi i danni provocati da:

- ! qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità assicurate, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne.
- ! allagamenti per fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali, ivi comprese le "esonazioni controllate";
- ! alluvione su coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- ! mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- ! formazione di ruscelli;
- ! innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- ! abbassamento della falda idrica che provochi il cosiddetto "cuneo salino";
- ! deficiente sistemazione idraulica del terreno.
- ! slavine, salvo che il contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- ! danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto da qualsiasi causa originata;
- ! malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- ! inquinamento della matrice ambientale, imputabile a qualsiasi causa;
- ! danni da grandine, ai prodotti sotto reti antigrandine qualora non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un evento garantito;
- ! danni da grandine e/o vento, ai prodotti sotto reti antigrandine qualora in presenza di mancato rispetto delle condizioni di corretta realizzazione e ancoraggio delle strutture di sostegno.



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è valida nel Territorio italiano.



## Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del certificato di assicurazione l'assicurato/aderente deve fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento di rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
- Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che incidono sulla valutazione del rischio, il contraente e/o l'assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto al Zurich. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del rischio e per le conseguenze derivanti dalla loro mancata comunicazione valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898). Ad esempio, occorre comunicare tempestivamente alla compagnia un cambio di coltivazione in corso di copertura, o eventuali errori nei dati comunicati per sottoscrizione del certificato di assicurazione.
- L'assicurato/aderente è tenuto al momento della sottoscrizione del certificato di assicurazione a comunicare a Zurich l'esistenza di eventuali altre assicurazioni, sulle medesime cose e per il medesimo rischio.



## Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio è effettuato dal contraente (organismo collettivo di difesa) con bonifico bancario alle date annualmente convenute con Zurich.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è temporanea e non è previsto il tacito rinnovo.

Per ogni singolo certificato di assicurazione la garanzia decorre dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario a Zurich per le avversità Grandine e Vento forte;
- sesto giorno successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario a Zurich per le avversità Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Alluvione, Vento caldo;
- dodicesimo giorno successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario a Zurich per le avversità Gelo e Brina e Sbalzo termico;
- trentesimo giorno successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario a Zurich per le avversità Colpo di sole, Ondata di calore e Siccità.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima, se il prodotto è stato raccolto) e, comunque, non oltre i limiti indicati nelle condizioni generali e speciali di assicurazione; in ogni caso, tutte le garanzie assicurate cesseranno non oltre il 10 novembre dell'anno al quale si riferisce la copertura.



## Come posso disdire la polizza?

La copertura assicurativa non prevede il tacito rinnovo, pertanto non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza.

# Polizza danni da avversità atmosferiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia  
Grandine e avversità atmosferiche

Data di realizzazione: 01/02/2021 - Ultimo Aggiornamento: 01/02/2021

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia.** Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23–20159 Milano – tel. +39.0259661– Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: [www.zurich.it](http://www.zurich.it) - Indirizzo PEC: [zurich.insurance.plc@pec.zurich.it](mailto:zurich.insurance.plc@pec.zurich.it).

Con riferimento al bilancio di esercizio 2019, il patrimonio netto è pari a 2.562 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.554 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 132% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.944 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 817 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.562 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.453 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

### OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

È prevista la possibilità di scegliere franchigie opzionali più elevate rispetto a quelle di base con conseguente riduzione del premio; per i dettagli si rimanda alle Convenzioni stipulate con i singoli Organismi Collettivi di Difesa.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



## Che cosa NON è assicurato?

Soggetti e rischi esclusi

- Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.



## Ci sono limiti di copertura?

Periodi di  
carenza,  
limitazioni,  
esclusioni e  
rivalse

### Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, si precisa quanto segue:

Qualora il danno si verifichi tra la data di notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'assicurato/aderente dovrà denunciare il sinistro a Zurich **entro tre giorni** da quando il danno si è verificato o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, affinché Zurich possa promuovere una perizia che accerti il danno per escluderlo dall'indennizzo nell'eventualità di un ulteriore sinistro. In questo caso Zurich ridurrà proporzionalmente l'ammontare del premio. La notifica deve essere effettuata a cura dell'Intermediario, a Zurich, con lettera raccomandata, PEC o con gli altri mezzi, anche informatici, messi a disposizione da Zurich.

Si riportano le ulteriori seguenti limitazioni:

#### • Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione delle aliquote di franchigia indicate nei certificati di assicurazione per singola garanzia e concordate con l'Organismo Collettivo di Difesa di riferimento. Sono espresse in centesime parti del prodotto in garanzia e saranno applicate in detrazione al danno causato dalle avversità assicurate. Per i danni superiori alle aliquote di franchigia, sempreché sia superata la soglia, viene risarcita l'eccedenza. In caso di danni provocati da avversità con franchigie diverse si fa riferimento alle varie forme di applicazione delle stesse concordate con i rispettivi Organismi Collettivi di Difesa.

#### • Soglia

L'assicurazione prevede la soglia di accesso all'indennizzo, espressa nella percentuale del 20% del danno per singolo prodotto e per singolo comune di ubicazione del rischio. Solo i danni che superano la soglia sono ammessi all'Indennizzo. Al superamento della suddetta soglia, il danno viene indennizzato al netto della franchigia contrattuale, entro i limiti di indennizzo sotto indicati e con applicazione degli scoperti previsti.

#### • Limiti di indennizzo

I Limiti di indennizzo per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma singola o combinata tra esse, sono pari all'80% per i Prodotti cocomeri, meloni e tabacco e 75% per tutti i Prodotti vivai. I limiti di indennizzo per le "avversità catastrofali", in forma singola o combinata tra esse o con qualsiasi altra avversità, nel caso in cui il danno prevalente sia imputabile alle prime sono pari al 50% per i Prodotti Frutta, 60% per tutti gli altri Prodotti. I limiti di indennizzo, per qualsiasi altra combinazione di avversità non richiamata in precedenza, sono pari al 60% per tutti i Prodotti.

#### • Scoperto

Per i Prodotti biologici di Frutta, è previsto uno scoperto del 10% per danni da grandine in forma singola o combinata qualora il danno da grandine sia prevalente. Nei certificati di assicurazione deve essere indicato che il prodotto è biologico. È possibile l'applicazione di ulteriori scoperti se definiti con il contraente. L'eventuale scoperto è applicato per partita assicurata sul danno al netto della franchigia.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso  
di sinistro?

### Denuncia di sinistro

L'assicurato/aderente, in considerazione della possibile deperibilità dei prodotti in garanzia, deve presentare, tramite l'Intermediario di Zurich, denuncia sottoscritta **entro 1 giorno (escluso il sabato ed i festivi) da quello in cui si è verificato il danno o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza**, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. Per il solo rischio Grandine: il termine per presentare denuncia all'intermediario è **di 3 giorni dalla data dell'evento che ha causato il danno**. L'assicurato/aderente dichiara in denuncia se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti la liquidazione dell'indennizzo.

In caso di danno, l'assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti. L'assicurato non può raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno. Inoltre, a richiesta di Zurich o dei periti incaricati da quest'ultima, l'assicurato dovrà fornire la documentazione comprovante la congruità della resa assicurata, il fascicolo aziendale, il piano di coltivazione, il piano assicurativo individuale, le mappe catastali e il quaderno di campagna.

	<p>È ammessa la trasformazione della denuncia di danno per semplice memoria in denuncia di danno con richiesta di perizia. Per il rischio Grandine il termine per poter richiedere detta trasformazione è stabilito fino a 20 giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto o della cessazione della garanzia. Per tutte le altre garanzie, il termine per la trasformazione è stabilito entro 30 giorni dalla data dell'evento.</p> <p><b>Il mancato rispetto degli obblighi suindicati può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.</b></p>
	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista.</p>
	<p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nello specifico il diritto dell'assicurato di avvalersi della prestazione assicurativa si prescrive in due anni dal momento in cui il diritto alla prestazione può essere fatto valere.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Zurich, dopo avere verificato l'avvenuto incasso di tutti i premi dovuti dal Contraente, provvede al pagamento dell'indennizzo nei termini stabiliti annualmente con il Contraente stesso.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.
<b>Rimborso</b>	Non sono previsti casi in cui l'assicurato abbia diritto al rimborso del premio.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
<b>Sospensione</b>	Non sono previsti casi in cui l'assicurato abbia diritto a richiedere la sospensione.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non previsto
<b>Risoluzione</b>	Se la coltura danneggiata da uno o più avversità assicurate può essere sostituita da altra coltura, l'assicurato/aderente può chiedere a Zurich la risoluzione del Certificato di assicurazione. Zurich potrà proporre all'Assicurato la somma offerta a titolo di indennizzo entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione, esclusi il sabato e i festivi. Se l'offerta è accettata dall'Assicurato, il contratto si intende risolto, altrimenti la richiesta si intenderà decaduta; in tal caso il contratto rimarrà in vigore e l'eventuale danno sarà stabilito in sede di perizia definitiva.

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
<p>È rivolto agli agricoltori attivi, soci dei competenti Organismi Collettivi Di Difesa, che abbiano i requisiti per accedere ai contributi pubblici previsti dalla normativa vigente, con lo scopo di assicurare le proprie produzioni agricole contro i danni causati dalle avversità atmosferiche.</p>	

## Quali costi devo sostenere?

### - Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 13 % calcolato sul premio imponibile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p><b>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia</b> <b>Ufficio Gestione Reclami</b> <b>Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano</b> <b>Fax numero: 02.2662.2243</b> <b>E-mail: reclami@zurich.it</b> <b>PEC: reclami@pec.zurich.it</b></p> <p>È altresì possibile inviare il Reclamo tramite il sito <a href="http://www.zurich.it">www.zurich.it</a> nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo. Per i Reclami che hanno come oggetto il comportamento degli Intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'Intermediario interessato.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>All'IVASS vanno indirizzati i Reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di Assicurazione e di riassicurazione, degli Intermediari e dei periti assicurativi;</li><li>- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un Reclamo indirizzato alla Compagnia.</li></ul> <p>I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p><b>IVASS</b> <b>Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma</b> <b>Fax 06.42133206</b> <b>Pec: ivass@pec.ivass.it</b> <b>Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></b></p> <p>Per la presentazione dei Reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <a href="http://www.zurich.it">www.zurich.it</a>.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, <a href="http://www.centralbank.ie">www.centralbank.ie</a>). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">www.ec.europa.eu/fin-net</a> – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>

**Altri sistemi  
alternativi di  
risoluzione delle  
controversie**

L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# Glossario e Condizioni di Assicurazione



Assicurazione  
Grandine e avversità atmosferiche  
Rischi agevolati

Indice

---

Glossario	pag. 1 di 3
Avversità atmosferiche assicurabili	pag. 1 di 37
Condizioni di Assicurazione	pag. 3 di 37
Condizioni speciali per le coltivazioni arboree	pag. 9 di 37
Coltivazioni in appezzamenti dotati di sistemi antigrandine e/o antibrina	pag. 23 di 37
Assicurazione di nuovi impianti di prodotti frutta e uva	pag. 23 di 37
Definizioni e criteri di liquidazione danni alla frutta	pag. 24 di 37
Definizioni: cachi e fichi	pag. 26 di 37
Definizioni: vivai piante da frutto pomacee, drupacee ed actinidia	pag. 26 di 37
Definizioni: vivai di pioppi	pag. 26 di 37
Condizioni speciali per le coltivazioni erbacee	pag. 27 di 37

# Glossario

---

**Antibrina:** impianto attivo e fisso (es. irrigazione, ventilatori, caldaie, ecc) idoneo a mantenere gli organi vegetali della pianta alla temperatura prossima allo 0 °C.

**Antigrandine:** impianto attivo e fisso (reti) idoneo a proteggere le piante dall'effetto della grandine.

**Anterischio:** il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.

**Appezamento:** superficie composta di particelle contigue destinata dall'agricoltore ad un unico uso, come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto n. 23, lett. b) reg (UE) n. 640/2014. Porzione di terreno coltivato col medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo. Devono essere considerati appezzamenti a sé stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina.

**Assicurato:** colui a favore del quale opera l'Assicurazione, ovvero il socio del Contraente le cui produzioni siano oggetto di assicurazione.

**Assicuratore:** vedi "Compagnia".

**Assicurazione/Contratto:** il contratto di Assicurazione.

**Attecchimento:** corretto sviluppo radicale dopo il trapianto o corretta formazione del callo cicatriziale fra i due bionti nel caso di piante innestate. L'attecchimento dovrà riguardare almeno il 50% del prodotto assicurato.

**Avversità atmosferiche assicurabili: vedi relativa sezione in calce al Glossario.**

**Azienda agricola:** l'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito agrario ai sensi dei D.P.R. 29/9/73 n.597 e 22/12/86 n. 917 e del D.Lgs 18/05/01 n. 228. Ne fanno parte tutti i fondi coltivati o condotti dalla stessa, purché facenti parte di un'unica entità aziendale. Si tratta di complesso organizzato di beni, anche immateriali, gestito dall'Imprenditore agricolo che intrattenga, a qualsiasi titolo, rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.

**Bollettino di campagna:** il documento che riporta i risultati di perizia.

**Carenza Assicurativa:** il periodo nel quale non c'è copertura contrattuale.

**Certificato di Assicurazione:** il documento sottoscritto dall'Assicurato, dall'Intermediario Assicurativo e dal Contraente che prova l'Assicurazione, in applicazione alla Convenzione sottoscritta dal Contraente e da Zurich, e le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

**Coltura irrigua:** coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

**Compagnia:** è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

**Contraente:** l'Organismo associativo, riconosciuto a termini di legge, stipulante la Convenzione e le polizze di assicurazione.

**Convenzione:** il documento che prova l'assicurazione nel quale la Zurich ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali.

**Copertura:** il contenuto delle garanzie individuato nelle Condizioni di Assicurazione.

**Danno prevalente:** In presenza di danni causati da avversità differenti, si considera prevalente il danno con la percentuale maggiore rispetto agli altri. In caso di percentuali di pari valore, si applicano le condizioni relative all'avversità con la franchigia più alta.

**Documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione:** estratti conto conferimenti della Cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita e corrispettivi fiscali. Nel caso l'azienda agricola non abbia la disponibilità di tali documenti (nuova azienda agricola o nuovo prodotto coltivato, utilizzo del prodotto all'interno del ciclo aziendale del prodotto, ad esempio nel caso di somministrazione in agriturismo, alimentazione bestiame, utilizzo per biomassa) può essere assunta la media produttiva comunale, provinciale, regionale o nazionale. Nel caso l'azienda abbia assicurato nelle annualità precedenti la produzione, può essere assunta la resa ad ettaro già assicurata con detrazione delle quantità perse per avversità atmosferiche (esclusivamente la parte di danno di quantità) rilevate dai periti. Tali dati sono generati dal sistema Ismea e riportati sul PAI.

**Emergenza:** lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno che dovrà riguardare almeno il 50% del prodotto assicurato.

**Fascicolo Aziendale elettronico o cartaceo:** fascicolo costituito ai sensi dell'Art. 9 del DPR 1/12/1999, n° 503. Esso contiene le informazioni certificate costituenti il patrimonio produttivo dell'Azienda agricola.

**Franchigia:** le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall'indennizzo.

**Imprenditore Agricolo:** colui che esercita coltivazione del fondo ai sensi dell'Art. 2135 del Codice Civile.

**Indennizzo:** la somma dovuta da Zurich all'Assicurato in caso di Sinistro.

**Distributore (o Intermediario):** (assicurativo): la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

**Italia Centrale:** s'intendono le seguenti regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise.

**Italia Meridionale e Insulare:** s'intendono le seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

**Italia Settentrionale:** s'intendono le seguenti regioni: Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.

**ISMEA:** Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

**Limite di indennizzo:** la percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

**Partita:** vedi "Appezamento".

**Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura (P.G.R.A.):** è stabilito annualmente per Decreto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi del Decreto legislativo n° 102 del 29/03/2004 e dai Regolamenti (CE) n° 73/2009 e n° 1234/2007 e successive modifiche. Esso stabilisce le norme per l'assicurazione agevolata da contributi pubblici.

**Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione:** documento univocamente identificato all'interno del Fascicolo Aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera Azienda, dichiarato e sottoscritto dall'Assicurato.

**Piano Assicurativo Individuale:** documento, univocamente individuato nel SIAN ed elaborato e prodotto da ISMEA e che costituisce un allegato al certificato di assicurazione.

**Polizza:** il documento sottoscritto dal Contraente e da Zurich, emesso in conformità alla Convenzione e in base ai certificati di assicurazione, contenente il computo del premio.

**Ponderabile:** l'effetto ponderabile di una determinata avversità è un effetto che produce danno misurabile in termini quantitativi o qualitativi.

**Premio:** il corrispettivo dovuto dal Contraente a Zurich a fronte del rischio assunto in garanzia.

**Prodotto:** insieme di varietà appartenenti alla stessa specie botanica.

**Quaderno di campagna e Registro dei trattamenti:** quaderno costituito dal Registro dei trattamenti a norma dell'Art. 16 del D.L. 141/08/2012, n° 150 e dal Registro delle concimazioni.

**Produzione media annua:** risultato del prodotto tra Produzione media annua unitaria per coltura e superficie destinata alla coltura considerata.

**Resa media individuale:** la produzione media annua per prodotto dell'Agricoltore nel triennio precedente o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

**Resa assicurata:** il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata all'interno di un territorio comunale e riferita a ciascuna tipologia di prodotto vegetale. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.

I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

**Scoperto:** la percentuale del danno liquidabile secondo i termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

**S.I.A.N.:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Società:** vedi "Compagnia".

**Soglia:** il livello minimo di danno, espresso in percentuale della somma assicurata per prodotto/comune/Assicurato oltre il quale si ha diritto all'indennizzo (Art. 1 comma 3 del D.M. n° 12939 del 13/10/2008 e successive modificazioni).

**Territorio italiano:** quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

**Valore assicurato:** Si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata all'interno di un territorio comunale e riferita a ciascuna tipologia di prodotto vegetale moltiplicata per un prezzo unitario.

**Varietà:** insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali.

# Avversità atmosferiche assicurabili

---

## Avversità di frequenza

- **Grandine:** acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
- **Vento Forte:** fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti esclusivamente sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.
- **Eccesso di pioggia:** gli eventi che rientrano nella fattispecie eccesso di pioggia sono: il nubifragio, le precipitazioni intense, le precipitazioni prolungate. I parametri sotto riportati sono da intendersi minimi per poter attivare la garanzia e non rappresentano assolutamente di per sé indice di danno alle colture.  
Per "**nubifragio**" si intende la precipitazione violenta, improvvisa e di breve durata caratterizzata da intensità pari ad almeno 50 mm riferite nell'arco di sole 2 ore consecutive. Tale fenomeno lo si ritiene associabile ad una azione eminentemente meccanica di scalzamento limitatamente al periodo immediatamente successivo al trapianto di colture orticole o alla fase di germinazione delle colture seminate.  
Per "**precipitazioni intense**" si intendono quelle caratterizzate da piogge pari ad **almeno 80 mm (800 m. cubi/ha) di pioggia nelle 72 ore**.  
Per "**piogge prolungate**" si intendono le piogge con entità **non inferiori a 100 mm**, calcolate su un arco temporale di dieci giorni (antecedenti la data di denuncia) e comunque che eccedono per **oltre il 50% le medie del periodo** di riferimento ovvero 5 anni escluso il presente.
- **Eccesso di neve:** precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

## Avversità accessorie

- **Colpo di sole:** incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi persistente per almeno 3 ore consecutive, rilevata ad almeno 2 metri di altezza, che arrechi effetti determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
- **Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio):** movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C persistente per almeno 3 ore consecutive, rilevata ad almeno 2 metri di altezza, che arrechi effetti determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
- **Ondata di calore:** periodo di tempo prolungato, valutabile in un arco temporale di almeno trenta giorni, durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.
- **Sbalzo termico:** variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione.  
Tale fenomeno straordinario deve provocare, nei tre giorni che precedono l'evento denunciato, una variazione di temperature di almeno 12°C rispetto all'andamento delle media delle temperature massime e 8 °C rispetto all'andamento delle media delle temperature minime. Sono esclusi gli abbassamenti di temperatura uguali o inferiori ai 0°C gradi centigradi e le variazioni di temperatura che ricadano nelle definizioni relative alle altre avversità.

## Avversità catastrofali

- **Alluvione:** calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente.
- **Brina:** congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad

# Condizioni di Assicurazione

---

**In caso di contrasto tra le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate e quelle indicate nella Convenzione valida per l'anno al quale quest'ultima si riferisce - sottoscritta dal Contraente del quale l'Assicurato è socio - prevalgono queste ultime. Le Condizioni definite nella Convenzione annualmente sottoscritta con il Contraente possono ampliare o limitare le presenti Condizioni Generali e Speciali. Inoltre, l'assicurazione e i contenuti della Convenzione recepiscono e sono vincolati all'applicazione della normativa vigente in materia di Assicurazioni agevolate da contribuzione pubblica.**

## Condizioni generali

### **Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione**

Zurich indennizza la diminuita o mancata Resa assicurata causata dalle Avversità atmosferiche indicate nel certificato di assicurazione e il danno di qualità, ove previsto dalle apposite Condizioni Speciali di Assicurazione per le Colture Arboree ed Erbacee. Le garanzie tutte riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e conforme al Reg CE 543/2011. L'Assicurazione riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

### **Art. 2 – Dichiarazioni dell'Assicurato**

zurich presta la garanzia e determina il Premio di Assicurazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato nel Certificato di Assicurazione. Con la firma di detto Certificato, l'Assicurato si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

### **Art. 3 - Esclusioni**

**Sono esclusi dall'Indennizzo i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità assicurate, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne.**

**Inoltre, sono esclusi i danni causati da:**

- allagamenti per fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali, ivi comprese le "esondazioni controllate";
- alluvione su coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli;
- innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- abbassamento della falda idrica che provochi il cosiddetto "cuneo salino";
- deficiente sistemazione idraulica del terreno;
- deficiente manutenzione della rete scolante;
- errate pratiche agronomiche o colturali;
- fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- slavine, salvo che il contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto da qualsiasi causa originata;
- malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- inquinamento della matrice ambientale, imputabile a qualsiasi causa;
- danni da grandine, ai prodotti sotto reti antigrandine qualora non adeguatamente ripristinate entro

**le quarantotto ore successive ad un evento garantito.**

**- danni da grandine e/o vento, ai prodotti sotto reti antigrandine qualora in presenza di mancato rispetto delle condizioni di corretta realizzazione e ancoraggio delle strutture di sostegno.**

#### **Art. 4 – Efficacia dell'Assicurazione, decorrenza e scadenza della garanzia**

Dopo la sottoscrizione della Convenzione e prima della sottoscrizione della Polizza, Zurich presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione. Le Polizze non prevedono il tacito rinnovo. La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree ed Erbacee per singolo prodotto e/o garanzia:

- dalle ore 12.00 **del terzo giorno successivo** a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario a Zurich **per le avversità Grandine e Vento forte;**
- dalle ore 12.00 **del sesto giorno** successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario a Zurich **per le avversità Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Alluvione, Vento caldo;**
- dalle ore 12.00 **del dodicesimo giorno** successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario a Zurich **per le avversità gelo e brina e sbalzo termico;**
- dalle ore 12.00 **del trentesimo giorno** successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario a Zurich **per le avversità colpo di sole, Ondata di calore e siccità;**

**La notifica deve essere effettuata a cura dell'Intermediario, a Zurich, con lettera raccomandata o a mezzo telegramma o PEC (all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it) o tramite l'apposito strumento informatico, denominato Portale Grandine, che Zurich ha messo a disposizione degli intermediari.** La data di notifica dovrà essere esposta nel Certificato di Assicurazione. La notifica dovrà essere inviata dall'Intermediario, in pari data, anche al Contraente per un'indispensabile informativa.

**La garanzia, comunque, non sarà operante prima delle ore 12.00 del giorno indicato nella Convenzione sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree ed Erbacee.** Il Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso dall'Intermediario al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio dell'Assicurato e per la convalida. In mancanza della convalida da parte del Contraente o qualora il Certificato non dovesse essere ammesso a contributo, il Certificato sarà trasformato in Polizza con le medesime condizioni e garanzie. In tal caso l'Assicurato provvederà al pagamento del premio a Zurich, maggiorato delle imposte di legge, **entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata convalida o mancato finanziamento inviata dal Contraente o da Zurich.** La garanzia cessa alla maturazione del Prodotto od anche prima, se il prodotto è stato raccolto e, comunque, non oltre i limiti indicati nelle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree ed Erbacee per singolo Prodotto e per garanzia. **In ogni caso, le garanzie assicurate cesseranno non oltre il 10 novembre dell'anno al quale si riferisce la Convenzione.**

#### **Art. 5 – Franchigia – Soglia – Limiti di indennizzo – Scoperti**

##### **a) Franchigia**

**L'Assicurazione è prestata con l'applicazione delle aliquote di Franchigia indicate nei certificati di assicurazione e concordate con il Contraente nella Convenzione annuale, espresse in centesime parti del Prodotto in garanzia e sarà applicata in detrazione al danno causato dalle avversità assicurate.**

In caso di danni combinati grandine e/o vento forte con altre avversità, per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta di franchigia 30% per grandine e/o vento forte, si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

Qualora si verificassero danni combinati tra grandine e vento forte che prevedano franchigie differenti, la franchigia applicata al danno complessivo causato dall'insieme delle Avversità sarà quella con aliquota più alta. Per i danni superiori alle aliquote di Franchigia, sempreché sia superata la Soglia, viene risarcita l'eccedenza.

##### **b) Soglia**

L'assicurazione prevede la Soglia di accesso all'Indennizzo, espressa in percentuale di danno per singolo prodotto e per singolo comune (in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestale n. 12.939 del 13/10/2008 e successive modificazioni). **Solo i danni che superano la Soglia sono ammessi all'Indennizzo. Al superamento della suddetta Soglia, il danno viene**

**indennizzato al netto della Franchigia contrattuale, entro i Limiti di indennizzo sottoindicati e con applicazione degli scoperti previsti.**

#### **c) Limiti di indennizzo**

I Limiti di indennizzo per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma singola o combinata tra esse, sono pari al:

- **80% per i Prodotti cocomeri, meloni e tabacco**
- **75% per tutti i Prodotti vivai**

I limiti di indennizzo per le "avversità catastrofali", in forma singola o combinata tra esse o con qualsiasi altra avversità, nel caso in cui il "danno prevalente" sia imputabile alle prime sono pari al:

- **50% per i Prodotti Frutta**
- **60% per tutti gli altri Prodotti**

Per "danno prevalente" si intende la percentuale di danno, riferita all'avversità o al gruppo di avversità ("catastrofali", "di frequenza", "accessorie"), che contribuisce in misura maggiore all'entità totale del danno stimato.

I limiti di indennizzo, per qualsiasi altra combinazione di avversità non richiamata in precedenza, sono pari al:

- **60% per tutti i Prodotti.**

#### **d) Scoperto**

**Per i Prodotti biologici di Frutta, è previsto uno scoperto del 10% per danni da grandine in forma singola o combinata qualora il danno da Grandine sia prevalente.** Nei certificati di assicurazione deve essere indicato che il prodotto è biologico. **È possibile l'applicazione di ulteriori scoperti se previsti nella Convenzione valida per l'anno in essa indicato, sottoscritta con il Contraente del quale l'Assicurato è socio. L'eventuale scoperto è applicato per partita assicurata sull'importo del danno al netto della franchigia.**

#### **Art. 6 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)**

**Salvo patto contrario, non possono formare oggetto di Assicurazione i Prodotti che siano già stati colpiti dalle Avversità assicurate.** Qualora il danno si verifichi tra la data di notifica dell'Assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione avrà corso ugualmente, **ma l'Assicurato dovrà denunciarlo a Zurich entro tre giorni da quando il danno si è verificato o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza**, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita, affinché Zurich possa promuovere una perizia che accerti il danno per escluderlo dall'Indennizzo nell'eventualità di un ulteriore Sinistro. In questo caso Zurich ridurrà proporzionalmente l'ammontare del Premio.

#### **Art. 7 - Riduzione del Prodotto assicurato**

Quando si verifichi sopra una Partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del Prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, **sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca della raccolta o della cessazione della garanzia e sia validamente documentata**, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta Partita, con conseguente proporzionale riduzione del Premio imponibile dalla data di invio per raccomandata della richiesta a Zurich fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione è accordata nel caso in cui il Prodotto non sia stato colpito dalle avversità assicurate; tuttavia può essere accordata anche in caso di Sinistro purché non sia stata effettuata la perizia e siano state rispettate le condizioni del precedente comma.

#### **Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di danno**

L'Assicurato, in considerazione della possibile deperibilità dei Prodotti in garanzia, deve presentare all'Intermediario assicurativo di Zurich denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato **entro 1 giorno escluso il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato il danno o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza**, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. **Per il solo Rischio Grandine il termine per presentare denuncia all'Intermediario è di 3 giorni dalla data dell'evento che ha causato il danno.** L'Assicurato dichiara in denuncia se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti Indennizzo.

In caso di danno, l'Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti. L'Assicurato non può raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Inoltre, a richiesta di Zurich o dei Periti incaricati da quest'ultima, l'Assicurato dovrà fornire la documentazione comprovante la congruità della resa assicurata, il fascicolo aziendale, il Piano di coltivazione, il Piano Assicurativo Individuale, le mappe catastali e il quaderno di campagna.

È ammessa la trasformazione della denuncia di danno per semplice memoria in denuncia di danno con richiesta di perizia. Per il rischio Grandine il termine per poter richiedere detta trasformazione è stabilito fino a 20 giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto o della cessazione della garanzia. Per tutte le altre garanzie, il termine per la trasformazione è stabilito entro 30 giorni dalla data dell'evento.

**Il mancato rispetto degli obblighi suindicati può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.**

#### **Art. 9 – Rilevazione e quantificazione del danno – Competenze dei Periti**

Ricevuta la denuncia di danno, Zurich, potrà eseguire una o più sopralluoghi preventivi e perizie definitive. I sopralluoghi e la quantificazione del danno sono eseguiti da uno o più periti designati dalla Zurich.

I periti dovranno risultare in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

La procedura ha lo scopo di:

- a. verificare l'esatta indicazione della data del sinistro dichiarata dall'Assicurato per l'evento denunciato;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione;
- c. accertare al momento del/i sinistro/i la produzione in garanzia;
- d. accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- e. accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- f. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo dall'indennizzo;
- g. accertare nel caso di eventi le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili e l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia.

I risultati di ogni perizia, con le eventuali riserve ed eccezioni, formulate dai periti, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoposto alla firma dell'Assicurato. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.** In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, il predetto Bollettino viene inviato al domicilio dell'Assicurato, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 10 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**

Qualora il Prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, regolarmente denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la direzione di Zurich — Ramo Grandine — a mezzo telegramma o PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it e deve lasciare su ogni Partita denunciata i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da:

- per il Prodotto uva e pomodoro: una striscia di Prodotto condotta dai confini della Partita e passante per la zona centrale costituita da due file di piante;
- per le Coltivazioni arboree (escluso uva): una pianta ogni trenta per ogni filare oppure una pianta per filare se questi sono costituiti da meno di trenta piante; sempre escluse le piante di testata.

**Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del Sinistro, pena la decadenza del diritto di risarcimento, dovranno essere pari almeno al 3% della Partita assicurata.**

**La mancanza dei campioni comporta la decadenza del diritto al risarcimento.**

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione telegrafica o PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it, Zurich omette di far procedere a tale rilevazione, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito rilevatore avente i requisiti di cui all'art. 9 "Rilevazione e quantificazione del danno – Competenze dei Periti".

In tal caso l'Assicurato deve inviare copia della perizia alla direzione di Zurich — Ramo Grandine — a mezzo lettera raccomandata **entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia.**

Le spese di perizia sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate da Zurich.

## **Art. 11 – Perizia d'appello**

- 1) **Entro tre giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento del Bollettino di campagna**, la parte che non ne accetti le risultanze può richiedere una nuova perizia, dandone comunicazione all'altra parte mediante telegramma o PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 9 che precede. Se la richiesta d'appello è fatta dall'Assicurato, questi deve inviarla direttamente alla Direzione di Zurich, specificando "Ramo Grandine".
- 2) **Entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta di appello**, escluso il sabato ed i festivi, Zurich deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all'Assicurato.
- 3) **Entro tre giorni dalla nomina del perito da parte di Zurich**, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Convenzione.  
**La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito.**
- 4) Nel caso in cui Zurich non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Convenzione nei termini stabiliti nel comma precedente.

## **Art. 12 – Norme particolari della perizia d'appello**

Allorché sia stato chiesto l'appello, l'Assicurato deve lasciare il Prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il Prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti dall'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**Qualora l'Assicurato non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.** Quando Zurich non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## **Art. 13 – Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente Contratto e riguardare tutte le Partite appellate.

I periti redigeranno collegialmente la relazione senza essere vincolati da alcuna formalità legale; la perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Qualunque sia l'esito della perizia d'appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.

## **Art. 14 – Anticipata risoluzione del contratto (Certificato)**

Nel caso in cui la coltura danneggiata da una o più garanzie assicurate possa essere sostituita da altra coltura, l'Assicurato può chiedere alla Direzione di Zurich, tramite telegramma o PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it, specificando "Ramo Grandine", la risoluzione del Contratto (Certificato). Zurich, fermo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree ed Erbacee, potrà proporre all'Assicurato la somma offerta a titolo di indennizzo entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esclusi il sabato e i festivi. Detta offerta potrà essere anche proposta a mezzo di Bollettino di campagna emesso dai periti. Se l'offerta è accettata dall'Assicurato, il contratto si intende risolto, altrimenti si intenderà decaduta.

## **Art. 15 - Pagamento del premio**

Il pagamento del Premio deve essere effettuato dal Contraente con bonifico bancario alle date previste dalla Convenzione annuale valida per l'anno al quale quest'ultima si riferisce.

## **Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenuti con il

Contraente e contenuti nella Convenzione annuale e, comunque, dopo l'avvenuto pagamento di tutti i Premi dovuti dal Contraente a Zurich.

#### **Art. 17 - Disposizioni diverse**

Zurich, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche ripetutamente suoi incaricati, per ispezionare i Prodotti assicurati.

#### **Art. 18 – Decadenza dai diritti contrattuali**

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno Zurich circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall'Assicurazione, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

#### **Art. 19 – Rettifiche**

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché notificati entro un anno dalla sottoscrizione della Polizza, dalla data del Bollettino di campagna o dalla redazione collegiale della perizia d'appello.

#### **Art. 20 – Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, **ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza**. Qualora l'assicurato sia qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. a) del D.lgs 206/2005 (Codice del consumo), foro esclusivo è quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

#### **Art. 21– Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 22 - Modifiche dell'assicurazione**

**Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto** e comunicate a Zurich che si riserva di accettarle.

#### **Art. 23 - Comunicazioni tra le Parti**

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

#### **Art. 24 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni, **l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto, secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato**. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, **Zurich è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori**.

#### **Art. 25 - Dati meteorologici di area**

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento, nell'area geografica su cui insiste l'appezzamento danneggiato, dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, si farà riferimento esclusivamente ai dati ufficiali forniti da Enti pubblici predisposti istituzionalmente alla rilevazione ed elaborazione di detti dati, considerando i valori disponibili relativi all'area geografica di estensione minima tra quelle monitorate, anche se ottenuti per interpolazione.

#### **Art. 26 – Estensione territoriale**

L'assicurazione è valida nel territorio italiano.

# Condizioni speciali per le coltivazioni arboree

## **Art. 1 – Decorrenza delle garanzie**

Tutte le garanzie (nessuna esclusa) operano dall'allegagione. Negli articoli a seguire, per alcuni prodotti e/o garanzie, sono previste delle deroghe e/o restrizioni.

## **Art. 2 – Scadenza garanzia Vento forte**

In riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa 20 giorni prima della fase di maturazione di raccolta e, comunque, non oltre il 10 ottobre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

## **Art. 3 – Danni da Vento forte caduta di strutture**

I danni causati da vento forte alle produzioni di coltivazioni arboree conseguenti a caduta delle strutture di sostegno sono riconosciuti a condizione che queste ultime siano in perfette condizioni e disposte a regola d'arte.

## **Art. 4 – Danni da Vento forte da cose trasportate**

Nella garanzia vento forte sono sempre compresi i danni al Prodotto provocati da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso.

## **Art. 5 - Scadenza garanzia Eccesso di pioggia**

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 10 ottobre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

## **Art. 6 - Scadenza garanzia Eccesso di neve**

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 10 novembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

## **Art. 7 - Decorrenza garanzia Ondata di calore**

A parziale modifica dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 15 giugno di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

## **Art. 8 - Scadenza garanzia Ondata di calore**

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 5 settembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

## **Art. 9 - Scadenza garanzia Vento caldo**

In riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa 20 giorni prima della fase di maturazione di raccolta e, comunque, non oltre il 20 settembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

## **Art. 10 - Decorrenza garanzia Sbalzo termico**

A parziale modifica dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 1° aprile di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

## **Art. 11 - Scadenza garanzia Sbalzo termico**

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree a livello di singolo Prodotto e comunque non oltre il 1° ottobre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

#### **Art. 12 – Decorrenza garanzia Gelo e Brina**

Fermo il disposto dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà operante prima delle ore 12,00 del 15 marzo di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Fermo quanto sopra e a parziale deroga dell'Art. 1 delle Condizioni Speciali per le Colture Arboree, per poma-  
cee e drupacee l'inizio della garanzia è anticipato alla fioritura.

#### **Art. 13 – Scadenza garanzia Gelo e Brina**

In riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa per tutti i prodotti il 15 maggio di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

#### **Art. 14 – Oggetto della garanzia Siccità**

In riferimento all'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per tutti i prodotti la garanzia riguarda esclusi-  
vamente i danni Quantitativi alle colture irrigue causati da:

- esaurimento di invasi, bacini artificiali o pozzi dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Nel certificato dovrà essere indicato se la coltivazione è soggetta a irrigazione.

#### **Art. 15 - Decorrenza garanzia Siccità**

A integrazione dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 10 giugno di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

#### **Art. 16 - Scadenza garanzia Siccità**

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 5 settembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

#### **Art. 17 - Oggetto della garanzia Alluvione**

In riferimento all'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per tutti i prodotti la garanzia riguarda la sola perdita di quantità.

## FRUTTA

**Art. 18** - A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree, per il solo prodotto actinidia tutte le garanzie (nessuna esclusa) operano dalla schiusa delle gemme.

**Art. 19** - Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti:

#### **Actinidia**

	<b>TABELLA QUALITÀ</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>	
a)	Illesi singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale;	0	0
b)	Qualche lesione lieve singola lesione media lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale;	30	35
c)	Singola lesione notevole più o numerose lesioni lievi qualche lesione media qualche lesione lieve non riparata deformazione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0n cmq di superficie totale;	60	65
d)	Più lesioni medie più o numerose lesioni lievi non riparate deformazione media lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale;	80	85
e)	Numerose lesioni medie qualche lesione notevole lesioni medie non riparate deformazione grave.	90	90

*Fiori\* e/o frutti persi, abbattuti o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo. La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO (DECADI)	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	<b>COEFFICIENTE DI DANNO</b>								
1a GIUGNO	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2 a GIUGNO	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3 a GIUGNO	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1 a LUGLIO	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2 a LUGLIO	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3 a LUGLIO	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1 a AGOSTO	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2 a AGOSTO	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3 a AGOSTO	-	3	4	5	6	7	8	9	10

*Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dell'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.*

### **Albicocche, Albicocche Precoci**

TABELLA QUALITÀ		A	B
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno	
a)	Illesi qualche lesione minima lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale;	0	0
b)	Più lesioni minime qualche lesione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq);	25	35
c)	Numerose lesioni minime più lesioni lievi qualche lesione media deformazione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq) cinghiatura di lieve estensione;	40	55
d)	Numerose lesioni lievi più lesioni medie qualche lesione notevole qualche lesione lieve non riparata deformazione media lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq) cinghiatura di media estensione;	70	75
e)	Numerose lesioni medie più o numerose lesioni notevoli più o numerose lesioni lievi non riparate lesioni medie o notevoli non riparate deformazione grave cinghiatura di notevole estensione.	90	90

*Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.*

*Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

*Riguardo l'avversità eccesso di pioggia i danni indennizzabili saranno esclusivamente quelli riferibili a cracking in prossimità della raccolta.*

## Cachi

	<b>TABELLA QUALITÀ</b>	<b>A</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi segni di percossa e/o tracce di ondulato lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale;	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale;	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cmq di superficie totale;	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cmq di superficie totale;	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo.	90

*Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.*

*Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

## Ciliegie

	<b>TABELLA QUALITÀ</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>	
a)	Illesi qualche lesione minima lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale;	0	0
b)	Più lesioni minime qualche lesione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale;	25	35
c)	Numerose lesioni minime più lesioni lievi qualche lesione media deformazione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale cmq, cinghiatura di lieve estensione;	40	55
d)	Numerose lesioni lievi più lesioni medie qualche lesione notevole qualche lesione lieve non riparata deformazione media lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale cinghiatura di media estensione;	70	75
e)	Numerose lesioni medie più o numerose lesioni notevoli più o numerose lesioni lievi non riparate lesioni medie o notevoli non riparate deformazione grave cinghiatura di notevole estensione.	90	90

*Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.*

*Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

*Riguardo l'avversità eccesso di pioggia i danni indennizzabili saranno esclusivamente quelli riferibili a cracking in prossimità della raccolta.*

## **Fichi**

	<b>TABELLA QUALITÀ</b>	<b>A</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi segni di percossa e/o tracce di ondulato lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale;	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale;	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cmq di superficie totale;	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cmq di superficie totale;	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo.	90

*Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.*

*Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

### **Piccoli Frutti (Lamponi, Ribes, More, Mirtilli, Ecc)**

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi;	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità deformazioni lievi;	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità deformazioni medie;	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità deformazioni gravi.	90

*Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

Dopo aver accertato il danno di quantità limitatamente al rischio grandine, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti. Per i rimanenti rischi la garanzia è limitata al solo danno di quantità.

### **Frutta in Guscio (Mandorle, Noci, Nocciole, Ecc)**

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutto illeso lesioni e/o ammaccature del mallo;	0
b)	Lacerazioni profonde ed estese del mallo con interessamento del nocciolo interno.	50

*Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e comunque tali da non poter essere destinati alla commercializzazione trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

La garanzia è limitata al solo danno di quantità ad eccezione del prodotto noci per le quali verrà calcolato, per il solo rischio grandine, un danno di qualità sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti.

Le garanzie cessano tutte, nessuna esclusa, 20 giorni prima della maturazione di raccolta.

## Mele

	TABELLA QUALITÀ	A	B
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
a)	Illesi qualche o più lesioni minime tracce di ondulato lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale;	0	0
b)	Qualche lesione lieve numerose lesioni minime ondulato lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale;	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi qualche lesione media qualche lesione lieve non riparata ondulato medio deformazione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale cinghiatura di lieve estensione;	40	55
d)	Più lesioni medie qualche lesione notevole più e numerose lesioni lievi non riparate deformazione media ondulato notevole lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale cinghiatura di media estensione;	70	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli numerose lesioni medie lesioni medie o notevoli non riparate deformazione grave cinghiatura di notevole estensione.	90	90

Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

## Nettarine, Nettarine Precoci

	TABELLA QUALITÀ	A	B
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
a)	Illesi qualche lesione minima lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale;	0	0
b)	Più lesioni minime qualche lesione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq);	25	35
c)	Numerose lesioni minime più lesioni lievi qualche lesione media deformazione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq) cinghiatura di lieve estensione;	40	55
d)	Numerose lesioni lievi più lesioni medie qualche lesione notevole qualche lesione lieve non riparata deformazione media lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq) cinghiatura di media estensione;	70	75
e)	Numerose lesioni medie più o numerose lesioni notevoli più o numerose lesioni lievi non riparate lesioni medie o notevoli non riparate deformazione grave cinghiatura di notevole estensione.	90	90

Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Riguardo l'avversità eccesso di pioggia i danni indennizzabili saranno esclusivamente quelli riferibili a cracking in prossimità della raccolta.

## **Pere, Pere Precoci**

	<b>TABELLA QUALITÀ</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>	
a)	Illesi qualche o più lesioni minime lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale;	0	0
b)	Qualche lesione lieve numerose lesioni minime lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale;	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi qualche lesione media qualche lesione lieve non riparata deformazione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale cinghiatura di lieve estensione;	50	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate più lesioni medie qualche lesione notevole deformazione media lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale cinghiatura di media estensione;	80	80
e)	Numerose lesioni medie lesioni medie o notevoli non riparate più o numerose lesioni notevoli deformazione grave cinghiatura di notevole estensione.	90	90

*Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.*

*Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

## **Pesche, Pesche Precoci**

	<b>TABELLA QUALITÀ</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>	
a)	Illesi qualche lesione minima lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale;	0	0
b)	Più lesioni minime qualche lesione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq);	25	35
c)	Numerose lesioni minime più lesioni lievi qualche lesione media deformazione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq) cinghiatura di lieve estensione;	40	55
d)	Numerose lesioni lievi più lesioni medie qualche lesione notevole qualche lesione lieve non riparata deformazione media lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq) cinghiatura di media estensione;	70	75
e)	Numerose lesioni medie più o numerose lesioni notevoli più o numerose lesioni lievi non riparate lesioni medie o notevoli non riparate deformazione grave cinghiatura di notevole estensione.	90	90

*Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.*

*Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

Riguardo l'avversità eccesso di pioggia i danni indennizzabili saranno esclusivamente quelli riferibili a cracking in prossimità della raccolta.

## Susine, Susine Precoci

	<b>TABELLA QUALITÀ</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>	
a)	Illesi qualche lesione minima lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0	0
b)	Più lesioni minime qualche lesione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (susine 0,75 cmq)	25	35
c)	Numerose lesioni minime più lesioni lievi qualche lesione media deformazione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per 1,5 cmq) cinghiatura di lieve estensione	40	55
d)	Numerose lesioni lievi più lesioni medie qualche lesione notevole qualche lesione lieve non riparata deformazione media lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (susine 1,5 cmq) cinghiatura di media estensione	70	75
e)	Numerose lesioni medie più o numerose lesioni notevoli più o numerose lesioni lievi non riparate lesioni medie o notevoli non riparate deformazione grave cinghiatura di notevole estensione.	90	90

*Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.*

*Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

Riguardo l'avversità eccesso di pioggia i danni indennizzabili saranno esclusivamente quelli riferibili a cracking in prossimità della raccolta.

## UVA

**Art. 20** - In deroga a quanto previsto dall'Art. 1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree, tutte le garanzie (nessuna esclusa) operano dalla schiusa delle gemme.

### Uva da tavola

**Art. 21** - Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti.

<b>Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta</b>	<b>Coefficiente % massimo</b>
metà ed oltre di acini danneggiati	50
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

### Uva da vino

**Art. 22** - Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti.

L'assicurato può scegliere tra le tabelle per la classificazione convenzionale della qualità sottoindicate.

La scelta dovrà risultare dal certificato di assicurazione:

**TABELLA BASE/MAGGIORATA 002B000 (ex 402/502) – applicabile per combinazioni di garanzia per sole avversità di frequenza e/o accessorie**

<b>Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta</b>	0	10	20	30	40	50	60	70/100
<b>Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo</b>	0	4,5	10,5	15	22,5	30	45	60

La decorrenza della estensione della garanzia al danno di qualità per la tabella sopra riportata avverrà sempre successivamente alla formazione dell'acino e comunque dopo le seguenti date:

- Italia Settentrionale ore 12 del 20 Giugno
- Italia Centrale ore 12 del 15 Giugno
- Italia Meridionale e isole ore 12 del 10 Giugno

**TABELLA EXTRA 002C000 - (ex 802/902) – applicabile per combinazioni di garanzia per sole avversità di frequenza e/o accessorie**

<b>Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta</b>	0	10	20	30	40	50	60	70/100
<b>Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo</b>	0	7	14	21	33	50	58	60

La decorrenza della estensione della garanzia al danno di qualità per la tabella sopra riportata avverrà sempre successivamente alla formazione dell'acino e comunque dopo le seguenti date:

- Italia Settentrionale ore 12 del 20 Giugno
- Italia Centrale ore 12 del 15 Giugno
- Italia Meridionale e isole ore 12 del 10 Giugno

**TABELLA EXTRA 002C000 – applicabile per combinazioni di garanzia comprendenti le avversità catastrofali**

<b>Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta</b>	<b>Coefficiente % massimo</b>
metà ed oltre di acini danneggiati	50
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

La decorrenza della estensione della garanzia al danno di qualità per la sola tabella sopra riportata avverrà sempre successivamente alla formazione dell'acino (grano di pepe, fase bh 7).

**Art. 23 – Garanzia Eccesso di pioggia Uva da vino**

Per il prodotto Uva da vino, oltre alla perdita quantitativa conseguente a danni causati agli acini e da fenomeni di marcescenza che azzerano il valore intrinseco degli stessi, è compreso in garanzia anche il danno di qualità dovuto esclusivamente all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi e comporti un danno nei venti giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino.

Tale data di inizio della vendemmia verrà stabilita dalla cantina sociale di riferimento in cui sono ubicati i vigneti;

a decorrere da tale data termina la garanzia dell'evento eccesso di pioggia; le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalle cantine sociali. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente. Rimane comunque convenuto che nel caso la data di inizio vendemmia sia fissata in un momento in cui il livello di maturazione dell'uva sia oltremodo maggiore, la garanzia cessa alla data media di vendemmia delle varietà interessate a livello provinciale.

#### **Art. 24 - Denuncia di danno garanzia Eccesso di pioggia Uva da vino**

Pena la decadenza al diritto all'indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il sinistro da Eccesso di pioggia entro il termine della data di inizio vendemmia.

## OLIVE

**Art. 25** - Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree, tutte le garanzie (nessuna esclusa) operano dalla allegazione e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 giugno.

#### **Olive Da Olio**

**Art. 26** - Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti:

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illese; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90

**Art. 27** - Le garanzie cessano tutte, nessuna esclusa, 20 giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro le ore 12.00 del 01 ottobre.

#### **Olive Da Mensa**

**Art. 28** - Le garanzie cessano tutte, nessuna esclusa, 20 giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro le ore 12.00 del 01 ottobre.

**Art. 29** - Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti:

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illese segni di percossa ondulato	0
b)	Incisioni superficiali ammaccature	30
c)	Incisioni al mesocarpo ammaccature deformanti	60
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	90

*Drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

## VIVAI

**Art. 30** - In deroga a quanto previsto dall'Art. 1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree, tutte le garanzie (nessuna esclusa) operano dalla schiusa delle gemme e cessano alla caduta delle foglie e comunque non oltre il 20 ottobre.

Per i soggetti innestati e/o per gli astoni la garanzia opera dall'attecchimento dell'innesto/astone, comprovato

dalla presenza di radici vitali di neoformazione, e comunque non prima di 10 giorni dalla data di trapianto.

### **Piante madri di portainnesti di vite**

**Art. 31** - La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madri di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto.

**Art. 32** - Per ogni partita la descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata con l'indicazione:

- a) della varietà ovvero dell'incrocio;
- b) dell'età dell'impianto;
- c) della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- d) del numero di ceppi;
- e) le coordinate geografiche di ubicazione dell'appezzamento assicurato.

**Art. 33** - Le talee per le quali viene prestata la garanzia devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

**Art. 34** - In relazione a quanto disposto dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, Zurich risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia Eccesso di Pioviggia sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni intense.

**Art. 35** - La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 20% per il rischio Grandine e/o Vento Forte. Per tutti gli altri rischi in garanzia l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

**Art. 36** - I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Grandine e Vento Forte, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 75% della Somma Assicurata.
- per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

**Art. 37** - Il danno di quantità si determina ai sensi dell'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della seguente tabella da calcolare sul prodotto residuo.

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Talee illese e/o con segni di percossa	0
b)	Lesioni alla corteccia e/o al cambio singola lesione rimarginata al cilindro centrale	5
c)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	25
d)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, singola lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	40
e)	Numerose lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75
f)	Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo.	90

Talee non utilizzabili a causa di numerose lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo e talee non ottenute per stroncamento vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

### **Nesti o marze di vite**

**Art. 38** - La garanzia concerne i nesti (marze) ottenibili da sarmenti di viti certificate, immuni da ogni malattia tara o difetto ed utilizzabili per produrre talee innestate.

I nesti per i quali viene prestata la garanzia si identificano con la gemma vitale e con i corrispondenti cm. 3,5 di sarmento, di cui 2,5 cm sotto la gemma e 1,0 cm sopra la gemma.

- per ogni partita la descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata con l'indicazione del vitigno e del numero di ceppi per vitigno;
- le coordinate geografiche di ubicazione dell'apezzamento assicurato.

**Art. 39** - In relazione a quanto disposto dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, Zurich risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

**Art. 40** - La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 20% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi Grandine e/o Vento Forte. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola o congiunta, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

**Art. 41** - I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Grandine e Vento Forte, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari all'80% della Somma Assicurata.
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

**Art. 42** - Il danno di quantità si determina ai sensi dell'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della seguente tabella da calcolare sul prodotto residuo.

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Nesti illesi, nesti con lesioni alla corteccia	0
b)	Nesti con lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	40
c)	Nesti con lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo.	90

Lesioni che abbiano prodotto accecamento della gemma e gemme non ottenute per stroncamento del tralcio vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

### **Barbatelle innestate e/o franche di vite**

**Art. 43** - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa.

Oltre alla descrizione del prodotto assicurato, per ogni partita deve essere tassativamente riportato sul documento contrattuale:

- la data di trapianto;
- per gli innesti talea, la combinazione di innesto (vitigno e porta-innesto);
- per le talee franche, il porta-innesto;
- le coordinate geografiche di ubicazione dell'apezzamento assicurato.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di saldatura dell'innesto ed almeno un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare almeno un germoglio vitale.

**Art. 44** - Il quantitativo assicurabile per partita, non può essere superiore al numero di barbatelle ottenibili rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa, e comunque non può essere superiore alla percentuale massima dell'85% del numero di innesti talea o talee franche trapiantate.

**Art. 45** - In relazione a quanto disposto dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, Zurich risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia Eccesso di Pioggia sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni intense.

**Art. 46** - La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 20% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi Grandine e/o Vento Forte. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola o congiunta, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

**Art. 47** - I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Grandine e Vento Forte, in forma singola o associata, nessun limite;
- per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

**Art. 48** - Il danno di quantità si determina ai sensi dell'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della seguente tabella da calcolare sul prodotto residuo. La porzione di tralcio che viene valutata ai fini dell'eventuale danno di qualità è quella in cui sono presenti le prime tre gemme fertili. In presenza di più tralci vitali e ben lignificati, per la valutazione del danno si prende in considerazione il tralcio che presenta il coefficiente di danno di minore entità.

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Barbatelle illese e/o con segni di percossa	0
b)	Lesioni rimarginate interessanti la corteccia e/o il cambio	10
c)	Lesioni rimarginate interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale	50
d)	Lesioni non rimarginate interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale.	75

Barbatelle distrutte ovvero barbatelle con lesioni/percosse sul punto di innesto tali da compromettere la saldatura tra bionti, asportazione totale dei germogli e contestuale assenza di ricacci lignificati e pertanto non utilizzabili vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

### **Vivai di piante da frutto e di olivo**

**Art. 49** - La garanzia è prestata per astoni rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa.

Oltre alla descrizione del prodotto assicurato, per ogni partita deve essere tassativamente riportato sul documento contrattuale:

- la data di trapianto;
- per gli innesti talea, la combinazione di innesto;
- le coordinate geografiche di ubicazione dell'appezzamento assicurato.

Gli innesti per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di saldatura dell'innesto.

La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo COLTIVATE in vivaio con esclusione di quelle di 3 anni ed oltre.

**Art. 50** - Il danno di quantità si determina ai sensi dell'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della seguente tabella da calcolare sul prodotto residuo.

# Coltivazioni in appezzamenti dotati di sistemi antrigrandine e/o antibrina

Le garanzie grandine e gelo/brina riguardano le produzioni pendenti coltivate in appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva, reti antigrandine e/o impianti antibrina, in piena efficienza e operanti secondo la prassi di buona agricoltura.

La garanzia gelo/brina è attiva negli appezzamenti dotati di impianto antibrina solo in caso di malfunzionamento (inefficacia) dell'impianto non imputabile a negligenza dell'assicurato.

La garanzia grandine è attiva negli appezzamenti dotati di impianto antigrandine (rete) e opera esclusivamente nei periodi in cui la rete non è aperta. Detti periodi sono stabiliti convenzionalmente tra l'allegazione e la data fissa del 15 maggio e dai 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta fino al termine della stessa

I danni causati dalla grandine al prodotto assicurato in conseguenza del danneggiamento dell'impianto antigrandine sono compresi i danni conseguenti al crollo della rete antigrandine o di parte della stessa, imputabili alle avversità oggetto di garanzia, fino alle 48 ore immediatamente successive all'evento.

L'esistenza di impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione che ne costituisce unico mezzo di prova. Nel certificato deve essere dichiarato anche l'anno di realizzazione dell'impianto stesso

Qualora l'impianto antigrandine presente sia di età superiore ai 10 anni, verrà applicato un ulteriore scoperto al danno delle colture assicurate protette dall'impianto stesso del 30%.

## Assicurazione di nuovi impianti di prodotti frutta e uva

### PRODOTTO FRUTTA E UVA

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura, purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione di Zurich secondo quanto previsto dalla Convenzione.

Per i nuovi impianti non ancora in piena produzione, il risultato della produzione viene CONVENZIONALMENTE stabilito come segue:

<b>POMACEE, FICHI, CACHI</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

<b>DRUPACEE-ACTINIDIA</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

<b>MANDORLE</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

<b>NOCCIOLE</b>	
1° - 2° - 3° - 4°	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

<b>NOCI</b>	
1° - 2° - 3°	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

<b>UVA DA TAVOLA</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

<b>UVA DA VINO</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

## Definizioni e criteri di liquidazione danni alla frutta

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura, purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Compagnia secondo quanto previsto dalla Convenzione.

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

**A) LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

- **MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
- **LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm<sup>2</sup> e fino a 40 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm<sup>2</sup> e sino a 100 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

N.B.: 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

#### B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

	Drupacee e actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

**C) ONDULAZIONE:** fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

**TRACCIA:** è determinata da non più di una lesione lieve;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì a non più di una lesione media;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

**NOTEVOLE:** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

**D) DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

**GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Fermo il disposto dell'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine.

**E) LESIONE RIPARATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

#### F) FRUTTO DISTRUTTO

E' quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine.

**G) ALTERAZIONE DELL'EPICARPO** (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione, scottatura);

**TRACCIA:** la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

**NOTEVOLE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**H) RUGGINOSITA':** lesioni istologiche, interessanti l'epidermide, riparate poi da successivi processi di suberificazione.

**I) AMMACCATURA:** compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

**L) SCOTTATURA:** lesioni istologiche superficiali causate dall'incidenza diretta dei raggi solari, interessanti l'epidermide, tali da provocare cromatiche e/o necrosi dell'epicarpo.

**M) CINGHIATURA:** anello rugginoso interessante l'intera o la parziale circonferenza del frutto, dovuta a lesioni istologiche superficiali causate dal gelo.

A seconda della superficie del frutto interessata dal fenomeno, la cinghiatura si classifica in:

**LIEVE:** interessamento della circonferenza fino a 45°

**MEDIA:** interessamento della circonferenza da 45° a 135°

**NOTEVOLE:** interessamento della circonferenza oltre i 135°

## Definizioni: cachi - fichi

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

### A) INCISIONI

**LIEVI AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

**MEDIE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

**PROFONDE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2a metà del mesocarpo.

### B) FREQUENZA DELLE INCISIONI:

Lesioni	
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ'	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.

Per quanto riguarda la marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## Definizioni: vivai piante da frutto pomacee, drupacee ed actinidia

### A) DEFINIZIONI

**LESIONE:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

**LACERAZIONE:** ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

**SVETTAMENTO:** rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

**STRONCATURA:** rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

### B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni / Lacerazioni
RADA	Fino a 8
QUALCHE	Da 9 fino a 14
NUMEROSE	Oltre 14

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm.50 a cm.100 per il pero;
- cm.60 a cm.110 per il melo;
- cm.40 per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

## Definizioni: vivai di pioppi

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e/o vento forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

### A) DEFINIZIONI

**LESIONE RIMARGINATA:** ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione;

**LESIONE NON RIMARGINATA:** ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte;

**SVETTAMENTO:** rottura e/o curvatura della cima dell'astone causata da grandine e/o vento forte;  
**CURVATURA LIEVE:** freccia o disassamento dall'asse da 3 a 10 cm (intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa);  
**CURVATURA GRAVE:** freccia o disassamento dall'asse oltre 10 cm. La lesione deve interessare esclusivamente l'astone centrale;

## **B) FREQUENZA**

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

<b>Lesioni</b>	
<b>QUALCHE</b>	<b>Fino a 12</b>
<b>PIÙ'</b>	<b>Da 12 fino a 20</b>
<b>NUMEROSE</b>	<b>Oltre 20</b>

## Condizioni speciali per le coltivazioni erbacee

### **Art. 1 – Decorrenza delle garanzie**

Tutte le garanzie (nessuna esclusa) riguardano un solo ciclo produttivo ed hanno inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per alcuni prodotti e/o garanzie, sono previste delle deroghe e/o restrizioni.

### **Art. 2 - Danni da Vento forte da cose trasportate**

Nella garanzia vento forte sono sempre compresi i danni al prodotto provocati da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso.

### **Art. 3 - Scadenza garanzia Eccesso di pioggia**

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali per Colture Erbacee a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 10 ottobre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Nella garanzia eccesso di pioggia sono compresi i danni causati da nubifragi alle colture seminate e/o trapiantate per effetto meccanico e i danni da asfissia radicale.

### **Art. 4 - Scadenza garanzia Eccesso di neve**

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali per Colture Erbacee a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 10 novembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

### **Art. 5 - Oggetto della garanzia Colpo di sole e Ondata di calore**

Nella garanzia colpo di sole sono compresi i danni da avvizzimento, da scottatura/allessatura del prodotto assicurato.

### **Art. 6 - Decorrenza garanzia Colpo di sole e Ondata di calore**

A parziale modifica dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 15 giugno di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

### **Art. 7 - Scadenza garanzia Colpo di sole e Ondata di calore**

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Erbacee a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 5 settembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

### **Art. 8 - Oggetto della garanzia Vento caldo**

La garanzia vento caldo comprende i danni da avvizzimento, da scottatura/allessatura del prodotto assicurato.

**Art. 9 – Decorrenza garanzia Vento caldo**

In riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante prima del 15 giugno di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

**Art. 10 - Scadenza garanzia Vento caldo**

In riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa 20 giorni prima della fase di maturazione di raccolta e, comunque, non oltre il 20 settembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

**Art. 11 - Decorrenza garanzia Sbalzo termico**

A parziale modifica dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 1° aprile di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

**Art. 12 - Scadenza Garanzia Sbalzo termico**

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Erbacee a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 1° ottobre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

**Art. 13 – Decorrenza garanzia Gelo e Brina**

Fermo il disposto dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà operante prima delle ore 12,00 del 15 marzo di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

**Art. 14 – Scadenza garanzia Gelo e Brina**

In riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa per tutti i prodotti il 15 maggio di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

**Art. 15 - Oggetto della garanzia Siccità**

In riferimento all'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per tutti i prodotti la garanzia riguarda la perdita di quantità e sono da considerarsi in garanzia esclusivamente i danni alle colture irrigue.

Nel certificato dovrà essere indicato se la coltivazione è soggetta a irrigazione. Se la produzione è irrigua la garanzia è operante esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni e pozzi;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

**Art. 16 - Decorrenza garanzia Siccità**

A integrazione dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 10 giugno di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

**Art. 17 - Scadenza garanzia Siccità**

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Erbacee a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 5 settembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

**Art. 18 - Oggetto della garanzia Alluvione**

In riferimento all'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per tutti i prodotti la garanzia riguarda la sola perdita di quantità.

## CEREALI

**Art. 19 - Scadenza garanzia Vento forte**

Per i cereali a paglia la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione di raccolta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 25 giugno di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Per il prodotto Mais la garanzia cessa dalla fase fenologica detta "del punto nero" della cariosside e, comunque, non oltre il 10 ottobre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

### **Mais da insilaggio**

**Art. 20 - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa** ed è estesa al danno di qualità.

**Art. 21** - Il danno di qualità è convenzionalmente riconosciuto sul prodotto residuo dopo computato il danno di quantità con l'applicazione della tabella che segue operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:

Percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	6	8	10	12	18	20

### **Mais dolce**

**Art. 22 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce"** ed è estesa al danno di qualità.

**Art. 23 - Il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità assicurate che si verificano nei trenta giorni che seguono la formazione delle cariossidi** ed è CONVENZIONALMENTE liquidato sul prodotto residuo, dopo computato il danno di quantità, con l'applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:

Percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	5	60

## RISO

### **Art. 24 - Scadenza garanzia Vento forte**

La garanzia cessa dalla fase fenologica di maturazione cerosa e, comunque, non oltre il 30 settembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

**Art. 25** - In riferimento alla definizione di Sbalzo Termico, si stabilisce che per il prodotto riso sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al disotto dei 12 gradi centigradi, verificatasi nel periodo della fioritura e che abbiano causato sterilità. Sono quindi esclusi i danni da sterilità conseguenti ad altre cause.

## CUCURBITACEE

### **Cocomeri e meloni**

**Art. 26** - Per ogni Partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del Prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto e le coordinate geografiche di ubicazione dell'appezzamento assicurato.

Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati Partite a sé stanti.

**Art. 27** - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa:

- per le coltivazioni forzate e semi-forzate al 15 agosto per l'Italia Settentrionale e al 10 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto, al 31 agosto per l'Italia Settentrionale e al 20 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni tardive (con trapianto successivo al 15 giugno): al 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

**Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni**

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi qualche incisione all'epicarpo decolorazioni lievi dell'epicarpo	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo deformazioni leggere decolorazioni medie dell'epicarpo bruciature lievi dell'epicarpo	30
c)	Incisioni medie al mesocarpo deformazioni medie decolorazioni notevoli dell'epicarpo bruciature medie dell'epicarpo	55
d)	Incisioni profonde al mesocarpo deformazioni gravi bruciature notevoli dell'epicarpo	80
e)	Deformazioni molto gravi.	90

**Cocomeri varietà Sugar Baby e simili**

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi qualche incisione all'epicarpo decolorazioni lievi dell'epicarpo	0
b)	Incisioni all'epicarpo decolorazioni medie dell'epicarpo bruciature lievi dell'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo deformazioni leggere decolorazioni notevoli dell'epicarpo bruciature medie dell'epicarpo	40
d)	Incisioni medie al mesocarpo deformazioni medie bruciature notevoli dell'epicarpo	80

**Cetrioli, zucchine e zucche**

**Art. 28** - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa al:

- 15 settembre per l'Italia Settentrionale;
- 15 ottobre per l'Italia Centrale;
- 10 novembre per l'Italia Meridionale e le Isole.

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella:

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi segni di percossa qualche incisione all'epicarpo placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo deformazioni leggere placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo deformazioni medie placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo bruciature medie dell'epicarpo	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo deformazioni gravi o molto gravi bruciature notevoli dell'epicarpo	75

# FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

**Art. 29** - La garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali.

**Art. 30** - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque al 15 settembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

**Art. 31** - Per ogni Partita devono essere indicati oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di trapianto o, per le colture poliennali, di presumibile ripresa vegetativa;
- lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla);
- la fioritura della specie (unifera o rifiorente).

Per le fragole, i fragoloni e le altre specie rifiorenti gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati Partite a sè stanti.

Dopo aver accertato il danno di quantità limitatamente al rischio grandine, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti. Per i rimanenti rischi la garanzia è limitata al solo danno di quantità:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità deformazioni lievi	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità deformazioni medie	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità deformazioni gravi.	90

*Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

## INDUSTRIALI

### **Barbabietola da zucchero (radice)**

**Art. 32** - La garanzia prevede anche il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione nei termini sotto riportati:

EPOCA DEL SINISTRO DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1a GIUGNO	=	2	5	7	8	1	12	14	16
2a GIUGNO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
3a GIUGNO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
1a LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
2a LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
3a LUGLIO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
1a AGOSTO	=	2	5	7	8	10	15	14	16
2a AGOSTO	=	=	=	5	6	8	9	10	12
3a AGOSTO	=	=	=	=	5	6	8	9	10
1a SETTEM.	=	=	=	=	=	5	6	7	8
2a SETTEM.	=	=	=	=	=	=	5	6	6

## Tabacco

**Art. 33** - Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme dell'Unione Europea.

**Art. 34** - Per ogni Partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

**Art. 35** - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima del momento in cui si è verificato il danno oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

**Art. 36** - Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l'opportunità o la necessità di recisione per allevamento di seconda vegetazione, **l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire la Direzione di Zurich - Ramo Grandine** - a mezzo telegramma o PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it perché disponga d'urgenza il sopralluogo peritale.

Qualora siano trascorsi tre giorni oltre quello dell'avviso senza che Zurich abbia provveduto, resta facoltà all'Assicurato (in deroga all'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione) di eseguire la cimatura **purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale della Partita**. In ogni caso resta convenuto che:

- a) deve essere liquidato il solo danno causato dalle avversità assicurate sul prodotto allo stato verde, ancorché l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;
- b) nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.

## LEGUMI

### Piselli

**Art. 37** - Per ogni partita devono essere indicate nel Certificato di assicurazione, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di semina;
- la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme secco.

**Art. 38** - Nel caso in cui, a seguito di danni da Avversità assicurate, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

**Art. 39** - In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, e **limitatamente al pisello secco**, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio. Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data del taglio o dell'estirpazione a Zurich mediante telegramma, fax, e-mail.

### Fagiolini

**Art. 40** - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione della data di semina e della destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco.

### Fagioli

**Art. 41** - Per ogni Partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di semina;
- la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco o seme secco.

**Art. 42** - Nel caso in cui, a seguito di danni da Avversità assicurate, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, industria conserviera o consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

**Art. 43** - In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e limitatamente al fagiolo secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio. Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data del taglio o dell'estirpazione a Zurich mediante telegramma, fax, e-mail.

## ORTICOLE

### **Cavolfiori (pianta), Cavolo verza (pianta), Cavolo cappuccio (pianta)**

**Art. 44** - Per ogni Partita deve essere indicata la data di semina o di trapianto.

**Art. 45** - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

### **Insalata (pianta), Radicchio (pianta)**

**Art. 46** - L'Assicurato dichiara che gli appezzamenti descritti nel Certificato di assicurazione sono stati seminati il ..... o trapiantati il ..... **La coltura si intende assicurata per un solo ciclo produttivo.**

**Art. 47** - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

### **Porro (pianta), Cipolla (bulbo), Aglio (bulbo)**

**Art. 48** - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto. Per i prodotti aglio e cipolla, la garanzia è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i sette giorni successivi a quello di raccolta. **Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data dell'estirpazione a Zurich mediante telegramma, fax, e-mail.**

Limitatamente al **prodotto Cipolla** dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella:

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Bulbi illesi	0
b)	Una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato	20
c)	Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa	40
d)	Una o più lesioni oltre la prima tunica carnosa	60

### **Bietola da coste e da foglie**

**Art. 49** - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

### **Pomodoro**

**Art. 50** - Per ogni partita, limitatamente al Pomodoro da Industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione.

La garanzia ha inizio all'emergenza in caso di semina o attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla, e comunque non prima del 1° aprile, e termina alle ore 12 del:

- 110° giorno dalla data di trapianto o 140° giorno successivo alla data di semina e comunque alle ore 12.00 del 30 Settembre per l'Italia Settentrionale;

- 110° giorno dalla data di trapianto o 140° giorno successivo alla data di semina e comunque alle ore 12.00 del 20 settembre per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare.

**Art. 51** - Per ogni Partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la destinazione;
- la data di semina o di trapianto;
- la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione), limitatamente al pomodoro da industria.

**Limitatamente al Pomodoro Pelato** la garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Fiori (*) e bacche illese depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0
b)	Qualche ammaccatura lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4	20
c)	Più ammaccature lesioni non cicatrizzate all'epicarpo lesioni lievi al mesocarpo deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3	40
d)	Lesioni medie al mesocarpo deformazioni medie	65
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo.	80

*Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

#### **Pomodoro da Tavola**

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c)	Più ammaccature lesioni non cicatrizzate all'epicarpo	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo deformazioni leggere	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo deformazioni medie	80
f)	Lesioni profonde al mesocarpo deformazioni gravi.	90

*Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

**Limitatamente al Pomodoro da Industria** la garanzia riguarda soltanto il prodotto destinato alla produzione di:

- pelati;
- concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

In caso di raccolta scalare ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto sono considerati partite a sé stanti.

#### **Peperoni**

**Art. 52** - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato, fermo restando quanto disposto all'ultimo comma dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per i prodotti coltivati nelle regioni Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio la garanzia si estingue

secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:

Giorni dal trapianto	Scaglioni di raccolto progressivo minimo e relative percentuali di prodotto asportato		% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)	
	Normale (')	Tardivo (')	Normale (')	Tardivo (')
110	20	10	20	10
130	30	20	50	30
140	30	20	80	50
150	20	25	100	75
160	=	25	=	100

(\*) Per giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

(') **Si considera normale il prodotto trapiantato entro il 5.6 e tardivo quello trapiantato successivamente a tale data.**

Per ogni Partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere frutti lievemente deformati lievi bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate frutti mediamente deformati medie bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso frutti gravemente deformati bruciature interessanti il mesocarpo	60
e)	Incisioni profonde al mesocarpo deformazioni gravi.	90

*I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

### **Melanzane**

**Art. 53** - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato secondo gli scaglioni presente nella seguente tabella:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative percentuali di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(\*\*) Per giorni di trapianto intermedi si calcoleranno valori interpolati.

**Art. 54** - La descrizione del prodotto assicurato nel Certificato di assicurazione deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione della data di trapianto.

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella:

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Fiori e frutti illesi segni di percossa allo strato cuticolare senza compressione dei tessuti	0
b)	Incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo deformazioni medie	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo deformazioni gravi	75
f)	Deformazioni molto gravi.	90

*I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

## PORTASEME

### **Prodotto bietola da seme (seme bietola da zucchero)**

**Art. 55** - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico; monogerme meccanico; plurigerme.

**Art. 56** - Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante portaseme.

**Art. 57** - In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: mietitura, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio. Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data del taglio o dell'estirpazione a Zurich mediante telegramma, fax, e-mail.

### **Semi piante ortensi (bietola rossa, carote, cavolfiore, cavolo verza, cavolo cappuccio, cipolla, porro, ravanello)**

**Art. 58** - In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio. Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data del taglio o dell'estirpazione a Zurich mediante telegramma, fax, e-mail.

### **Semi di piante foraggere (erba medica, trifogli vari, ecc)**

**Art. 59** - In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio. Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data del taglio o dell'estirpazione a Zurich mediante telegramma, fax, e-mail.

## **Mais da seme**

**Art. 60** - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione.

**Art. 61** - La garanzia si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme oggetto dell'incrocio ed il danno di qualità sul prodotto residuo, una volta computato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE riconosciuto solo per le avversità assicurate che si verificano nei 30 giorni che precedono e seguono la fioritura e liquidato con l'applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:

<b>Percentuale di perdita di quantità</b>	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
<b>Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo</b>	0	2	4	10	15	20	30	40	50

**Art. 62** - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme del cui prodotto si garantisce la copertura e della data di semina di ciascun appezzamento.

**Zurich Insurance plc**

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.1506.SET INFORMATIVO - ed. 02.2021 Grandine e awersità atmosferiche



**ZURICH**<sup>®</sup>





ALL 2 CONVENZIONE 2021 CONDIFESA VR CODIVE 0606A - ZURICH 864 TARIFFA LAZIO 2021

Regione	Provincia	Comune	Gruppo prodotto	Prodotto	Cod. Prodotto	Cod. Tabella	Franchezza Min. €/q*	GRANDINE fr. 10%	GRANDINE fr. 15%	GRANDINE fr. 20%	GRANDINE fr. 30%	
					Agev	Int	Agev	Int	Agev	Int	Agev	Int
LAZIO	ROMA	ZAGAROLO	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	13,13	2,32	11,16	1,97	9,58	1,69
LAZIO	ROMA	ZAGAROLO	UVA TAVOLA	UVA TAVOLA	003	C19	14,81	1,64	12,59	1,39	10,81	1,20
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	FRUTTA	ACTINIDIA	100	B			8,30	0,92	7,12	0,79
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	FRUTTA	ACTINIDIA	100	C01			8,30	0,92	7,12	0,79
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	FRUTTA	ALBICOCCHE	093	B			10,81	1,20	9,27	1,03
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	FRUTTA	ALBICOCCHE	093	C02			10,81	1,20	9,27	1,03
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	FRUTTA	ALBICOCCHE	093	C02			10,94	1,22	9,38	1,05
LAZIO	VITERBO	CANINO	FRUTTA	ALBICOCCHE	093	C02			10,94	1,22	9,38	1,05
LAZIO	VITERBO	CANINO	CEREALI MINORI	AVENA	401	C43	3,86	0,97	14,74	1,64	12,94	1,41
LAZIO	VITERBO	CANINO	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO	901	H10	3,94	0,98	3,30	0,82	2,83	0,71
LAZIO	VITERBO	TUSCANIA	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO	901	H10	3,94	0,98	3,30	0,82	2,83	0,71
LAZIO	VITERBO	VITERBO	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO	901	H10	2,79	0,70	2,37	0,60	2,04	0,51
LAZIO	VITERBO	CANINO	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO Qualità	901	H10	3,70	0,92	3,15	0,78	2,70	0,67
LAZIO	VITERBO	CANINO	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO Qualità	901	H10	3,83	0,95	3,29	0,82	2,88	0,72
LAZIO	VITERBO	CANINO	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO Qualità	901	H10	4,50	1,12	3,83	0,95	3,29	0,82
LAZIO	VITERBO	CANINO	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO Qualità	901	H10	3,18	0,80	2,70	0,68	2,32	0,58
LAZIO	VITERBO	CANINO	CEREALI MINORI	FRUMENTO TENERO	001	H11	4,22	1,06	3,59	0,90	3,08	0,77
LAZIO	VITERBO	CANINO	CEREALI MINORI	FRUMENTO TENERO Qualità	001	H11	3,90	0,98	3,32	0,83	2,85	0,72
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	4,46	1,12	3,79	0,95	3,26	0,82
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	10,64	1,18	10,64	1,18	9,13	1,01
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	9,13	1,18	10,64	1,18	9,13	1,01
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	FRUTTA	NETTARINE PRECOCI	987	C06	14,42	1,60	12,97	1,37	10,84	1,20
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	FRUTTA	NETTARINE PRECOCI	987	C06	9,70	1,08	8,32	0,93	7,29	0,81
LAZIO	VITERBO	VITERBO	FRUTTA	NETTARINE PRECOCI	987	C06	9,70	1,08	8,32	0,93	7,29	0,81
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	FRUTTA	NETTARINE PRECOCI	987	C06	13,81	1,53	11,85	1,31	10,39	1,15
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	FRUTTA	NETTARINE PRECOCI	987	C06	11,33	1,26	9,72	1,08	8,52	0,95
LAZIO	VITERBO	CORCHIANO	FRUTTA	NOCCIOLE	080	C59	11,33	1,26	9,72	1,08	8,52	0,95
LAZIO	VITERBO	CANINO	CEREALI MINORI	ORZO	601	C29	3,88	0,97	3,30	0,82	2,83	0,71
LAZIO	VITERBO	TUSCANIA	CEREALI MINORI	ORZO	601	C29	2,74	0,69	2,33	0,59	2,00	0,50
LAZIO	VITERBO	VITERBO	CEREALI MINORI	ORZO	601	C29	4,08	1,02	3,47	0,87	2,98	0,74
LAZIO	VITERBO	CANINO	CEREALI MINORI	ORZO Qualità	601	C29	4,45	1,11	3,78	0,94	3,25	0,81
LAZIO	VITERBO	TUSCANIA	CEREALI MINORI	ORZO Qualità	601	C29	3,14	0,78	2,67	0,66	2,29	0,57
LAZIO	VITERBO	VITERBO	CEREALI MINORI	ORZO Qualità	601	C29	3,96	0,98	3,36	0,89	2,90	0,74
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	FRUTTA	PESCHE	087	C09	6,59	0,95	5,59	0,85	4,80	0,68
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	FRUTTA	PESCHE	087	C09	7,37	0,95	6,37	0,81	5,46	0,71
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	FRUTTA	PESCHE	087	C09	6,59	0,95	5,59	0,85	4,80	0,68
LAZIO	VITERBO	VITERBO	FRUTTA	PESCHE PRECOCI	871	C09	12,97	1,44	11,13	1,24	9,75	1,08
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	FRUTTA	PESCHE PRECOCI	871	C09	8,59	0,95	7,37	0,81	6,46	0,71
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	FRUTTA	PESCHE PRECOCI	871	C09	15,64	1,74	13,42	1,49	11,76	1,31
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	FRUTTA	SUSINE	091	C16	11,39	1,27	9,77	1,09	8,57	0,96
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	FRUTTA	SUSINE	091	C16	11,39	1,27	9,77	1,09	8,57	0,96
LAZIO	VITERBO	VITERBO	FRUTTA	SUSINE	091	C16	13,94	1,55	11,96	1,33	10,48	1,17
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	FRUTTA	SUSINE	091	C16	9,94	0,70	8,39	0,60	7,29	0,52
LAZIO	VITERBO	CORCHIANO	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	4,64	0,82	3,94	0,70	3,39	0,60
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	5,25	0,93	4,46	0,79	3,83	0,68
LAZIO	VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	4,64	0,82	3,94	0,70	3,39	0,60
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	4,67	0,82	3,97	0,70	3,41	0,60
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	6,13	1,44	5,81	1,22	5,39	1,05
LAZIO	VITERBO	CORCHIANO	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	5,30	0,94	4,51	0,80	3,97	0,69
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	6,02	1,06	5,12	0,90	4,39	0,77
LAZIO	VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	5,90	0,94	4,51	0,80	3,97	0,69
LAZIO	VITERBO	VITERBO	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	5,34	0,94	4,54	0,80	3,90	0,69
LAZIO	VITERBO	VITERBO	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	9,33	1,63	7,95	1,40	6,81	1,20





ALL 2 CONVENZIONE 2021 CONDIFFESA VR CODIVE 0606A - ZURICH 864 - TARIFFA LAZIO 2021

Regione	Provincia	Comune	Cod. Comune	Gruppo prodotto	Prodotto	Cod. Prodotto	Cod. Prodotto	Emballaggio Min. Gr. Eff.	Tabella	VENTO fr. 10%		VENTO fr. 15%		VENTO fr. 20%		VENTO fr. 30%	
										Agev	Int	Agev	Int	Agev	Int	Agev	Int
LAZIO	ROMA	ZAGAROLO	58114	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	0,85	0,15	0,72	0,13	0,62	0,11	0,54	0,10
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	58114	UVA TAVOLA	UVA TAVOLA	009	C19	10	Asensza di Tab	0,90	0,10	0,77	0,09	0,66	0,07	0,58	0,06
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	56036	FRUTTA	ACTINIDIA	100	C01	15	B			1,80	0,20	1,54	0,17	1,35	0,15
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	FRUTTA	ACTINIDIA	100	C01	15	B			1,80	0,20	1,54	0,17	1,35	0,15
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	56036	FRUTTA	ALBICOCCHE	089	C02	15	B			0,90	0,30	0,77	0,09	0,68	0,08
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	FRUTTA	ALBICOCCHE	089	C02	15	B			0,90	0,30	0,77	0,09	0,68	0,08
LAZIO	VITERBO	CANINO	56036	FRUTTA	AVENA	401	C43	10	Asensza di Tab	1,20	0,30	1,02	0,26	0,88	0,22	0,77	0,19
LAZIO	VITERBO	CANINO	56036	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO	901	H10	10	Asensza di Tab	1,20	0,30	1,02	0,26	0,88	0,22	0,77	0,19
LAZIO	VITERBO	CANINO	56036	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO	901	H10	10	Asensza di Tab	1,20	0,30	1,02	0,26	0,88	0,22	0,77	0,19
LAZIO	VITERBO	CANINO	56036	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO	901	H10	10	Asensza di Tab	1,20	0,30	1,02	0,26	0,88	0,22	0,77	0,19
LAZIO	VITERBO	CANINO	56036	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO Qualità	901	H10	10	Z	1,20	0,30	1,02	0,26	0,88	0,22	0,77	0,19
LAZIO	VITERBO	CANINO	56036	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO Qualità	901	H10	10	Z	1,20	0,30	1,02	0,26	0,88	0,22	0,77	0,19
LAZIO	VITERBO	CANINO	56036	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO Qualità	901	H10	10	Z	1,20	0,30	1,02	0,26	0,88	0,22	0,77	0,19
LAZIO	VITERBO	CANINO	56036	CEREALI MINORI	FRUMENTO TENERO	001	H11	10	Asensza di Tab	1,20	0,30	1,02	0,26	0,88	0,22	0,77	0,19
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	56036	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B	1,20	0,30	1,02	0,26	0,88	0,22	0,77	0,19
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B			0,90	0,30	0,77	0,09	0,68	0,08
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	56036	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B			0,90	0,30	0,77	0,09	0,68	0,08
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	56036	FRUTTA	NETTARINE PRECOCI	987	C06	15	B			0,90	0,30	0,77	0,09	0,68	0,08
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	FRUTTA	NETTARINE PRECOCI	987	C06	15	B			0,90	0,30	0,77	0,09	0,68	0,08
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	56036	FRUTTA	NETTARINE PRECOCI	987	C06	15	B			0,90	0,30	0,77	0,09	0,68	0,08
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	56036	FRUTTA	NOCCIOLE	080	C59	15	B			1,80	0,20	1,54	0,17	1,35	0,15
LAZIO	VITERBO	CORCHIANO	56036	FRUTTA	NOCCIOLE	080	C59	15	B			1,80	0,20	1,54	0,17	1,35	0,15
LAZIO	VITERBO	CANINO	56036	CEREALI MINORI	ORZO	601	C29	10	Asensza di Tab			1,20	0,30	1,02	0,26	0,88	0,22
LAZIO	VITERBO	TUSCANIA	56036	CEREALI MINORI	ORZO	601	C29	10	Asensza di Tab	1,20	0,30	1,02	0,26	0,88	0,22	0,77	0,19
LAZIO	VITERBO	VITERBO	56036	CEREALI MINORI	ORZO	601	C29	10	Asensza di Tab	1,20	0,30	1,02	0,26	0,88	0,22	0,77	0,19
LAZIO	VITERBO	CANINO	56036	CEREALI MINORI	ORZO Qualità	601	C29	10	Asensza di Tab	1,20	0,30	1,02	0,26	0,88	0,22	0,77	0,19
LAZIO	VITERBO	TUSCANIA	56036	CEREALI MINORI	ORZO Qualità	601	C29	10	Asensza di Tab	1,20	0,30	1,02	0,26	0,88	0,22	0,77	0,19
LAZIO	VITERBO	VITERBO	56036	CEREALI MINORI	ORZO Qualità	601	C29	10	Asensza di Tab	1,20	0,30	1,02	0,26	0,88	0,22	0,77	0,19
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	56036	FRUTTA	PESCHE	087	C09	15	B	1,20	0,30	1,02	0,26	0,88	0,22	0,77	0,19
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	FRUTTA	PESCHE	087	C09	15	B			0,90	0,30	0,77	0,09	0,68	0,08
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	56036	FRUTTA	PESCHE PRECOCI	871	C10	15	B			0,90	0,30	0,77	0,09	0,68	0,08
LAZIO	VITERBO	VITERBO	56036	FRUTTA	PESCHE PRECOCI	871	C10	15	B			0,90	0,30	0,77	0,09	0,68	0,08
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	56036	FRUTTA	PESCHE PRECOCI	871	C10	15	B			0,90	0,30	0,77	0,09	0,68	0,08
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	56036	FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B			0,90	0,30	0,77	0,09	0,68	0,08
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B			0,90	0,30	0,77	0,09	0,68	0,08
LAZIO	VITERBO	VITERBO	56036	FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B			0,90	0,30	0,77	0,09	0,68	0,08
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	56036	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	0,85	0,15	0,72	0,13	0,62	0,11	0,54	0,10
LAZIO	VITERBO	CORCHIANO	56036	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	0,85	0,15	0,72	0,13	0,62	0,11	0,54	0,10
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	0,85	0,15	0,72	0,13	0,62	0,11	0,54	0,10
LAZIO	VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	56047	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	0,85	0,15	0,72	0,13	0,62	0,11	0,54	0,10
LAZIO	VITERBO	VITERBO	56036	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	0,85	0,15	0,72	0,13	0,62	0,11	0,54	0,10
LAZIO	VITERBO	Altri comuni	56036	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	0,85	0,15	0,72	0,13	0,62	0,11	0,54	0,10
LAZIO	VITERBO	CORCHIANO	56036	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	0,85	0,15	0,72	0,13	0,62	0,11	0,54	0,10
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	0,85	0,15	0,72	0,13	0,62	0,11	0,54	0,10
LAZIO	VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	56047	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	0,85	0,15	0,72	0,13	0,62	0,11	0,54	0,10
LAZIO	VITERBO	VITERBO	56036	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	0,85	0,15	0,72	0,13	0,62	0,11	0,54	0,10





ALL 2 CONVENZIONE 2021 CONDIFESA VR CODIVE 0608A - ZURICH 864 TARIFFA LAZIO 2021

Regione	Provincia	Comune	Cod. Comune	Gruppo prodotti	Presidio	Cod. Presidio	Cod. Presidio	Franchigia Min. Gr.VF	Tabella	Agave	ECC. PIOGGIA fr. 30%	Int	CATASTRAFI fr. 30%	Agave	ECC. NEVE fr. 30%	Agave	SBALZO TERMICO fr. 30%	Agave
LAZIO	ROMA	ZAGAROLO	58114	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H8D	10	C	0,98	0,02	7,50	0,10	0,50				
LAZIO	ROMA	ZAGAROLO	58114	FRUTTA	UVA TAVOLIA	003	C19	10	Assenza di Tab	1,96	0,04	2,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	AhI comuni	56036	FRUTTA	ACTINDIA	100	C01	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	FRUTTA	ACTINDIA	100	C01	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	AhI comuni	56036	FRUTTA	ALBICOCCHE	093	C02	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	FRUTTA	ALBICOCCHE	093	C02	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	CANINO	56012	FRUTTA	ALBICOCCHE	093	C02	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	CANINO	56012	CEREALI MINORI	AVENA	401	C43	10	Assenza di Tab	0,49	0,01	1,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	TUSCANIA	56052	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO	901	H10	10	Assenza di Tab	0,49	0,01	1,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	CANINO	56052	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO	901	H10	10	Assenza di Tab	0,49	0,01	1,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	CANINO	56052	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO	901	H10	10	Assenza di Tab	0,49	0,01	1,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	CANINO	56052	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO Qualità	901	H10	10	Z	0,49	0,01	1,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	TUSCANIA	56052	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO Qualità	901	H10	10	Z	0,49	0,01	1,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	CANINO	56052	CEREALI MINORI	FRUMENTO TENRO	001	H11	10	Z	0,49	0,01	1,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	CANINO	56012	CEREALI MINORI	FRUMENTO TENRO	001	H11	10	Z	0,49	0,01	1,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	CANINO	56012	CEREALI MINORI	FRUMENTO TENRO Qualità	001	H11	10	Z	0,49	0,01	1,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	AhI comuni	56036	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	AhI comuni	56036	FRUTTA	NETTARINE PRECOCI	987	C06	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	FRUTTA	NETTARINE PRECOCI	987	C06	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	AhI comuni	56036	FRUTTA	NETTARINE PRECOCI	987	C06	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	VITERBO	56059	FRUTTA	NETTARINE PRECOCI	987	C06	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	AhI comuni	56059	FRUTTA	NOCCIOLE	080	C59	15	B	0,98	0,02	3,00	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	CORCHIANO	56023	FRUTTA	NOCCIOLE	080	C59	15	B	0,98	0,02	3,00	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	CANINO	56012	CEREALI MINORI	ORZO	601	C29	10	Assenza di Tab	0,49	0,01	1,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	TUSCANIA	56052	CEREALI MINORI	ORZO	601	C29	10	Assenza di Tab	0,49	0,01	1,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	VITERBO	56052	CEREALI MINORI	ORZO	601	C29	10	Assenza di Tab	0,49	0,01	1,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	CANINO	56059	CEREALI MINORI	ORZO Qualità	601	C29	10	Assenza di Tab	0,49	0,01	1,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	TUSCANIA	56052	CEREALI MINORI	ORZO Qualità	601	C29	10	Assenza di Tab	0,49	0,01	1,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	AhI comuni	56059	CEREALI MINORI	ORZO Qualità	601	C29	10	Z	0,49	0,01	1,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	VITERBO	56059	CEREALI MINORI	ORZO Qualità	601	C29	10	Z	0,49	0,01	1,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	AhI comuni	56036	FRUTTA	PESCHE	087	C08	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	FRUTTA	PESCHE	087	C08	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	VITERBO	56059	FRUTTA	PESCHE	087	C08	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	AhI comuni	56059	FRUTTA	PESCHE PRECOCI	871	C10	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	VITERBO	56059	FRUTTA	PESCHE PRECOCI	871	C10	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	AhI comuni	56059	FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	VITERBO	56059	FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B	0,98	0,02	4,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	AhI comuni	56036	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	0,98	0,02	2,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	CORCHIANO	56023	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	0,98	0,02	2,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	0,98	0,02	2,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	56047	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	0,98	0,02	2,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	VITERBO	56059	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	0,98	0,02	2,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	AhI comuni	56036	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	0,98	0,02	2,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	CORCHIANO	56023	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	0,98	0,02	2,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	MONTEFASCONE	56036	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	0,98	0,02	2,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	VITERBO	56047	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	0,98	0,02	2,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	56047	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	0,98	0,02	2,50	0,10	0,50				
LAZIO	VITERBO	VITERBO	56059	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	0,98	0,02	2,50	0,10	0,50				

ALL 2 CONVENZIONE 2021 CONDIFESA VR CODIVE 0606A - ZURICH 864 TARIFFA LAZIO 2021

Regione	Provincia	Comune	Cod. Comune	Gruppo prodotto	Predefinito	Cod. Prodotto	Qualità	Franchigia Min. Gr.UF	Tabelle	COUPO DI SOLE n. 80%	Agree
LAZIO	FROSINONE	Altri comuni		UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	1,50	
LAZIO	FROSINONE	ALVITO	60004	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	1,50	
LAZIO	FROSINONE	Altri comuni		UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	1,50	
LAZIO	FROSINONE	ALVITO	60004	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	ACTINIDIA	100	C01	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	APRILIA	59001	FRUTTA	ACTINIDIA	100	C01	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	CISTERNA DI LATINA	59005	FRUTTA	ACTINIDIA	100	C01	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	CORI	59006	FRUTTA	ACTINIDIA	100	C01	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	LATINA	59001	FRUTTA	ACTINIDIA	100	C01	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	PONTINIA	59017	FRUTTA	ACTINIDIA	100	C01	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	PROVERNO	59019	FRUTTA	ACTINIDIA	100	C01	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	SABAUDIA	59024	FRUTTA	ACTINIDIA	100	C01	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	SERMONETA	59027	FRUTTA	ACTINIDIA	100	C01	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	SEZZE	59028	FRUTTA	ACTINIDIA	100	C01	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	ACTINIDIA	100	C01	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	LATINA	59011	FRUTTA	ALBICOCCHE	093	C02	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	APRILIA	59001	FRUTTA	ALBICOCCHE	093	C02	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	TERRACINA	59032	FRUTTA	ALBICOCCHE	093	C02	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	TERRACINA	59032	FRUTTA	ALBICOCCHE	093	C02	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	OLEGIE	089	C37	20	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO	901	H10	10	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO Qualità	901	H10	10	Z	1,50	
LAZIO	LATINA	APRILIA	59001	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	CISTERNA DI LATINA	59005	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	SERMONETA	59027	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	NETTARINE PRECOCI	987	C06	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	APRILIA	59001	FRUTTA	NETTARINE PRECOCI	987	C06	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	CISTERNA DI LATINA	59005	FRUTTA	NETTARINE PRECOCI	987	C06	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	LATINA	59011	FRUTTA	NETTARINE PRECOCI	987	C06	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	PESCHE	087	C09	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	APRILIA	59001	FRUTTA	PESCHE	087	C09	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	CISTERNA DI LATINA	59005	FRUTTA	PESCHE	087	C09	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	PESCHE	087	C09	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	SERMONETA	59027	FRUTTA	PESCHE	087	C09	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	PESCHE PRECOCI	871	C10	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	APRILIA	59001	FRUTTA	PESCHE PRECOCI	871	C10	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	CISTERNA DI LATINA	59005	FRUTTA	PESCHE PRECOCI	871	C10	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	PESCHE PRECOCI	871	C10	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	APRILIA	59001	FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	CISTERNA DI LATINA	59005	FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	LATINA	59011	FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	SABAUDIA	59024	FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	SERMONETA	59027	FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	SUSINE PRECOCI	911	C17	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	LATINA	59011	FRUTTA	SUSINE PRECOCI	911	C17	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	SUSINE PRECOCI	911	C17	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	1,50	
LAZIO	LATINA	APRILIA	59001	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	1,50	
LAZIO	LATINA	CISTERNA DI LATINA	59005	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	1,50	
LAZIO	LATINA	CORI	59006	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	1,50	
LAZIO	LATINA	LATINA	59011	UVA VINO	UVA DA VINO	002	H80	10	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	1,50	
LAZIO	LATINA	APRILIA	59001	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	1,50	
LAZIO	LATINA	CISTERNA DI LATINA	59005	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	1,50	
LAZIO	LATINA	CORI	59006	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	1,50	
LAZIO	LATINA	LATINA	59011	UVA VINO	UVA DA VINO Qualità	002	H80	10	C	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUMENTO DURO	FRUMENTO DURO Qualità	901	H10	10	Z	1,50	
LAZIO	LATINA	FORANO	57029	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO	901	H10	10	Z	1,50	
LAZIO	LATINA	FORANO	57029	CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO	901	H10	10	Z	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	FORANO	57027	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	FARA IN SABINA	57044	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	MONTOPOLI DI SABINA	57059	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	RIETI	57059	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	RIETI	57059	FRUTTA	NETTARINE	887	C05	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	ORZO	601	C29	10	Z	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	ORZO Qualità	601	C29	10	Z	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	PESCHE	087	C09	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	FARA IN SABINA	57027	FRUTTA	PESCHE	087	C09	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	MONTOPOLI DI SABINA	57044	FRUTTA	PESCHE	087	C09	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	PESCHE	087	C09	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	FARA IN SABINA	57027	FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	Altri comuni		FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B	1,50	
LAZIO	LATINA	FARA IN SABINA	57027	FRUTTA	SUSINE	091	C16	15	B	1,50	





Codice	Codice Esteso	Codice MIPAAF	Descrizione	FR. MIN. GRANDINE	FR. MIN. VENTO F.	FR. FISSA ALTRE AVV.
089A000	089A000	C37	CILIEGIE GAR. A	15	30	30
089A100	089A100	D71	CILIEGIE A SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	30	30
089A200	089A200	D71	CILIEGIE A SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	30	30
089A240	089A240	D71	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E IMP. ANTIBRINA	15	30	30
089A600	089A600	D91	CILIEGIE SOTTO TUNNEL	15	30	30
089B000	089B000	C37	CILIEGIE GAR. B	15	30	30
089B100	089B100	D71	CILIEGIE B SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	30	30
089B240	089B240	D71	CILIEGIE B SOTTO RETI ANTIGRANDINE E IMP. ANTIBRINA	15	30	30
091A000	091A000	C16	SUSINE GAR. A	15	20	30
091A100	091A100	D87	SUSINE A SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	20	30
091A200	091A200	D87	SUSINE A SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	20	30
091B000	091B000	C16	SUSINE GAR. B	15	20	30
091B100	091B100	D87	SUSINE B SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	20	30
091B200	091B200	D87	SUSINE B SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	20	30
091B400	091B400	C16	SUSINE B SOTTO IMP. ANTIBRINA	15	20	30
4150000	4150000	L32	CILIEGIO ACIDO	15	30	30
911A000	911A000	C17	SUSINE PRECOCI GAR. A	15	20	30
911A100	911A100	D86	SUSINE PREC. A SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	20	30
911A200	911A200	D86	SUSINE PREC. A SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	20	30
911B000	911B000	C17	SUSINE PRECOCI GAR. B	15	20	30
911B100	911B100	D86	SUSINE PREC. B SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	20	30
911B200	911B200	D86	SUSINE PREC. B SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	20	30
0150000	0150000	C67	BIETOLA DA ZUCCHERO SEME	15	15	30
0730000	0730000	D01	AGLIO	15	15	30
0010000	0010000	H11	FRUMENTO TENERO	10	10	30
001H000	001H000	H11	FRUMENTO TENERO HYBRID	10	10	30
001Z000	001Z000	H11	FRUMENTO TENERO QUALITA'	10	10	30
0050000	0050000	C03	MAIS DA GRANELLA	10	10	30
005Q000	005Q000	C03	MAIS DA GRANELLA QUALITA'	10	10	30
005Z000	005Z000	C03	MAIS DA GRANELLA QUALITA'	10	10	30
0060000	0060000	D94	QUINDA	15	15	30
007A000	007A000	D23	MAIS INSILAGGIO	10	10	30
007Q000	007Q000	D23	MAIS INSILAGGIO QUALITA'	10	10	30
007Z000	007Z000	D23	MAIS DA INSILAGGIO QUALITA'	10	10	30
0160000	0160000	D60	ORZO (SEME)	10	10	30
016Z000	016Z000	D60	ORZO (SEME) QUALITA'	10	10	30
0170000	0170000	C32	COLZA (SEME)	10	10	30
0350000	0350000	C31	SOIA	10	10	30
035Z000	035Z000	C31	SOIA QUALITA'	10	10	30
0660000	0660000	C48	GIRASOLE	10	10	30
1010000	1010000	H14	GRANOSARACENO	10	10	30
1050000	1050000	C39	MAIS SEME	10	10	30
1170000	1170000	D45	COLZA (SEME DA RIPRODUZIONE)	10	10	30

Codice	Codice Esteso	Codice MIPAAF	Descrizione	FR. MIN. GRANDINE	FR. MIN. VENTO F.	FR. FISSA ALTREAVV.
1460000	1460000	H12	FRUMENTO DURO(SEME)	10	10	30
146H000	146H000	H12	FRUMENTO DURO SEME HYBRID	10	10	30
146Z000	146Z000	H12	FRUMENTO DURO(SEME) QUALITA'	10	10	30
1470000	1470000	H13	FRUMENTO TENERO (SEME)	10	10	30
147H000	147H000	H13	FRUMENTO TENERO SEME HYBRID	10	10	30
147Z000	147Z000	H13	FRUMENTO TENERO (SEME) QUALITA'	10	10	30
1660000	1660000	D48	GIRASOLE DA SEME	10	10	30
1830000	1830000	D65	SEGALE (SEME)	10	10	30
205A000	205A000	D24	MAIS DOLCE	10	10	30
2080000	2080000	C30	SORGO	10	10	30
208Z000	208Z000	C30	SORGO QUALITA'	10	10	30
2660000	2660000	C48	GIRASOLE	10	10	30
3000000	3000000	C49	TRITICALE DA INSILAGGIO	10	10	30
3010000	3010000	C49	TRITICALE	10	10	30
3020000	3020000	L86	TRITICALE DA BIOMASSA	10	10	30
3030000	3030000	L82	SORGO DA BIOMASSA	10	10	30
303Z000	303Z000	L82	SORGO DA BIOMASSA QUALITA'	10	10	30
3040000	3040000	L48	FRUMENTO TENERO DA BIOMASSA	10	10	30
3050000	3050000	L58	MAIS DA BIOMASSA	10	10	30
305B000	305B000	L58	MAIS DA BIOMASSA QUALITA'	10	10	30
305Q000	305Q000	L58	MAIS DA BIOMASSA QUALITA'	10	10	30
305Z000	305Z000	L58	MAIS DA BIOMASSA QUALITA'	10	10	30
3070000	3070000	H40	TRITICALE SEME	15	15	30
3080000	3080000	H39	SORGO SEME	10	10	30
3090000	3090000	L69	ORZO DA BIOMASSA	10	10	30
3170000	3170000	C32	COLZA PIANTA	10	10	30
4010000	4010000	C43	AVENA	10	10	30
401Z000	401Z000	C43	AVENA QUALITA'	10	10	30
4040000	4530000	H79	FRUMENTO POLONICO	10	10	30
4080000	4080000	L83	SORGO DA INSILAGGIO	10	10	30
4260000	4260000	L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	10	10	30
4270000	4270000	L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	10	10	30
4330000	4330000	L59	MAIS DA POPCORN	10	10	30
4500000	4500000	L87	TRITORDEUM	10	10	30
5010000	5010000	D31	SEGALE	10	10	30
6010000	6010000	C29	ORZO	10	10	30
601Z000	601Z000	C29	ORZO QUALITA'	10	10	30
6020000	6020000	C29	ORZO CEROSO	10	10	30
7010000	7010000	D16	FARRO	10	10	30
701Z000	701Z000	D16	FARRO QUALITA'	10	10	30
7350000	7350000	L81	SOIA DA SEME	10	10	30
7360000	7360000	D99	SOIA EDAMAME	10	10	30
9010000	9010000	H10	FRUMENTO DURO	10	10	30

Codice	Codice Esteso	Codice MIPAAF	Descrizione	FR. MIN. GRANDINE	FR. MIN. VENTO F.	FR. FISSA ALTRE AVV.
901H000	901H000	H10	FRUMENTO DURO HYBRID	10	10	30
901Z000	901Z000	H10	FRUMENTO DURO QUALITA'	10	10	30
0030000	0030000	C19	UVA DA TAVOLA	10	10	30
0030200	0030200	D89	UVA TAVOLA SOTTO RETE CHIUSURA ANTICIPATA	10	10	30
0030800	0030800	C19	UVA TAVOLA SOTTO TELI DI PLASTICA	10	10	30
0030A00	0030A00	C19	UVA TAVOLA - SOTTO TELI DI PLASTICA-CHIUSURA ANTICIPATA	10	10	30
003A800	003A800	C19	UVA TAVOLA SOTTO TELI DI PLASTICA - PROTRAZIONE RISCHIO	15	15	30
067A600	067A600	D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	15	15	30
067A700	067A700	D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	15	15	30
077A000	077A000	C44	FICHI	15	15	30
0780000	0780000	C61	MANDORLE	15	30	30
0790000	0790000	D38	NOCI	15	30	30
0800000	0800000	C59	NOCCIOLE	15	30	30
083A000	083A000	C04	MELE GAR. A	15	15	30
083A100	083A100	D76	MELE A SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	30
083A200	083A200	D76	MELE A SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	30
083A400	083A400	H52	MELE A SOTTO IMP. ANTIBIRINA	15	15	30
083B000	083B000	C04	MELE GAR. B	15	15	30
083B100	083B100	D76	MELE B SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	30
083B140	083B140	L95	MELE B SOTTO RETE SEMPRE APERTA E ANTIBIRINA	15	15	30
083B200	083B200	D76	MELE B SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	30
083B240	083B240	L95	MELE B SOTTO RETE E IMP. ANTIBIRINA	15	15	30
083B400	083B400	H52	MELE B SOTTO IMP. ANTIBIRINA	15	15	30
083D200	083D200	D76	MELE D SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	30
083D400	083D400	H52	MELE D IMP. ANTIBIRINA	15	15	30
085A000	085A000	C07	PERE GAR. A	15	15	30
085A100	085A100	D83	PERE A SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	30
085A200	085A200	D83	PERE A SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	30
085B000	085B000	C07	PERE GAR. B	15	15	30
085B100	085B100	D83	PERE B SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	30
085B200	085B200	D83	PERE B SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	30
087A000	087A000	C09	PESCHE GAR. A	15	15	30
087A100	087A100	D85	PESCHE A SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	30
087A200	087A200	D85	PESCHE A SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	30
087B000	087B000	C09	PESCHE GAR. B	15	15	30
087B100	087B100	D85	PESCHE B SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	30
087B200	087B200	D85	PESCHE B SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	30
087B400	087B400	C09	PESCHE B SOTTO IMP. ANTIBIRINA	15	15	30
087C400	087C400	C09	PESCHE IMP. ANTIBIRINA IRRIGAZIONE	15	15	30
093A000	093A000	C02	ALBICOCCHE GAR. A	15	15	30
093A100	093A100	D70	ALBICOCCHE A SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	30
093A200	093A200	D70	ALBICOCCHE A SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	30
093B000	093B000	C02	ALBICOCCHE GAR. B	15	15	30

Codice	Codice Esteso	Codice MIPAAF	Descrizione	FR. MIN. GRANDINE	FR. MIN. VENTO F.	FR. FISSA ALTRE AVV.
093B100	093B100	D70	ALBIOCOCHE B SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	15
093B140	093B140	D70	ALBIOCOCHE B SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA VENTOLA	15	15	15
093B200	093B200	D70	ALBIOCOCHE B SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	15
093B240	093B240	093B240	ALBIOCOCHE B SOTTO RETE P.A. E ANTIBRINA VENTOLE	15	15	15
093B400	093B400	C02	ALBIOCOCHE B C/IMP. ANTIB./IRRIGAZIONE	15	15	15
094A000	094A000	L12	ALBIOCOCHE PRECOCIA	15	15	15
094B000	094B000	L12	ALBIOCOCHE PRECOCI B	15	15	15
094B100	094B100	L90	ALBIOCOCHE PRECOCI B SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	15
094B140	094B140	L90	ALBIOCOCHE PRECOCI B SOTTO RETI ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA VENTOLA	15	15	15
094B200	094B200	L90	ALBIOCOCHE PRECOCI B SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	15
094B240	094B240	L90	ALBIOCOCHE PREC. B SOTTO RETE P.A. E ANTIBRINA VENTOLE	15	15	15
095A000	095A000	C36	CACHI GAR. A	15	15	15
095B000	095B000	C36	CACHI GAR. B	15	15	15
100A000	100A000	C01	ACTINIDIA GAR. A	15	15	15
100A100	100A100	D69	ACTINIDIA A SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	15
100A200	100A200	D69	ACTINIDIA A SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	15
100A240	100A240	D69	ACTINIDIA A SOTTO RETE C/IMP. ANTIB./IRRIGAZIONE	15	15	15
100A400	100A400	C01	ACTINIDIA GAR.A IMP. ANTIBRINA IRRIGAZIONE	15	15	15
100B000	100B000	C01	ACTINIDIA GAR. B	15	15	15
100B100	100B100	D69	ACTINIDIA B SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	15
100B140	100B140	D69	ACTINIDIA B SOTTO RETE SEMPRE APERTA E ANTIBRINA	15	15	15
100B200	100B200	D69	ACTINIDIA B SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	15
100B230	100B230	D69	ACTINIDIA B SOTTO RETE C/IMP. ANTIB./VENTOLA	15	15	15
100B240	100B240	D69	ACTINIDIA B SOTTO RETE C/IMP. ANTIB./IRRIGAZIONE	15	15	15
100B400	100B400	C01	ACTINIDIA GAR. B IMP. ANTIBRINA	15	15	15
197A000	197A000	C42	FICO INDIA	15	15	15
2260000	2260000	D33	CASTAGNE	15	15	30
5500000	5500000	C51	MIRTILLO	20	20	20
5500200	5500200	D77	MIRTILLI SOTTO RETE	20	20	20
851A000	851A000	C08	PERE PRECOCI GAR. A	15	15	15
851A100	851A100	D82	PERE PREC. A SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	15
851A200	851A200	D82	PERE PREC. A SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	15
851B000	851B000	C08	PERE PR. GAR. B	15	15	15
851B100	851B100	D82	PERE PREC. B SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	15
851B200	851B200	D82	PERE PREC. B SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	15
851C000	851C000	C08	PERE PREC.C	15	15	15
871A000	871A000	C10	PESCHE PRECOCI GAR. A	15	15	15
871A100	871A100	D84	PESCHE PREC. A SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	15
871A200	871A200	D84	PESCHE PREC. A SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	15
871B000	871B000	C10	PESCHE PR. GAR. B	15	15	15
871B100	871B100	D84	PESCHE PREC. B SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	15
871B200	871B200	D84	PESCHE PREC. B SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	15
887A000	887A000	C05	NETTARINE GAR. A	15	15	15


Codice	Codice Esteso	Codice MIPAAF	Descrizione	FR. MIN. GRANDINE	FR. MIN. VENTO F.	FR. FISSA ALTRE AW.
887A100	887A100	D79	NETTARINE A SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	30
887A200	887A200	D79	NETTARINE A SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	30
887B000	887B000	C05	NETTARINE GAR. B	15	15	30
887B100	887B100	D79	NETTARINE GAR. B SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	30
887B200	887B200	D79	NETTARINE B SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	30
887B400	887B400	C05	NETTARINE B SOTTO IMP. ANTIBRINA	15	15	30
887C400	887C400	C05	NETTARINE IMP. ANTIBRINA IRRIGAZIONE	15	15	30
987A000	987A000	C06	NETTARINE PR. GAR. A	15	15	30
987A100	987A100	D78	NETTARINE PREC. A SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	30
987A200	987A200	D78	NETTARINE PREC. A SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	30
987B000	987B000	C06	NETTARINE PR. GAR. B	15	15	30
987B100	987B100	D78	NETTARINE PREC. B SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	30
987B200	987B200	D78	NETTARINE PREC. B SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	30
987B400	987B400	C06	NETTARINE PR. B SOTTO IMP. ANTIBRINA	15	15	30
002B100	002B100	H83	H83 UVA VINO DOP SOTTO RETE SEMPRE APERTA	10	10	30
002B200	002B200	H83	H83 UVA VINO DOP SOTTO RETE PARZ. APERTA	10	10	30
002B400	002B400	H80	H80 UVA VINO SOTTO IMP. ANTIBRINA DOP	10	10	30
002C100	002C100	H83	H83 UVA VINO QUALITA' EXTRA SOTTO RETE SEMPRE APERTA DOP	10	10	30
002C200	002C200	H83	H83 UVA VINO QUALITA' EXTRA SOTTO RETE PARZ. APERTA DOP	10	10	30
002C240	002C240	H83	H83 UVA VINO DANNO QUALITA' EXTRA SOTTO RETE E IMP. ANTIBRINA DOP	10	10	30
002C400	002C400	H83	H83 UVA VINO DANNO QUALITA' EXTRA SOTTO IMP. ANTIBRINA DOP	10	10	30
002D200	002D200	H83	H83 UVA VINO D SOTTO RETE	10	10	30
474	002Z000	H81	H81 UVA DA VINO GAR. SPERIMENTALE IGP	10	10	30
475	002Z000	H82	H82 UVA DA VINO GAR. SPERIMENTALE COMUNE	10	10	30
480	002B000	H81	H81 UVA VINO IGP	10	10	30
481	002B000	H82	H82 UVA VINO COMUNE	10	10	30
499	002C000	H81	H81 UVA QUALITA' EXTRA IGP	10	10	30
502	002B000	H80	H80 UVA VINO DOP	10	10	30
507	002C000	H82	H82 UVA QUALITA' EXTRA COMUNE	10	10	30
527	002B400	H82	H82 UVA VINO SOTTO IMP. ANTIBRINA COMUNE	10	10	30
554	002B000	H73	H73 UVA VINO VARIETALE	10	10	30
722	002Z000	H80	H80 UVA DA VINO GAR. SPERIMENTALE DOP	10	10	30
807	002B300	H80	H80 UVA VINO DOC C/IMP. ANTIB./VENTOLA	10	10	30
808	002B300	H81	H81 UVA VINO IGT C/IMP. ANTIB./VENTOLA	10	10	30
809	002B300	H82	H82 UVA VINO COMUNE C/IMP. ANTIB./VENTOLA	10	10	30
902	002C000	H80	H80 UVA QUALITA' EXTRA DOP	10	10	30
011A000	011A000	C33	COCOMERI	20	20	30
011C000	011C000	C33	COCOMERI	20	20	30
012A000	012A000	D13	CETRIOLI	20	20	30
013A000	013A000	D32	ZUCCHE	20	20	30
014A000	014A000	C50	ZUCCHINE	20	20	30
0180000	0180000	C35	PATATE	15	15	30
0190000	0190000	C91	LINO	15	15	30

Codice	Codice Esteso	Codice MIPAAF	Descrizione	FR. MIN. GRANDINE	FR. MIN. VENTO F.	FR. FISSA ALTRE AVV.
0200000	0200000	D21	LATTUGHE/INDIVIE	20	20	30
0210000	0210000	C45	FAGIOLI FRESCI	20	20	30
0220000	022A000	L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	20	20	30
0240000	0240000	C47	FAGIOLINI	20	20	30
0260000	0260000	C46	PISELLI FRESCI	20	20	30
0270000	0270000	L72	PISELLI SECCHI	20	20	30
0280000	0280000	D04	BIETOLA DA ZUCCHERO RADICE	15	15	30
0282000	0282000	D04	BIETOLA DA ZUCCHERO RADICE	15	15	30
0290000	0290000	D06	CANAPA	15	15	30
0310000	0310000	D12	CECI	15	15	30
0320000	0320000	D17	FAVE	15	15	30
0330000	0330000	D22	LENTICCHIE	20	20	30
0340000	0340000	H17	LUPINI	20	20	30
0360000	0360000	L89	VECCIA DA SEME	20	20	30
0370000	0370000	C68	ERBA MEDICA SEME	20	20	30
0390000	0390000	D44	TRIFOGLIO SEME	20	20	30
0410000	0410000	D50	BIETOLA ROSSA SEME	20	20	30
0420000	0420000	D46	CAROTA SEME	20	20	30
0430000	0430000	C69	CAVOLIORE BROCCOLO SEME	20	20	30
0440000	0440000	C69	CAVOLO VERZA-CAPPUCCIO SEME	20	20	30
0450000	0450000	C72	CIPOLLA SEME	20	20	30
0460000	0460000	C74	INSALATA SEME	20	20	30
0470000	0470000	C75	PORRO SEME	20	20	30
0480000	0480000	D43	PREZEMOLO SEME	20	20	30
0490000	0490000	C76	RAPE SEME	20	20	30
0500000	0500000	C77	RAVANELLO SEME	20	20	30
0510000	0510000	H56	SEDANO SEME	20	20	30
0520000	0520000	C78	SPINACIO SEME	20	20	30
0530000	0530000	D03	ASPARAGO	20	20	30
0540000	0540000	D09	CAVOLIORE PIANTA	20	20	30
0550000	0550000	C54	CIPOLLA (BULBI)	20	20	30
0560000	0560000	D14	CIPOLLINE (BULBI)	20	20	30
0570000	0570000	D19	FINOCCHIO PIANTA	20	20	30
058A000	058A000	C58	MELANZANE	20	20	30
059A000	059A000	C22	PEPERONI	20	20	30
0600000	0600000	D27	PORRO (PIANTA)	15	15	30
067A000	067A000	C38	FRAGOLONI	15	15	30
0680000	0680000	C62	RIBES	20	20	30
0710000	0710000	C56	SPINACIO (PIANTA)	20	20	30
081A000	081A000	C41	OLIVE OLIO	10	15	30
081C000	081C000	C41	OLIVE OLIO	10	15	30
0840000	0840000	D10	CAVOLO CAPPUCCIO	20	20	30
1040000	1040000	L70	PASSIFLORA (PIANTA)	20	20	30

Codice	Codice Esteso	Codice MIPAAF	Descrizione	FR. MIN. GRANDINE	FR. MIN. VENTO F.	FR. FISSA ALTRE AVV.
1070000	1070000	H18	LOIETTO	15	15	30
1080000	1080000	C82	BASILICO	20	20	30
1090000	1090000	C93	MIGLIO	10	10	30
1100000	1100000	C86	CORIANDOLO DA SEME	20	30	30
1110000	1110000	C80	ANICE	15	15	30
1120000	1120000	D51	FINOCCHIO SEME	20	30	30
1130000	1130000	D07	CARDO ALIMENTARE	15	15	30
1140000	1140000	C99	PREZEMOLO PIANTA	20	20	30
1150000	1150000	D11	CAVOLO VERZA PIANTA	20	20	30
1160000	1160000	C52	LAMPONI	20	20	30
1180000	1180000	D05	BIETA FOGLIE	15	15	30
1190000	1190000	D30	SEDANO PIANTA	15	15	30
1240000	1240000	C57	PISTACCHIO	20	20	30
1260000	1260000	H38	ANETO DA SEME	20	30	30
1270000	1270000	D47	PISELLI DA SEME	20	30	30
1310000	1310000	L24	CAMOMILLA (FIORE)	15	15	30
1330000	1330000	H35	MELOGRANO	15	15	30
1350000	1350000	C84	CANAPA DA SEME	20	30	30
1370000	1370000	D15	ERBA MEDICA FORAGGIO	15	15	30
1400000	1400000	L54	LAVANDA	20	20	30
1420000	1420000	D08	CAROTA RADICE	20	20	30
1440000	1440000	D54	CICERCHIA	15	15	30
1450000	1450000	D53	ARACHIDE	15	30	30
1480000	1480000	C92	LOIETTO DA SEME	20	30	30
1490000	2730000	D20	FIORI IN PIENO CAMPO	20	20	30
1510000	1510000	C85	CORIANDOLO IN SEMI	20	30	30
1590000	1590000	H24	PEPERONCINO	20	30	30
1710000	1710000	M06	ALKEKENGHI	20	20	30
1780000	1780000	D61	RAPA	15	15	30
181A000	181A000	C40	OLIVE TAVOLA	10	15	30
1820000	1820000	D64	SCALOGNO	20	20	30
1850000	1850000	D52	CAVOLFIORE SEME	20	30	30
1950000	1950000	H20	TRIFOGLIO	20	20	30
1960000	1960000	C70	CETRIOLO SEME	20	30	30
206A000	206A000	C34	MELONI	20	20	30
206C000	206C000	C34	MELONI	20	20	30
2100000	2100000	H41	SENAPE BIANCA	20	20	30
2140000	2140000	D49	ZUCCHINE DA SEME	20	30	30
2180000	2180000	C74	LATTUGA SEME	20	30	30
2230000	2230000	D39	ROSA CANINA	15	15	30
2270000	2270000	C96	PISELLO PROTEICO	20	20	30
2370000	2370000	D55	COLTURE ERBACEE DI BIOMASSA	15	15	30
2520000	2520000	D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA	20	20	30

Codice	Codice Esteso	Codice MIPAAF	Descrizione	FR. MIN. GRANDINE	FR. MIN. VENTO F.	FR. FISSA ALTREAVV.
2760000	2760000	C83	BROCCOLO	20	20	30
3100000	3100000	L09	PASTONE DA MAIS	10	10	30
3130000	3130000	C79	ZUCCA DA SEME	20	30	30
3210000	3210000	D98	FAGIOLO DA SEME	20	30	30
3340000	3340000	H99	ECHINACEA PARTE AEREA	20	20	30
3840000	3840000	L46	FAVINO DA SEME	20	30	30
4100000	4100000		CARTAMO	20	20	30
4170000	4170000	L35	ELICRISO	15	15	30
4180000	4180000	L36	ERBA CIPOLLINA	20	20	30
4190000	4190000	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	20	20	30
4200000	4200000	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	20	20	30
4210000	4210000	L42	FAGIOLINO DA INDUSTRIA	20	20	30
4320000	4320000	L57	MAGGIORANA	15	15	30
4340000	4340000	L60	MALVA	15	15	30
4350000	4350000	L62	MELISSA	15	15	30
4370000	4370000	L63	MENTA DOLCE	15	15	30
4380000	4380000	L64	MENTA PIPERITA	15	15	30
4410000	4410000	L67	ORIGANO	15	15	30
4420000	4420000	L68	ORTICA	15	15	30
4440000	4440000	L75	ROSMARINO	15	15	30
4460000	4460000	L77	SALVIA	15	15	30
4480000	4480000	L84	TARASSACO RADICE	15	15	30
4490000	4490000	L85	TIMO	15	15	30
450A000	1670000	D96	BUNCHING ONION SEME	20	30	30
5200000	5200000	C71	RADICCHIO SEME	20	30	30
5210000	5210000	D28	RADICCHIO	20	20	30
5220000	5220000	C71	CICORIA DA SEME	20	30	30
5510000	5510000	C66	MORE	20	20	30
6320000	6320000	D18	FAVINO	15	15	30
8000600	8000600	D80	PIANTE ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	20	20	30
8000700	8000700	C94	PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	20	20	30
914A000	914A000	D68	ZUCCHINA CON FIORE	20	20	30
928A000	928A000	H25	ZAFFERANO PISTILLO	15	15	30
9300000	9300000	C87	ERBAI GRAMINACEE	15	15	30
9310000	9310000	C88	ERBAI LEGUMINOSE	15	15	30
9320000	9320000	C89	ERBAI MISTI	15	15	30
9360000	9360000	L37	ERBAI DA BIOMASSA	15	15	30
9700000	9700000	H29	RUCOLA SEME	20	30	30
9890000	9890000	H28	LINO DA SEME	20	30	30
990A000	990A000	H27	FIORE DI ZUCCHINA	20	20	30
9920000	992A000	M09	COCOMERI MINI	20	20	30
9990000	9990000	M12	BARDANA RADICE	15	15	30
008A000	008A000	C14	POMODORO PELATO	15	15	30

Codice	Codice Esteso	Codice MIPAAF	Descrizione	FR. MIN. GRANDINE	FR. MIN. VENTO F.	FR. FISSA ALTRE AVV.
008R000	008R000	C14	POMODORO PELATO	15	15	30
009A000	009A000	C12	POMODORO CONCENTRATO	15	15	30
009C000	009C000	C12	POMODORO CONCENTRATO	15	15	30
009R000	009R000	C12	POMODORO CONCENTRATO	15	15	30
010A000	010A000	C13	POMODORO TAVOLA	15	15	30
9980000	9980000	L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	15	15	30
998R000	998R000	L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	15	15	30
096A000	096A000	C18	TABACCO	20	20	30
961A000	961A000	C18	TABACCO KENTUCKY	20	20	30
061A000	061A000	C21	BARBATELLE DI VITE	20	20	30
062A000	062A000	C53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTA	20	20	30
063A000	063A000	C65	VIVAI PIOPPI - PIOPPELLE	20	20	30
0640000	0640000	C11	PIANTINE DI VITI PORTA INNESTO	20	20	30
123A000	123A000	C55	VIVAI PIANTE D'OLIVO	20	20	30
1360000	1360000	D41	PIOPPI (A DIMORA)	20	20	30
164A000	164A000	C11	TALLEE DI VITI MADRE	20	20	30
164B000	164B000	C11	TALLEE DI VITI MADRE B	20	20	30
165A000	165A000	D57	NESTI DI VITE	20	20	30
1860000	1860000	D67	VIVAI DI FRAGOLA	20	20	30
3760000	376A000	C81	ASTONI PIANTE DA FRUTTO	20	20	30
9950700	9950700	H30	VIVAI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	20	20	30
0040000	0040000	C15	RISO	10	10	30
004A000	004A000	C15	RISO QUALITA'	10	10	30
004Z000	004Z000	C15	RISO QUALITA' EXTRA	10	10	30
9030000	9030000	L73	RISO DA SEME	10	10	30
903A000	903A000	L73	RISO DA SEME QUALITA'	10	10	30
903Z000	903Z000	L73	RISO DA SEME QUALITA' EXTRA	10	10	30
9040000	9040000	D63	RISO INDICA	10	10	30
904A000	904A000	D63	RISO INDICA QUALITA'	10	10	30
904Z000	904Z000	D63	RISO INDICA QUALITA' EXTRA	10	10	30
9050000	9050000	L74	RISO INDICA DA SEME	10	10	30
905Z000	905Z000	L74	RISO INDICA DA SEME QUALITA' EXTRA	10	10	30



*Condifesa Verona*  
**CODIVE®**

# PREZZI 2021

**ESPRESSI IN € PER QUINTALE**

**Condifesa Verona CODIVE**

# COLTURE LEGNOSE

		Standard Value €/Ha	Varietà ISMEA	Prezzo max. Fascia A	Prezzo med. Fascia B	Prezzo min. Fascia C	Prezzo bio. Fascia D	Area
<b>ACTINIDIA</b>	actinidia	26.901	5118	51181 81,20	60,90	40,60	121,60	IT
100A000 garanzia A	actinidia altre varietà emergenti	26.901	5120	51201 99,70	74,70	49,80	149,50	IT
100B000 garanzia B	actinidia altre varietà precoci	26.901	5121	51211 99,70	74,70	49,80	149,50	IT
Codice ISMEA C01								
Codice ISMEA M31	actinidia a polpa gialla	53.049	5119	51191 142,30	106,70	71,10	213,40	IT
<b>ALBICOCCHIE</b>	Augusta 1	38.223	5009	50091 70,00	52,50	35,00	105,00	IT
093A000 garanzia A	Augusta 2	38.223	5010	50101 68,20	51,10	34,10	102,30	IT
093B000 garanzia B	Augusta 3	38.223	5011	50111 68,20	51,10	34,10	102,30	IT
Codice ISMEA C02	Farbaly	38.223	5012	50121 80,20	60,10	40,10	120,30	IT
	Farcio	38.223	5013	50131 54,20	40,60	27,10	81,30	IT
	Fardao	38.223	5014	50141 65,60	49,20	32,80	98,40	IT
	Farely	38.223	5015	50151 72,60	54,40	36,30	108,90	IT
	Generiche	38.223	5000	00002 66,80	50,10	33,40	100,20	IT
	Lady Cot	38.223	5420	54201 69,30	51,90	34,60	103,90	IT
	Orange Rubis	38.223	5440	54401 71,10	53,30	35,50	106,60	IT
	Zebra 12	38.223	5007	50071 66,70	51,50	34,30	103,00	IT
<b>ALBICOCCHIE PRECOCI</b>	altre varietà precoci	29.489	5457	00001 72,40	54,30	36,20	108,60	IT
094A000 garanzia A	Aurora	29.489	5001	50011 99,40	74,50	49,70	149,10	IT
094B0000 garanzia B	Flavor Cot	29.489	5002	50021 69,10	51,80	34,50	103,60	IT
Codice ISMEA L12	Floppia	29.489	5457	00016 72,40	54,30	36,20	108,60	IT
	Lilly Cot	29.489	5003	50031 69,10	51,80	34,50	103,60	IT
	Magic Cot	29.489	5004	50041 69,10	51,80	34,50	103,60	IT
	Mango Cot	29.489	5018	50161 69,10	51,80	34,50	103,60	IT
	Perl Cot	29.489	5005	50051 69,10	51,80	34,50	103,60	IT
	Pink Cot	29.489	5017	50171 69,10	51,80	34,50	103,60	IT
	Pricia	29.489	5457	00039 72,40	54,30	36,20	108,60	IT
	Sweet Cot	29.489	5018	50181 69,10	51,80	34,50	103,60	IT
	Tom Cot	29.489	5019	50191 69,10	51,80	34,50	103,60	IT
	Wonder Cot	29.489	5006	50061 89,70	67,20	44,80	134,50	IT
<b>CACHI</b>								
095A000 - 095B000		20.456	5127	51272 44,10	33,00	22,00	66,10	IT
Codice ISMEA C36								
<b>CASTAGNE</b>								
2260000	tutte le varietà	7.362	5056	50561 244,80	183,60	122,40	367,20	IT
Codice ISMEA D33	S.Mauro dei Monti Lessini	7.362	5057	50571 319,30	239,40	159,60	478,90	VR
<b>CILIEGIE</b>								
altre varietà - generica		63.911	5069	00035 246,50	184,80	123,20	369,70	IT
089A000 garanzia A	Bella Italia	63.911	5069	00007 246,50	184,80	123,20	369,70	IT
089B000 garanzia B	Bigarreau Burlat	63.911	5349	53491 223,90	167,90	111,90	335,80	VR
Codice ISMEA C37	Burlat	63.911	5350	53501 223,90	167,90	111,90	335,80	VR
	Early Bygi	63.911	5085	50851 246,50	184,80	123,20	369,70	IT
	Early Star	63.911	5086	50861 291,60	218,70	145,80	437,40	IT
	Ferrovia	63.911	5063	50631 300,20	225,10	150,10	450,30	IT
	Giant Red	63.911	5065	50651 291,60	218,70	145,80	437,40	IT
	Giorgia	63.911	5387	53871 189,00	141,70	94,50	283,50	VR
	Kordia	63.911	5089	50891 291,60	218,70	145,80	437,40	IT
	Lapins	63.911	5388	53881 192,40	144,30	96,20	288,60	VR
	Mora di Vignola	63.911	5067	50671 271,60	203,70	135,80	407,40	IT
	Mora di Cazzano	63.911	5086	50861 291,60	218,70	145,80	437,40	IT
	Prime Giant	63.911	5096	50961 291,60	218,70	145,80	437,40	IT
	Regina	63.911	5358	53581 260,70	195,50	130,30	391,00	VR
	Splendid	63.911	5362	53621 260,70	195,50	130,30	391,00	VR
	Summit	63.911	5364	53641 311,50	233,60	155,70	467,20	VR
	Sweet Early	63.911	5365	53651 254,10	190,50	127,00	381,10	VR
	Sweeter	63.911	5366	53661 311,50	233,60	155,70	467,20	VR
	Sweet Heart (Duron)	63.911	5062	50621 291,60	218,70	145,80	437,40	IT
	Van	63.911	5367	53671 264,20	198,10	132,10	396,30	VR
	123	63.911	5368	53681 311,50	233,60	155,70	467,20	VR
<b>CILIEGIE</b>								
089A000 garanzia A								
089B000 garanzia B								
Codice ISMEA C37								
<b>FICHI</b>								
077A000		28.369	5110	51101 104,30	78,20	52,10	156,40	IT
Codice ISMEA C44								

\*\*\* per altre varietà di ciliegie telefonare al Confidesa

ALL 4 CONVENZIONE 2021

		Standard Value €/Ha	Varietà ISMEA	Prezzo max. Fascia A	Prezzo med. Fascia B	Prezzo min. Fascia C	Prezzo bio. Fascia D	Area
<b>LAMPONI</b>								
1160000	tutte le varietà	112.997	5123	51231	528,00	396,00	264,00	792,00 IT
Codice ISMEA C52								
<b>MELE</b>	veda la distinta all'interno							
<b>MELOGRANO</b>								
1330000	generico	31.139	5215	52151	123,10	92,30	61,50	184,60 IT
Codice ISMEA H35								
<b>MIRTILLI</b>								
5500000	tutte le varietà	60.446	5216	52162	447,30	335,40	223,60	670,90 IT
Codice ISMEA C51								
<b>MORE</b>								
5510000	tutte le varietà	81.030	5217	52171	436,80	327,60	218,40	655,20 IT
Codice ISMEA C66								
<b>NETTARINE</b>	veda la distinta all'interno							
<b>OLIVE</b>								
081A000		8.503	3004	30041	94,50	70,80	47,20	141,70 05
Codice ISMEA C41								
<b>PERE</b>	veda la distinta all'interno							
<b>PESCHE</b>	veda la distinta all'interno							
<b>SUSINE</b>	veda la distinta all'interno							
<b>OLIVO IN VASO</b>								
2720000	Olivo innestato 2 anni in vaso	210.000	6000	60001	7,10	5,30	3,50	IT
Codice ISMEA H93								
	Olivo da Talea 2 anni in vaso	210.000	6002	60021	6,30	4,70	3,10	IT
<b>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO</b>								
062A000								
Codice ISMEA C53								
<b>POMACEE</b>								
	Portinnesti melo	N. D.	6042	60421	0,61	0,40	0,30	IT
	Portinnesti pero	N. D.	6043	60431	0,61	0,40	0,30	IT
<b>ASTONI DI PIANTE DA FRUTTO</b>								
376A000								
Codice ISMEA C81								
<b>POMACEE</b>								
	Astoni	N.D.	6008	60081	3,90	2,90	1,90	IT
	Astoni con rami anticipati	N.D.	6009	60091	4,90	3,60	2,40	IT
	Astone di 6 mesi (melo)	N.D.	6010	60101	3,80	2,80	1,90	IT
	Piante pref. tipo Knip (melo)	N.D.	6011	60111	5,60	4,20	2,80	IT
	Piante pref. tipo Knip (pero)	N.D.	6417	64171	5,80	4,30	2,90	IT
	Portinnesti seme	N.D.	6015	60151	0,40	0,30	0,20	IT
	Portinnesti talea	N.D.	6016	60161	0,42	0,30	0,20	IT
<b>ASTONI DI PIANTE DA FRUTTO</b>								
376A000								
Codice ISMEA C81								
<b>DRUPACEE</b>								
	Astoni	N.D.	6018	60181	4,90	3,60	2,40	IT
	Portinnesti da seme	N.D.	6023	60231	0,68	0,50	0,30	IT
	Portinnesti da talea	N.D.	6024	60241	0,77	0,50	0,30	IT
	Portinnesto micropropagato	N.D.	6025	60251	1,70	1,20	0,80	IT
<b>ACTINIDIA</b>								
	Astoni da innesto	N.D.	6034	60341	7,00	5,20	3,50	IT
	Piante da talea	N.D.	6035	60351	6,00	4,50	3,00	IT
	Piante microprop. di 1 anno	N.D.	6036	60361	5,30	3,90	2,60	IT
	Piante microprop. di 2 anni	N.D.	6037	60371	7,00	5,20	3,50	IT
	Piante in vaso (3 lt)	N.D.	6038	60381	4,50	3,30	2,20	IT
	Piante in vaso (5 lt)	N.D.	6039	60391	5,50	4,10	2,70	IT
<b>KAKI</b>								
	Astoni innesto basso	N.D.	6040	60401	5,00	3,70	2,50	IT
	Astoni innesto alto	N.D.	6041	60411	5,10	3,80	2,50	IT
<b>VIVAI DI VITI</b>								
061A000								
Codice ISMEA C21								
	certificate	163.167	6045	60451	1,50	1,10	0,70	IT
	standard	163.167	6044	60441	1,40	1,00	0,70	IT
<b>TALEE DA PORTAINNESTO</b>								
164A000								
Codice ISMEA C11								
	Tutte le varietà	29.000	6048	60484	0,19	0,10		IT

ALL 4 CONVENZIONE 2021

VIVAI DI PIOPPI 063A000		Standard Value	Varietà ISMEA	Prezzo max.	Prezzo med.	Prezzo min.	Area
Codice ISMEA C65		€/Ha		Fascia A	Fascia B	Fascia C	
	12-14,5 cm	31.200	6077	60771	3,80	2,80	IT
	14,5-17 cm	31.200	6078	60781	4,40	3,30	IT
	>17 cm	31.200	6079	60791	5,00	3,70	IT

s.e. & o.

# MELE

083A000 mele A; 083B000 mele B;

Codice ISMEA C04

	Standard Value €/Ha	Varietà ISMEA	Cod.	Prezzo max. Fascia A	Prezzo med. Fascia B	Prezzo min. Fascia C	Prezzo bio. Fascia D	Area
Annaglo	34.930	5151	51517	46,70	35,00	23,30	70,00	IT
Altre varietà (generico)	34.930	5155	51551	50,50	37,80	25,20	75,70	IT
Altre varietà emergenti	34.930	5135	51351	69,30	51,90	34,60	103,90	IT
Altre varietà precoci	34.930	5137	51371	39,00	29,20	19,50	58,50	IT
Altre varietà medio tardive	34.930	5136	51361	44,20	33,10	22,10	66,30	IT
Altre varietà emergenti oltre 350 m SLM	34.930	5489	54881	75,80	56,80	37,90	113,70	05
Varietà da industria altre lavorazioni	34.930	5464	54641	17,30	12,90	8,60	25,90	IT
Varietà da industria per succhi	34.930	5485	54651	10,40	7,80	5,20	15,60	IT
Belgolden	34.930	5156	00015	40,10	30,00	20,00	60,10	IT
Bella Orange	34.930	5156	00011	40,10	30,00	20,00	60,10	IT
Brae Burn	34.930	5142	51421	36,10	27,00	18,00	54,10	IT
Brina	34.930	5136	51362	44,20	33,10	22,10	66,30	IT
Challenger	34.930	5378	53781	38,80	29,10	19,40	58,20	IT
Crips Pink	34.930	5173	51734	92,90	69,60	46,40	139,30	IT
Dallago	34.930	5165	51651	29,80	22,30	14,90	44,70	IT
Defloga	34.930	5151	51533	46,70	35,00	23,30	70,00	IT
Delbar Jubilee	34.930	5169	51691	44,20	33,10	22,10	66,30	IT
Delbarestivale	34.930	5147	00255	39,00	29,20	19,50	58,50	IT
Double Red Rome= Rome Beauty Double Red	34.930	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Early Red Delicious	34.930	5175	51753	48,40	36,30	24,20	72,60	IT
Early Red Gala	34.930	5151	51520	46,70	35,00	23,30	70,00	IT
Stayman	34.930	5185	51851	50,60	37,90	25,30	75,90	IT
El Star	34.930	5148	51481	44,20	33,10	22,10	66,30	IT
Festival	34.930	5137	51372	39,00	29,20	19,50	58,50	IT
Florina	34.930	5149	51491	44,20	33,10	22,10	66,30	IT
Fuji	34.930	5150	51501	60,30	45,20	30,10	90,40	IT
Fuji oltre 350 m SLM	34.930	5484	54841	64,20	48,10	32,10	96,30	05
Fujikiku	34.930	5425	54251	60,30	45,20	30,10	90,40	IT
Gala	34.930	5151	51518	46,70	35,00	23,30	70,00	IT
Gala oltre 350 m SLM	34.930	5483	54831	47,30	35,40	23,60	70,90	05
Gala Gold	34.930	5151	51519	46,70	35,00	23,30	70,00	IT
Gala Schniga	34.930	5151	51516	46,70	35,00	23,30	70,00	IT
Galaxi	34.930	5212	00287	46,70	35,00	23,30	70,00	IT
Gold Rush	34.930	5156	00004	40,10	30,00	20,00	60,10	IT
Golden Bough	34.930	5156	00006	40,10	30,00	20,00	60,10	IT
Golden oltre 350 SLM	34.930	5487	54871	40,70	30,50	20,30	61,00	05
Golden Delicious	34.930	5156	00007	40,10	30,00	20,00	60,10	IT
Golden Rugginosa	34.930	5156	00288	40,10	30,00	20,00	60,10	IT
Granny Smith	34.930	5161	00275	38,80	29,10	19,40	58,20	IT
Granny Smith oltre 350 m SLM	34.930	5485	54852	39,20	29,40	19,60	58,80	05
Granny Smith Spur	34.930	5161	51612	38,80	29,10	19,40	58,20	IT
Hi Early	34.930	5175	51760	48,40	36,30	24,20	72,60	IT
Idared	34.930	5164	51641	37,40	28,00	18,70	56,10	IT
Imperial/Mondial Gala	34.930	5151	00259	46,70	35,00	23,30	70,00	IT
Jonagold	34.930	5168	51681	41,00	30,70	20,50	61,50	IT
Law Red Rome Beauty	34.930	5165	00278	29,80	22,30	14,90	44,70	IT
Modi	34.930	5170	51701	53,40	40,00	26,70	80,10	IT
Mondial Gala = Imperial Gala	34.930	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Morgenduft	34.930	5165	51652	29,80	22,30	14,90	44,70	IT
Nero Red Rome	34.930	5165	51653	29,80	22,30	14,90	44,70	IT

**MELE**

	Standard Value €/Ha	Varietà ISMEA	Cod.	Prezzo max. Fascia A	Prezzo med. Fascia B	Prezzo min. Fascia C	Prezzo bio Fascia D	Area
Obro Gala	34.930	5151	51512	46,70	35,00	23,30	70,00	IT
Ozark Gold	34.930	5172	51721	36,90	27,60	18,40	55,30	IT
Pink Lady	34.930	5173	51731	92,90	69,60	46,40	139,30	IT
Primera	34.930	5156	00017	40,10	30,00	20,00	60,10	IT
Red Chief	34.930	5174	51741	48,40	36,30	24,20	72,60	IT
Red Delicious Altre Varietà	34.930	5175	51751	48,40	36,30	24,20	72,60	IT
Scarlet Spur	34.930	5175	51755	48,40	36,30	24,20	72,60	IT
Renetta oltre 350 m SLM	34.930	5486	54861	76,60	57,40	38,30	114,90	05
Renetta del Canada	34.930	5176	51763	79,50	59,60	39,70	119,20	IT
Rome Beauty	34.930	5165	00279	29,80	22,30	14,90	44,70	IT
Rome Beauty Double Red	34.930	5165	51659	29,80	22,30	14,90	44,70	IT
Rosy Glow	34.930	5173	51732	92,90	69,60	46,40	139,30	IT
Royal Gala	34.930	5151	51514	46,70	35,00	23,30	70,00	IT
Rubi Gala	34.930	5151	51515	46,70	35,00	23,30	70,00	IT
Sansa	34.930	5190	51901	39,00	29,20	19,50	58,50	IT
Smoothie (Supergolden) Y	34.930	5179	51791	40,10	30,00	20,00	60,10	IT
Stark oltre 350 m SLM	34.930	5482	54821	45,60	34,20	22,80	68,40	05
Stark Delicious	34.930	5180	51807	48,40	36,30	24,20	72,60	IT
Stark Altre varietà	34.930	5180	51801	48,40	36,30	24,20	72,60	IT
Stark King (Delicious)	34.930	5180	51803	48,40	36,30	24,20	72,60	IT
Stark Krimson	34.930	5180	51809	48,40	36,30	24,20	72,60	IT
Stark Ervin Spur Red Delic	34.930	5180	51802	48,40	36,30	24,20	72,60	IT
Stayman Double Red	34.930	5185	51854	50,60	37,90	25,30	75,90	IT
Stayman Winesap	34.930	5186	51861	50,60	37,90	25,30	75,90	IT
Staymanred	34.930	5185	51853	50,60	37,90	25,30	75,90	IT
Summered	34.930	5187	51871	40,70	30,50	20,30	61,00	IT
Summerfree	34.930	5137	51373	39,00	29,20	19,50	58,50	IT

per altre varietà non indicate telefonare al CODIVE

s.e. & o.

## UVA

## 002B000 uva nord

UVE D.O.C.	rese/ha	Standard Value €/Ha	VARIETA' ISMEA	Cod.	Prezzo max. Fascia A	Prezzo med. Fascia B	Prezzo min. Fascia C	Prezzo bio. Fascia D	Area
<b>Codice ISMEA Uve Doc H 80</b>	<b>max.</b>								
<b>ARCOLE</b>									
Bianche	160	12.935	1310	13101	44,60	33,40	22,30	66,90	VR
Chardonnay	140	11.247	1313	13131	58,30	43,70	29,10	87,40	VR
Nere	150	11.247	1311	13111	46,70	35,00	23,30	70,00	VR
Pinot grigio	130	11.247	1314	13141	69,40	52,00	34,70	104,10	VR
Cabernet	140	11.247	1312	13121	51,80	38,80	25,90	77,70	VR
<b>BARDOLINO</b>									
Classico	130	11.247	1315	13151	58,60	43,90	29,30	87,90	VR
DOC	130	11.247	1841	18411	57,10	42,80	28,50	85,60	VR
Superiore DDCG	90	13.000	1316	13161	70,00	52,50	35,00	105,00	VR
<b>CUSTOZA</b>									
Bianche diverse	150	11.247	1333	13331	49,80	37,30	24,90	74,70	VR
<b>GARDA</b>									
Cabernet Sauvignon	150	11.247	1318	13191	50,40	37,80	25,20	75,60	VR
Chardonnay	150	11.247	1317	13171	48,90	36,60	24,40	73,30	VR
Garganega	180	12.935	1318	13181	63,20	47,40	31,60	94,80	VR
Merlot e nere	150	11.247	1319	13192	50,40	37,80	25,20	75,60	VR
Pinot Grigio	150	11.247	1317	13172	48,90	36,60	24,40	73,30	VR
	150	11.247	1320	13201	68,60	51,40	34,30	102,90	VR
<b>LUGANA</b>									
	125	25.893	1322	13221	161,00	120,70	80,50	241,50	VR
<b>LUGANA SUP</b>									
	110	25.893	1331	13311	187,20	140,40	93,60	280,80	VR
<b>MERLARA</b>									
Bianche	140	11.247	1323	13231	43,90	32,90	21,90	65,80	VR
Malvasia	130	11.247	1324	13241	54,40	40,80	27,20	81,60	VR
Marzemino	140	11.247	1325	13251	56,20	41,40	27,60	82,80	VR
Nere	140	11.247	1326	13261	47,80	35,80	23,90	71,70	VR
<b>M. LESSINI -</b>									
Durello	160	12.935	1327	13271	60,80	45,60	30,40	91,20	VR
<b>PINOT GRIGIO DOC DELLE VENEZIE</b>									
	180	12.935	1277	12771	71,80	53,80	35,90	107,70	05
<b>SOAVE</b>									
DOC	150	11.247	1335	13351	52,50	39,30	26,20	78,70	VR
Classico	140	11.247	1330	13301	70,50	52,80	35,20	105,70	VR
Da recioto	90	15.462	1328	13291	150,50	112,80	75,20	225,70	VR
<b>VALDADIGE</b>									
Bianche	150	11.247	1340	13401	52,60	39,40	26,30	78,90	VR
Chardonnay	150	11.247	1337	13371	61,50	46,10	30,70	92,20	VR
Erantio T.d.F.	90	13.000	1338	13381	68,20	51,10	34,10	102,30	VR
Nere	150	11.247	1341	13411	52,60	39,40	26,30	78,90	VR
Pinot Gngio	140	19.270	1339	13391	80,70	60,50	40,30	121,00	VR
Schiava	150	11.247	1328	13281	67,50	50,60	33,70	101,20	VR
<b>VALPOLICELLA</b>									
Classico	120	19.270	1342	13421	113,70	85,20	56,80	170,50	VR
DOC	120	13.000	1336	13361	100,20	75,10	50,10	150,30	VR
Da amarone "Zona Classico"	78	24.936	2028	20281	223,30	167,40	111,60	334,90	VR
Da recioto "Zona Classico"	78	24.936	2028	20281	223,30	167,40	111,60	334,90	VR
Da amarone	78	24.936	1332	13321	218,70	164,00	109,30	328,00	VR
Da recioto	78	25.893	1334	13341	203,00	152,20	101,50	304,50	VR
Da ripasso	120	25.893	1292	12921	161,00	120,70	80,50	241,50	05
<b>UVE I.G.T.</b>									
<b>Codice ISMEA Uve IGT H 81</b>	<b>max.</b>								
Bianche I.G.T.	250	12.418	1288	12881	38,50	28,80	19,20	57,70	05
Cabernet Franc	190	N.D.	1989	19892				0,00	IT
Veneto Cabernet Franc	190	14.582	2166	21661	61,10	45,80	30,50	91,60	05
Cabernet Sauvignon	250	N.D.	1989	19894				0,00	IT
Chardonnay	190	16.687	1272	12721	53,80	40,30	26,90	80,70	05
Garganega	250	12.418	2175	21751	49,30	36,90	24,60	73,90	05
Veneto Garganega	250	12.418	2164	21641	47,40	35,50	23,70	71,10	05
Glera I.G.T.	250	16.687	2457	24571	63,00	47,20	31,50	94,50	05

## UVA

<b>UVE I.G.T.</b>		<b>Standard</b>	<b>VARIETA</b>	<b>Cod.</b>	<b>Prezzo max.</b>	<b>Prezzo med.</b>	<b>Prezzo min.</b>	<b>Prezzo bio.</b>	<b>Area</b>
<b>rese/ha</b>	<b>Value €/Ha</b>	<b>ISMEA</b>	<b>Fascia A</b>	<b>Fascia B</b>	<b>Fascia C</b>	<b>Fascia D</b>			
<b>Codice ISMEA Uve IGT H 81</b>		<b>max.</b>							
I. Manzoni 6.0.13	190	16.687	2361	23611	70,80	63,10	36,40	106,20	05
Veneto Merlot	250	12.418	2165	21651	49,60	37,20	24,80	74,40	05
Muller Thurgau	250	16.687	2116	21161	64,20	48,10	32,10	96,30	05
Moscato Bianco	250	16.687	1290	12901	63,80	47,80	31,90	95,70	05
Nere I.G.T.	250	12.418	1289	12891	42,10	31,60	21,00	63,10	05
Pinot bianco	190	16.687	1276	12761	59,70	44,70	29,80	89,50	05
Pinot nero	190	N.D.	2010	20101	-	-	-	0,00	IT
Riesling	190	16.687	1282	12821	65,10	48,80	32,50	97,60	05
Sauvignon	190	16.687	1284	12841	66,70	50,00	33,30	100,00	05
Teroldego	250	16.687	1291	12911	66,70	50,00	33,30	100,00	05
Traminer	190	14.582	2364	23641	76,70	57,50	38,30	115,00	05
<b>UVE DA VINO DA TAVOLA</b>		<b>Standard</b>	<b>VARIETA</b>	<b>Cod.</b>	<b>Prezzo max.</b>	<b>Prezzo med.</b>	<b>Prezzo min.</b>	<b>Prezzo bio.</b>	<b>Area</b>
		<b>Value €/Ha</b>	<b>ISMEA</b>	<b>Fascia A</b>	<b>Fascia B</b>	<b>Fascia C</b>	<b>Fascia D</b>		
<b>Codice ISMEA Uve Comuni H 82</b>									
Bianche		N.D.	1986	19861	37,70	28,20	18,80	56,50	IT
Nere		N.D.	2005	20051	36,40	27,30	18,20	54,60	IT

per altre varietà non indicate telefonare al CODIVE

s.e.& o.

# PERE

085A000 pere A; 851A000 pere precoci A

Codice ISMEA PERE C07

085B000 pere B; 851B000 pere precoci B

Codice ISMEA PERE PRECOCI C08

Varietà	b)	Standard Value €/Ha	Varietà ISMEA	Cod.	Prezzo max. Fascia A	Prezzo med. Fascia B	Prezzo min. Fascia C	Prezzo bio. Fascia D	Area
Abate	M	31.989	5246	52481	75,20	56,40	37,60	112,80	IT
Altre varietà da industria	M/T	31.989	5467	54671	20,60	15,40	10,30	30,90	IT
Buona Luisa d'Avranche	M	31.989	5260	00025	61,00	45,70	30,50	91,50	IT
Butirra Precoce Morettini	P	23.347	5267	52672	59,10	44,30	29,50	88,60	IT
Carmen	P	23.347	5274	52741	77,10	57,80	38,50	115,60	IT
Cascade	M	31.989	5260	00058	61,00	45,70	30,50	91,50	IT
Conference	M	31.989	5256	52561	59,90	44,90	29,90	89,80	IT
Coscia precoce	P	23.347	5266	52663	59,10	44,30	29,50	88,60	IT
Cotogne	M	31.989	5252	52521	84,20	63,10	42,10	126,30	IT
Decana del Comizio	M	31.989	5249	52491	93,20	69,90	46,60	139,80	IT
Dr. Guyot	P	23.347	5269	52691	59,10	44,30	29,50	88,60	IT
Fertilia Delbard	M	31.989	5260	00094	61,00	45,70	30,50	91,50	IT
Generale Leclerc	M	31.989	5258	52581	61,00	45,70	30,50	91,50	IT
Kaiser	T	31.989	5254	52541	62,10	46,50	31,00	83,10	IT
Max Red Bartlet = William Ross	M								
Morettini 113	P	23.347	5261	52611	59,10	44,30	29,50	88,60	IT
Nashi Chojuro	M	31.989	5255	52553	61,00	45,70	30,50	91,50	IT
Nashi Kosuj	P	23.347	5275	00049	65,30	48,90	32,60	97,90	IT
Nashi Generico	M	31.989	5255	52551	61,00	45,70	30,50	91,50	IT
Nashi Nijseiki	M	31.989	5255	52555	61,00	45,70	30,50	91,50	IT
Packahm's Triumph	T	31.989	5262	52621	59,10	44,30	29,50	88,60	IT
Passacrassana	T	31.989	5257	52571	61,00	45,70	30,50	91,50	IT
Punta di Luglio	P	23.347	5275	00062	65,30	48,90	32,60	97,90	IT
Rosada	M	31.989	5251	52511	84,20	63,10	42,10	126,30	IT
Santa Lucia	T	31.989	5260	00169	61,00	45,70	30,50	91,50	IT
Santa Maria Morettini	P	23.347	5264	52641	59,10	44,30	29,50	88,60	IT
William	M	31.989	5272	52721	53,00	39,70	26,50	79,50	IT
William da industria	M	31.989	5466	54661	34,60	25,90	17,30	51,90	IT
William Bovey	M	31.989	5272	52722	53,00	39,70	26,50	79,50	IT
William Rossa	M	31.989	5408	54081	53,00	39,70	26,50	79,50	IT

Legenda: La colonna B) indica l'epoca di maturazione: P = Precoce - M = Media - T = Tardiva

# SUSINE

091A000 susine A; 911A000 susine precoci A

Codice ISMEA SUSINE C16

091B000 susine B; 911B000 susine precoci B

Codice ISMEA SUSINE PRECOCI C17

Varietà	b)	Standard Value €/Ha	Varietà ISMEA	Cod.	Prezzo max. Fascia A	Prezzo med. Fascia B	Prezzo min. Fascia C	Prezzo bio. Fascia D	Area
Angeleno	T	37.971	5299	52991	56,80	42,60	28,40	85,20	IT
Superior Angeleno	T	37.971	5382	53821	53,70	40,20	26,80	80,50	IT
Black Amber	M	37.971	5317	00008	59,50	44,60	29,70	89,20	IT
Black Diamond (Superior B.D.)	M	37.971	5305	53051	60,80	45,60	30,40	91,20	IT
Black Gold (Superior B.G.)	M	37.971	5306	53061	76,00	57,00	38,00	114,00	IT
Black Star (Superior B.S.)	M	37.971	5307	53071	60,80	45,60	30,40	91,20	IT
Blue Free	M	37.971	5308	53081	76,00	57,00	38,00	114,00	IT
Fortune	M	37.971	5317	00018	59,50	44,60	29,70	89,20	IT
Friar	M	37.971	5317	00019	59,50	44,60	29,70	89,20	IT
Golden Plum	M	37.971	5317	00022	59,50	44,60	29,70	89,20	IT
Grossa di Felisio	M	37.971	5383	53831	74,70	56,00	37,30	112,00	IT
Obilnaja	P	29.192	5298	00014	69,70	52,20	34,80	104,50	IT
Ozark Premier	M	37.971	5317	00034	59,50	44,60	29,70	89,20	IT
President	T	37.971	5313	53131	56,70	42,50	28,30	85,00	IT
Regina Claudia	M	37.971	5314	53141	166,90	125,10	83,40	250,30	IT
Shiro (Gocchia d'Oro)	M	37.971	5310	53101	64,20	48,10	32,10	96,30	IT
Sun Go	M	37.971	5304	53041	61,80	46,30	30,90	92,70	IT
Sorriso di Primavera	P	29.192	5295	52951	53,80	40,30	26,90	80,70	IT
Stanley	T	37.971	5316	53161	61,60	46,20	30,80	92,40	IT
T.C. Sun	T	37.971	5301	53011	87,60	65,70	43,80	131,40	IT

Legenda: La colonna B) indica l'epoca di maturazione: P = Precoce - M = Media - T = Tardiva  
s.e. & o. per altre varietà non indicate telefonare al CODIVE

# PESCHE

ALLA CONVENZIONE 2021

087A000 pesche A; 871A000 pesche precoci A; Codice ISMEA PESCHE C09

087B000 pesche B; 871B000 pesche precoci B; Codice ISMEA PESCHE PRECOGI C10

Varietà	a) b)	Standard Value €/Ha	Varietà ISMEA	Prezzo max. A	Fascia	Prezzo med. Fascia B	Prezzo min. Fascia C	Prezzo bio. Fascia D	Area
Altre Medie Bianche	B M	27.079	5287	00194	55,10	41,30	27,50	82,60	IT
Altre Medie Gialle	G M	27.079	5284	00081	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Altre Precoci Bianche	B P	25.010	5286	00074	54,20	40,60	27,10	81,30	IT
Altre Precoci Gialle	G P	25.010	5283	00002	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Altre Tardive Gialle	G T	27.079	5285	00140	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Altre Tardive Bianche	B T	27.079	5288	00222	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Alexandra	B P	25.010	5286	00073	54,20	40,60	27,10	81,30	IT
Ali Bianca	B T	27.079	5288	00221	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Ali Rosada	B M	27.079	5287	00193	55,10	41,30	27,50	82,60	IT
Alix	G P	25.010	5283	00001	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Andross (Gialla)	P T	27.079	5238	00023	45,00	33,70	22,50	67,50	IT
Anita	B P	25.010	5286	00076	54,20	40,60	27,10	81,30	IT
Baby Gold 8 (Gialla)	P T	27.079	5238	00024	45,00	33,70	22,50	67,50	IT
Belfiore (Bel Fior)	B T	27.079	5288	00223	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Bella di Giorgio	G P	25.010	5283	00008	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Bella Lucia	B M	27.079	5287	00260	55,10	41,30	27,50	82,60	IT
Bertacchina	B T	27.079	5288	00225	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Big Moon	G M	27.079	5284	00082	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Botto	B M	27.079	5287	00261	55,10	41,30	27,50	82,60	IT
Bowen C.F (Gialla)	P M	27.079	5237	00005	54,40	40,80	27,20	81,60	IT
Calred	G T	27.079	5285	00145	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Carson (Gialla)	P M	27.079	5237	00006	54,40	40,80	27,20	81,60	IT
Cesarin	B T	27.079	5288	00228	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Coraline	G P	25.010	5283	00014	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Cresthaven	G M	27.079	5284	00083	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Crimson Lady	G P	25.010	5283	00016	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Crizia	B P	25.010	5286	00082	54,20	40,60	27,10	81,30	IT
Crown Princess	G P	25.010	5283	00017	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Dixigem	G P	25.010	5283	00019	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Dixired	G P	25.010	5283	00020	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Doris	G M	27.079	5284	00087	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Duchessa d' Este	B T	27.079	5288	00232	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Early O'Henry	G T	27.079	5285	00148	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Early Red	G P	25.010	5283	00026	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Early Rich	G M	27.079	5284	00254	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Early Redhaven	G P	25.010	5283	00027	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Elegant Lady	G M	27.079	5284	00088	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Fairhaven	G T	27.079	5285	00150	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Felicia	B P	25.010	5286	00084	54,20	40,60	27,10	81,30	IT
Fayette	G T	27.079	5285	00152	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Firered	G T	27.079	5285	00154	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Flavorcrest	G P	25.010	5283	00034	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Fontana 3/53	B M	27.079	5287	00198	55,10	41,30	27,50	82,60	IT
Franca	G M	27.079	5284	00091	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Francoise	G P	25.010	5283	00035	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Glohaven	G M	27.079	5284	00093	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Grenat	G M	27.079	5284	00094	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Guglielmina	G T	27.079	5285	00156	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Hermione	B P	25.010	5286	00086	54,20	40,60	27,10	81,30	IT
Honora	B T	27.079	5288	00234	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Iris Rosso	B P	25.010	5286	00087	54,20	40,60	27,10	81,30	IT
July Lady=Merril J.L	G T	27.079	5285	----	----	----	----	----	----
July Tendresse	B T	27.079	5288	00262	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Jungerman C.F (Gialla)	P T	27.079	5238	00027	45,00	33,70	22,50	67,50	IT
K 2	B T	27.079	5288	00236	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Kalos 3	G P	25.010	5283	00040	65,20	48,90	32,60	97,80	IT

Legenda: -La colonna a) indica se si tratta di pesche bianche, pesche gialle o percoche  
-La colonna b) indica l'epoca di maturazione: P = Precoce - M = Media - T = Tardiva

s.e. & o.

# PESCHE

ALL 4 CONVENZIONE 2021

Varietà	Standard Value		Varietà ISMEA	Cod.	Prezzo max. Fascia A	Prezzo med. Fascia B	Prezzo min. Fascia C	Prezzo bio. Fascia D	Area
	a) b)	€/Ha							
Kalos 4	G M	27.079	5284	00096	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Kawenack	G T	27.079	5285	00159	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Lagnasco	G T	27.079	5285	00161	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Loadel (Gialla)	P M	27.079	5237	00015	54,40	40,80	27,20	81,60	IT
Luisa Berselli	B P	25.010	5286	00089	54,20	40,60	27,10	81,30	IT
Maria Bianca	B M	27.079	5287	00204	55,10	41,30	27,50	82,60	IT
Maria Marta	G M	27.079	5284	00100	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Maria Rosa	B M	27.079	5287	00206	55,10	41,30	27,50	82,60	IT
Maura	B P	25.010	5286	00094	54,20	40,60	27,10	81,30	IT
Maycrest	G P	25.010	5283	00043	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Merrill Gem Free 1	G P	25.010	5283	00046	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Merrill July Lady	G T	27.079	5285	00257	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Merrill June Lady	G M	27.079	5284	00103	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Merrill O' Henry	G T	27.079	5285	00168	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Merrill Sundance	G T	27.079	5285	00165	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Michellini	B T	27.079	5288	00240	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Morettini 2	B M	27.079	5287	00208	55,10	41,30	27,50	82,60	IT
Moscatoello	B T	27.079	5288	00242	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
O'Henry=Merrill O'Henry	G T								
Padana	G T	27.079	5285	00169	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Paola Cavicchi Precoce	B T	27.079	5288	00244	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Paola Cavicchi Tardiva	B T	27.079	5288	00243	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Pissarel (S. Giorgio)	B T	27.079	5288	00249	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Platibelle (Platicarpa)	B M	27.079	5240	52401	57,90	43,40	28,90	86,80	IT
Primerose	B P	25.010	5286	00096	54,20	40,60	27,10	81,30	IT
Red Coast	G M	27.079	5284	00108	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Red Elegant	G M	27.079	5284	00109	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Red Haven Bianca	B M	27.079	5287	00211	55,10	41,30	27,50	82,60	IT
Red Haven	G M	27.079	5284	00112	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Red Moon	G M	27.079	5284	00271	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Red Top	G M	27.079	5284	00115	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Red Valley	G M	27.079	5284	00116	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Regina di Londa	B T	27.079	5288	00247	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Rich Lady	G M	27.079	5284	00117	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Rich May	G P	25.010	5283	00051	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Roberta Barolo	G T	27.079	5285	00175	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Rome Star	G M	27.079	5284	00118	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Romea (Gialla)	P M	27.079	5237	00019	54,40	40,80	27,20	81,60	IT
Rosa del West	B M	27.079	5287	00212	55,10	41,30	27,50	82,60	IT
Royal Bell	G P	25.010	5283	N.D.	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Royal Bright	G T	27.079	5285	00258	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Royal Estate	G T	27.079	5285	00176	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Royal Gem	G P	25.010	5283	00055	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Royal JIM	G T	27.079	5285	00177	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Royal Glory	G P	25.010	5283	00056	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Royal Lee	G M	27.079	5284	00119	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Royal Majestic	G P	25.010	5283	00057	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Royal Moon	G M	27.079	5284	00120	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Royal Red	G M	27.079	5284	00122	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Roza	G M	27.079	5284	00125	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Silvia	B M	27.079	5287	00214	55,10	41,30	27,50	82,60	IT
Snowbrite	B P	25.010	5286	00099	54,20	40,60	27,10	81,30	IT
Platicarpa Bianca Tard.	B T	27.079	5241	52411	51,50	38,60	25,70	77,20	IT
Platicarpa Bianca Media	B M	27.079	5240	52402	57,90	43,40	28,90	86,80	IT
Starlite	B P	25.010	5286	00102	54,20	40,60	27,10	81,30	IT
Sweet Cup (Platicarpa)	B M	27.079	5240	52405	57,90	43,40	28,90	86,80	IT
Tardivo Zullani	B T	27.079	5288	00250	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Tendresse	B T	27.079	5288	00263	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Toro	B T	27.079	5288	00251	54,90	41,10	27,40	82,30	IT
Triestina H6	B M	27.079	5287	00217	55,10	41,30	27,50	82,60	IT

Legenda: -La colonna a) indica se si tratta di pesche bianche, pesche gialle o percoche  
 -La colonna b) indica l'epoca di maturazione: P = Precoce - M = Media - T = Tardiva  
 s.e. & o.

## PESCHE

Varietà	Standard Value		Varietà ISMEA	Cod.	Prezzo max. Fascia A	Prezzo med. Fascia B	Prezzo min. Fascia C	Prezzo bio.	
	a) b)	€/Ha						Fascia D	Area
Ufo 3 (Platicarpa)	B P	25.010	5239	52392	69,30	51,90	34,60	103,90	IT
Ufo 4 (Platicarpa)	B P	25.010	5239	52393	69,30	51,90	34,60	103,90	IT
White Lady	B M	27.079	5287	00218	55,10	41,30	27,50	82,60	IT
White Top	B M	27.079	5287	00219	55,10	41,30	27,50	82,60	IT
Rubirich	G P	25.010	5283	00059	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Platicarpa Gialla Media	G M	27.079	5243	52431	53,50	40,10	26,70	80,20	IT
Sibelle	G T	27.079	5285	00182	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
Spring Lady	G P	25.010	5283	00064	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Springbelle	G P	25.010	5283	00065	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Springcrest	G P	25.010	5283	00063	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Stark Earlyglo	G P	25.010	5283	00066	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Summer Rich	G M	27.079	5284	00131	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Suncrest	G M	27.079	5284	00132	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Symphonie	G M	27.079	5284	00134	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Tastired	G P	25.010	5283	00069	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Top Lady	G M	27.079	5284	00135	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Ufo 6 (Platicarpa)	G P	25.010	5242	52422	67,80	50,80	33,90	101,70	IT
Vistarich	G M	27.079	5284	00139	50,70	38,00	25,30	76,00	IT
Weinberger 5199	G T	27.079	5285	00259	51,00	38,20	25,50	76,50	IT
White Crest	B P	25.010	5286	00104	54,20	40,60	27,10	81,30	IT
William	G P	25.010	5283	00070	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Zee Diamond	G P	25.010	5283	00071	65,20	48,90	32,60	97,80	IT
Zee Lady	G T	27.079	5285	00191	51,00	38,20	25,50	76,50	IT

Legenda: -La colonna a) indica se si tratta di pesche bianche, pesche gialle o percoche

-La colonna b) indica l'epoca di maturazione: P = Precoce - M = Media - T = Tardiva

s.e. & o.

per altre varietà non indicate telefonare al CODIVE

# NETTARINE

ALL 4 CONVENZIONE 2021

CODICE ISMEA Nettarine C05; 887A000 nett. A ; 887B000 nett. B;

CODICE ISMEA Nett. Precoci C06; 987A000 nett. precoci A; 987B000 nett. precoci B;

Varietà	b)	Standard Value €/Ha	Varietà ISMEA	Cod.	Prezzo max. Fascia A	Prezzo med. Fascia B	Prezzo min. Fascia C	Prezzo bio.	
								Fascia D	Area
Adriana	P	26.979	5218	00001	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Alexia	M	27.889	5219	00001	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Alice	P	26.979	5218	00002	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Alitop	M	27.889	5219	00002	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Altre Varietà Medie	M	27.889	5219	00004	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Altre Varietà Precoce	P	26.979	5218	00003	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Altre Varietà Tardive	T	27.889	5220	00080	56,20	42,10	24,30	84,30	IT
Ambra	P	26.979	5218	00004	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Amiga	M	27.889	5219	00005	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
August Red	T	27.889	5220	00082	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Armking	P	26.979	5218	00007	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Aurelio Grand	P	26.979	5218	00008	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Big Bang	P	26.979	5218	00010	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Big Haven	P	26.979	5218	00011	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Big Sunshine	M	27.889	5219	00007	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Big Top	P	26.979	5218	00012	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Caldesi 84	T	27.889	5220	00086	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Caldesi 2000	P	26.979	5218	00013	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Caldesi 2010	M	27.889	5219	00008	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Caldesi 2020	T	27.889	5220	00085	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Carene	P	26.979	5218	00014	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Crimson Gold	P	26.979	5218	00015	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Diamond Jewer	P	26.979	5216	00019	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Diamond Bright	P	26.979	5218	00018	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Early Bomba	P	26.979	5218	00020	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Early Dream	P	26.979	5218	00021	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Early Silver	P	26.979	5218	00026	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Early Sungrand	P	26.979	5218	00028	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Early Zee (Zaigloze)	M	27.889	5219	00013	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Emeraude	M	27.889	5219	00014	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Eureka	M	27.889	5219	00016	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Fairlane	T	27.889	5220	00092	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Fantalate	T	27.889	5220	00093	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Fantasia	M	27.889	5219	00019	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Fiorenza	M	27.889	5219	00020	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Firebrite	M	27.889	5219	00022	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Flavor Gold	M	27.889	5219	00024	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Forlivese	M	27.889	5219	00026	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Gea	M	27.889	5219	00029	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Gioia	P	26.979	5218	00035	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Guerriera	M	27.889	5219	00030	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Honey Kist	P	26.979	5218	00038	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Indipendence	M	27.889	5219	00034	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
June Bright	P	26.979	5218	00040	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Julia	T	27.889	5220	00103	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Lady Erika	T	27.889	5220	00105	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Laura	P	26.979	5218	00041	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Maeba Top	M	27.889	5219	00036	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Magique	M	27.889	5219	00037	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
May Grand	P	26.979	5218	00048	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Maria Aurelia	M	27.889	5219	00039	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Maria Carla	M	27.889	5219	00040	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Maria Dolce	T	27.889	5220	00108	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Maria Dorata	P	26.979	5218	00042	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Maria Emilia	P	26.979	5218	00043	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Maria Laura	M	27.889	5219	00042	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Max	T	27.889	5220	00110	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Morsiani 51	T	27.889	5220	00114	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
N2 = Fantalate	T	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NC3	T	27.889	5220	00080	56,20	42,10	24,30	84,30	IT

Legenda: La colonna B) indica l'epoca di maturazione: P = Precoce - M = Media - T = Tardive  
s.e. & o.

## NETTARINE

Varietà	b)	Standard Value €/Ha	Varietà ISMEA	Cod.	Prezzo max. Fascia A	Prezzo med. Fascia B	Prezzo min. Fascia C	Prezzo bio.	
								Fascia D	Area
Nectared 2	M	27.889	5219	00046	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Nectaross	T	27.889	5220	00119	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Neve	P	26.979	5218	00057	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
New Top	P	26.979	5218	00058	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Orion	T	27.889	5220	00120	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Platicarpa Gialla Media	M	27.889	5227	52271	54,10	40,50	27,00	81,10	IT
Platicarpa Bianca Tardiv	T	27.889	5225	52251	53,70	40,20	26,80	80,50	IT
Red Delight	P	26.979	5218	00082	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Red June	P	26.979	5218	00063	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Rita Star	P	26.979	5218	00064	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Romagna Big	M	27.889	5219	00058	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Romagna Bright	M	27.889	5219	00059	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Romagna Gold	M	27.889	5219	00060	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Romagna Red	P	26.979	5218	00065	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Romagna Summer	M	27.889	5219	N.D.	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Royal Giant	T	27.889	5220	00128	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Royal Queen	M	27.889	5219	00064	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Rose Diamond	P	26.979	5218	00066	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Silver King	P	26.979	5218	00069	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Silver Ray	M	27.889	5219	00066	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Silver Rome	P	26.979	5218	00070	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Silver Splendid	P	26.979	5218	00071	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Silver Sweet	M	27.889	5219	00067	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Silvery	P	26.979	5218	00072	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Snow Queen	P	26.979	5218	00073	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Spring Bright	P	26.979	5219	00074	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Spring Red	P	26.979	5218	00075	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Spring Star	P	26.979	5218	00076	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Stark Delicious	M	27.889	5219	00070	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Stark Red Gold	M	27.889	5219	00071	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Stark Sunglo	M	27.889	5219	00072	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Stella d' Argento	T	27.889	5220	00211	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
SunGrand	T	27.889	5220	00135	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Sunred	P	26.979	5218	00079	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Super Red	P	26.979	5218	00080	70,70	53,00	35,30	106,00	IT
Super Star	M	27.889	5219	00075	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Sweet Lady	T	27.889	5220	00136	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Sweet Red	T	27.889	5220	00137	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Topaze	T	27.889	5220	00139	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Venus	M	27.889	5219	00077	56,40	42,30	28,20	84,60	IT
Zee Gloo	T	27.889	5220	00144	56,20	42,10	28,10	84,30	IT
Zephir	T	27.889	5220	00204	56,20	42,10	28,10	84,30	IT

Legenda: La colonna B) indica l'epoca di maturazione: P = Precoce - M = Media - T = Tardiva

s.e. & o.

per altre varietà non indicate telefonare al CODIVE

# TABACCO

		Standard Value €/Ha	Varietà ISMEA	Cod.	Prezzo max. Fascia A	Prezzo med. Fascia B	Prezzo min. Fascia C	Prezzo blo. Fascia D	Area	
<b>tabacco normale</b> Codice ISMEA C18	<b>096A000</b>									
		Bright Virginia	20.907	62	00621	67,60	50,70	33,80	101,40	IT
		Burley cimato	20.907	63	00633	44,70	33,50	22,30	67,00	IT
		Havanna	20.907	64	00643	59,10	44,30	29,50	88,60	IT
		I.B. Geudertheimer	20.907	64	00644	59,10	44,30	29,50	88,60	IT
		Nostrano del Brenta da fascia	20.907	65	00651	71,10	53,30	35,50	106,60	IT
		20.907	66	00661	101,00	75,70	50,50	151,50	IT	
<b>kentucky normale</b> Codice ISMEA C18	<b>961A000</b>									
		Kentucky	20.907	67	00673	70,50	52,80	35,20	105,70	IT
		Kentucky da fascia	20.907	68	00681	71,20	53,40	35,60	106,80	IT

Indici : Moltiplicando il peso del tabacco secco assegnato in quota per gli Indici sotto riportati si ottiene il corrispondente quantitativo di tabacco verde

	indici
Bright	6,25
Burley cimato	6,25
Havanna	6,90
I.B. Geudertheimer	6,90
Nostrano del Brenta	6,90
Nostrano del Brenta da fascia	6,90
Kentucky	5,40
Kentucky da fascia	5,40

s.e. & o.

## COLTURE ERBACEE

			Standard Value €/Ha	Varietà ISMEA	cod.	Prezzo max. Fascia A	Prezzo bio Fascia D	Area
<b>AGLIO</b>								
Codice ISMEA D01	0730000		19.114	4005	40051	180,00	270,00	IT
<b>ASPARAGO</b>								
Codice ISMEA D03	0530000		31.288	4006	40061	251,00	376,50	IT
<b>AVENA</b>								
Codice ISMEA C43	4010000		876	5	00051	18,00	27,00	IT
<b>BIETOLA DA ZUCCHERO</b>								
Radice Codice ISMEA D04	0280000	radice	3.475	14	00144	4,40	6,60	IT
Seme Codice ISMEA C67	0150000	da seme	10.600	3501	35012	260,00	390,00	IT
<b>CARDO</b>								
Codice ISMEA D07	1130000		29.964	4018	40181	98,30	147,40	IT
<b>CAVOLFIORE</b>								
Codice ISMEA D09	0540000		28.313	4020	00009	56,00	84,00	IT
<b>CAVOLO</b>								
Verza Codice ISMEA D11	1150000	verza	23.228	4024	40245	41,00	61,50	IT
Cappuccio Codice ISMEA D10	0840000	cappuccio	29.587	4022	40224	46,00	69,00	IT
Romanesco ISMEA L31	4140000	romanesco	14.400	4015	40131	32,00	48,00	IT
<b>CECI</b>								
Codice ISMEA D12	0310000		1.924	4026	40262	60,00	90,00	IT
<b>CETRIOLI</b>								
Codice ISMEA D13	012A000		22.769	4027	40271	41,50	62,20	IT
<b>CICORIA</b>								
Codice ISMEA C71	5220000	cicoria seme standard	3.980	3514	35141	388,00	582,00	IT
		cicoria seme ibrido	N.D.	3513	35131	N.D.	N.D.	IT
<b>CIPOLLE</b>								
Codice ISMEA C54	0550000		13.649	4030	00017	25,00	37,50	IT
<b>CIPOLLE DA SEME</b>								
Codice ISMEA C72	0450000	cipolle seme standard	15.195	3516	35166	N.D.	N.D.	IT
		cipolle seme ibrido	N.D.	3515	35151	N.D.	N.D.	IT
<b>CIPOLLINE</b>								
Codice ISMEA D14	0560000		27.420	4031	40311	46,00	69,00	IT
<b>COCOMERI</b>								
Codice ISMEA C33	011A000	cocomeri	26.228	4032	00019	30,00	45,00	IT
	011A000	cocomeri mini	N.D.	4033	40331	N.D.	N.D.	IT
	011B000	cocomeri sugar baby	26.228	4121	41211	30,00	45,00	IT
<b>COLZA</b>								
Colza Pianta Codice ISMEA C32	3170000	colza	1.589	13	00131	36,00	54,00	IT
Colza Seme Olio Codice ISMEA C32	0170000	colza da seme (olio) / alto contenuto oleico	1.589	142	01421	38,00	57,00	IT
Colza Seme Riproduzione Codice ISMEA D45	1170000	colza da seme riproduzione standard	1.485	3540	35401	40,00	60,00	IT
Colza Seme Riproduzione Codice ISMEA M46	1170000	colza da seme riproduzione ibrido	N.D.	3583	35831	N.D.	N.D.	IT
<b>FAGIOLI FRESCHI</b>								
Codice ISMEA C45	0210000	nostrano con bacello	17.993	4034	00008	151,00	228,50	IT
<b>FAGIOLI FRESCHI</b>								
Codice ISMEA L39	0220000	da industria	2.083	4035	40351	45,00	67,50	IT
<b>FAGIOLI SECCHI NANI</b>								
Codice ISMEA L40	4190000		10.273	4036	40361	108,00	162,00	IT
<b>FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI</b>								
Codice ISMEA L41	4200000		N.D.	4160	41601	N.D.	N.D.	IT

s.e. &amp; o.

ALL 4 CONVENZIONE 2021

			Standard Value €/Ha	Varietà ISMEA	cod.	Prezzo max. Fascia A	Prezzo bio. Fascia D	Area
<b>FAGIOLINI</b>								
Codice ISMEA C47	0240000	da tavola	15.726	4039	40391	142,00	213,00	IT
<b>FAGIOLINI</b>								
Codice ISMEA L 42	4210000	da industria	3.568	4041	40411	33,00	48,50	IT
<b>FARRO</b>								
Codice ISMEA D16	7010000	generico	1.222	3	00031	24,00	36,00	IT
<b>FINOCCHIO</b>								
Codice ISMEA D19	0570000		22.377	4048	40493	50,00	75,00	IT
<b>FRAGOLE</b>								
Codice ISMEA C38	067A000		72.689	5114	51141	217,40	326,10	IT
<b>FRAGOLE ZONE MONTANE</b>			N.D.	5409	54091	251,60	377,40	VR
<b>FRUMENTO</b>								
duro Codice ISMEA H10	9010000	duro	1.619	1	00011	21,50	32,20	IT
Tenero Codice ISMEA H11	0010000	tenero	1.436	2	00021	19,50	29,20	IT
Tenero da insilaggio Codice ISMEA L51	4270000	tenero da insilaggio	1.476	153	01532	3,00	4,50	IT
<b>FRUMENTO DA SEME</b>								
duro Codice ISMEA H12	1460000	duro	1.905	3543	35431	25,00	37,50	IT
Tenero Codice ISMEA H13	1470000	tenero	1.625	3542	35421	21,00	31,50	IT
<b>GIRASOLE</b>								
Girasole pianta Codice ISMEA C48	2660000	food	1.395	55	00017	30,00	45,00	IT
	2660000	no food	1.395	56	00561	30,00	45,00	IT
Girasole seme olio Codice ISMEA C48	0660000	da seme (olio) / alto contenuto oleico	1.395	97	00971	31,00	46,50	IT
Girasole seme Codice ISMEA D48	1660000	da seme (riproduzione)	2.840	3539	35391	94,00	141,00	IT
<b>INSALATA</b>								
Codice ISMEA D21		iattuga	33.155	4052	40524	62,00	93,00	IT
	0200000	indivia	33.155	4050	40505	47,00	70,50	IT
		pan di zucchero	33.155	4051	40511	40,00	60,00	IT
Codice ISMEA D28	5210000	radicchio	21.327	4098	40986	70,00	105,00	IT
<b>LENTICCHIE</b>								
Codice ISMEA D22	0330000	generico	870	4053	40531	N.D.	N.D.	IT
<b>LINO</b> Codice ISMEA C91	0190000		1.410	11	00111	50,00	75,00	IT
<b>MAIS</b>								
da Granella, Bianco da Alimentazione, Waxy	0050000	granella	2.717	21	00005	20,00	30,00	IT
Codice ISMEA C03		bianco da alimentazione	2.717	28	00281	22,00	33,00	IT
		varietà waxy	2.717	26	00261	22,00	33,00	IT
da seme Codice ISMEA C39	1050000	da seme	4.862	3544	35442	96,00	144,00	IT
da insilaggio Codice ISMEA D23	007A000	da insilaggio	2.487	27	00001	3,60	5,40	IT
Mais dolce Codice ISMEA D24	205A000	dolce	3.483	29	00291	19,00	28,50	IT
da biomassa Codice ISMEA L58	3050000	biomassa	2.613	155	01551	4,00	6,00	IT
<b>MELANZANE</b>								
Codice ISMEA C58	058A000		25.963	4055	40558	41,00	61,50	IT
<b>MELONI</b>								
Codice ISMEA C34	206A000		37.514	4059	00036	60,00	90,00	IT
<b>MIGLIO</b>								
Codice ISMEA C93	1090000	generico	1.423	10	00101	37,10	55,60	IT
<b>NOCCIOLE</b>								
Codice ISMEA C59	0800000	generico	7.352	5230	52301	263,40	395,10	IT
<b>ORZO</b>								
Codice ISMEA C29	6010000	orzo	1.350	7	00072	18,00	27,00	IT
da seme Codice ISMEA D60	0160000	orzo da seme	1.399	3545	35451	19,50	29,20	IT
da seme Codice ISMEA M52		orzo da seme ibrido	6.940	3564	35641	120,00	180,00	IT
<b>PATATE</b>								
Codice ISMEA C35	0180000		13.771	4060	40601	22,00	33,00	IT

ALL 4 CONVENZIONE 2021

			Standard Value	Varietà ISMEA	cod.	Prezzo max. Fascia A	Prezzo bio. Fascia D	Area
<b>PEPERONI</b>	Codice ISMEA C22	<b>059A000</b>	peperoni	4074	00012	75,00	112,50	IT
	Codice ISMEA H24	<b>1590000</b>	peperoncino piccante	4065	40651	90,00	135,00	IT
<b>PISELLI FRESCHI</b>								
Codice ISMEA C46		<b>0260000</b>	allo stato fresco	4082	40822	115,00	172,50	IT
			destinato all'industria	4000	40001	30,00	45,00	IT
			destinato all'industria per surgelati	4001	40011	33,00	49,50	IT
<b>PISELLI SECCHI</b>								
Codice ISMEA L72		<b>0270000</b>	tutte le varietà	20	00202	93,00	139,50	IT
<b>PISELLO PROTEICO</b>								
Codice ISMEA C96		<b>2270000</b>	tutte le varietà	19	00194	23,00	34,50	IT
<b>POMODORI</b>								
concentrato	Codice ISMEA C12	<b>009A000</b>	concentrato	4088	00087	9,00	13,50	IT
pelati	Codice ISMEA C14	<b>008A000</b>	pelati	4085	00015	10,00	15,00	IT
tavola	Codice ISMEA C13	<b>010A000</b>	tavola	4092	40924	70,00	105,00	IT
<b>PORRO</b>								
Codice ISMEA D27		<b>0600000</b>		4095	40951	70,00	105,00	IT
<b>PRATO</b>	Codice ISMEA L99	<b>9330000</b>	prato	178	01781	0,11	IT	€/MQ
<b>PRATO PASCOLO</b>	Codice ISMEA M01	<b>9340000</b>	prato pascolo	177	01771	0,08	05	€/MQ
<b>PASCOLO</b>	Codice ISMEA L98	<b>9350000</b>	pascolo	176	N.D.	0,03	IT	€/MQ
<b>QUINOA</b>								
Codice ISMEA D94		<b>0060000</b>	tutte le varietà	7038	70381	153,30	229,90	IT
<b>RISO</b>								
Codice ISMEA C15			Arborio	37	00371	38,00	57,00	IT
			Altre varietà (Padano e similari)	43	00433	38,00	57,00	IT
			Carnaroli	42	00088	38,00	57,00	IT
		<b>0040000</b>	Vialone nano	45	00451	44,00	66,00	IT
			Volano	38	00383	38,00	57,00	IT
<b>RISO DA SEME</b>								
Codice ISMEA L73		<b>9030000</b>	Carnaroli seme	114	00087	46,40	69,60	IT
			Vialone nano da seme	117	01171	52,30	78,40	IT
<b>RISO</b>	Codice ISMEA D63	<b>9040000</b>	Thaibonnet	40	00401	29,00	43,50	IT
<b>SCALOGNO</b>	Codice ISMEA D64	<b>1820000</b>		4108	41081	135,00	202,50	IT
<b>SEDANO</b>	Codice ISMEA D30	<b>1190000</b>		4109	41091	52,90	79,30	IT
<b>SOIA</b>								
Codice ISMEA C31		<b>0350000</b>	soia alimentare	53	00531	40,00	60,00	IT
				54	00541	42,00	63,00	IT
<b>SORGO</b>								
Codice ISMEA C30		<b>2080000</b>	sorgo	31	00311	19,00	28,50	IT
da insilaggio	Codice ISMEA L83	<b>4080000</b>	sorgo da insilaggio	161	01611	2,50	3,70	IT
<b>TRITICALE</b>	Codice ISMEA C49	<b>3010000</b>	triticale	6	00061	18,00	27,00	IT
<b>TRITICALE DA BIOMASSA</b>	L86	<b>3020000</b>	triticale generico	163	01632	3,10	4,60	IT
<b>TRITICALE DA BIOMASSA</b>	L86	<b>3020000</b>	triticale da insilaggio	95	00951	3,60	5,40	IT
<b>ZUCCA</b>	Codice ISMEA D32	<b>013A000</b>		4110	41101	35,00	52,50	IT
<b>ZUCCHINE</b>	Codice ISMEA C50	<b>014A000</b>		4113	41131	52,00	78,00	IT

# PREZZI DELLE STRUTTURE

COD. PROD.	SERRE	COD. VAR.	PREZZO/MQ
S03	SERRA/TUNNEL FILM PLASTICO (DOPPIO O SINGOLO)	11007	120,00
S02	SERRA VETRO NON TEMPERATO	11006	200,00
S01	SERRA VETRO TEMPERATO	11005	230,00

COD. PROD.	RETI ANTIGRANDINE	COD. VAR.	PREZZO/MQ
S04	RETI ANTIGRANDINE	11010	12.000,00

s.e. & o.

ALL 4A CONVENZIONE 2021 - APPASSIMENTO PONDERATO VALPOLICELLA E SOAVE

Cons.	Anno	Campagna Prod.	Cod. ANIA	Descrizione (MIPAAF)	Cod.	Varietà	Descrizione	Codice ISMEA	Description F.	Pr.	Bio	Prezzo	Qtà x Ha	Qtà min x Ha	Qtà max x Ha	GG. racc.	MM racc.
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		13292	RECIO E SOAVE CLASSICO	1329	SOAVE UVIE	VR	N	110	0	0	140	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		13293	RECIO E SOAVE DOC	1329	SOAVE UVIE	VR	N	103	0	0	150	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		13322	AMARONE DA VALPOLICELLA	1332	UVE PER A F	VR	N	165	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		13322	AMARONE DA VALPOLICELLA	1332	UVE PER A E	VR	N	180	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		13322	AMARONE DA VALPOLICELLA	1332	UVE PER A G	VR	N	150	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		13323	AMARONE DA RIPASSO	1332	UVE PER A F	VR	N	190	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		13323	AMARONE DA RIPASSO	1332	UVE PER A E	VR	N	200	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		13342	RECIO E VALPOLICELLA DOC C	1334	UVE PER A G	VR	N	185	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		13342	RECIO E VALPOLICELLA DOC C	1334	UVE PER RIE	VR	N	170	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		13342	RECIO E VALPOLICELLA DOC C	1334	UVE PER RIF	VR	N	155	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIF	VR	N	185	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIE	VR	N	190	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIG	VR	N	180	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		20282	APPASSIM VALPOLICELLA CLASS.	2028	UVE PER RIE	VR	N	190	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		20282	APPASSIM VALPOLICELLA CLASS.	2028	UVE PER RIG	VR	N	160	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		20282	APPASSIM VALPOLICELLA CLASS.	2028	UVE PER RIF	VR	N	170	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		20283	APPASSIM RIPASSO CLASS.	2028	UVE PER RIE	VR	N	202	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		20283	APPASSIM RIPASSO CLASS.	2028	UVE PER RIG	VR	N	186	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		20283	APPASSIM RIPASSO CLASS.	2028	UVE PER RIF	VR	N	193	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	102	002A000 UVA DA VI H80		13292	RECIO E SOAVE CLASSICO	1329	SOAVE UVIE	VR	N	103	0	0	150	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		13292	RECIO E SOAVE CLASSICO	1329	SOAVE UVIE	VR	N	110	0	0	140	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		13293	RECIO E SOAVE DOC	1329	SOAVE UVIE	VR	N	110	0	0	140	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		13322	AMARONE DA VALPOLICELLA	1332	UVE PER A G	VR	N	150	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		13322	AMARONE DA VALPOLICELLA	1332	UVE PER A F	VR	N	165	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		13322	AMARONE DA VALPOLICELLA	1332	UVE PER A E	VR	N	180	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		13323	AMARONE DA RIPASSO	1332	UVE PER A F	VR	N	190	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		13323	AMARONE DA RIPASSO	1332	UVE PER A G	VR	N	185	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		13342	RECIO E SOAVE CLASSICO	1334	UVE PER A E	VR	N	200	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		13342	RECIO E SOAVE CLASSICO	1334	UVE PER RIE	VR	N	170	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		13342	RECIO E SOAVE CLASSICO	1334	UVE PER RIF	VR	N	155	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIG	VR	N	145	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIE	VR	N	180	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIF	VR	N	190	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIE	VR	N	185	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		20282	APPASSIM VALPOLICELLA CLASS.	2028	UVE PER RIF	VR	N	190	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		20282	APPASSIM VALPOLICELLA CLASS.	2028	UVE PER RIE	VR	N	170	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		20282	APPASSIM VALPOLICELLA CLASS.	2028	UVE PER RIG	VR	N	160	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		20283	APPASSIM RIPASSO CLASS.	2028	UVE PER RIE	VR	N	193	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	200	002C000 UVA VINO H80		20283	APPASSIM RIPASSO CLASS.	2028	UVE PER RIG	VR	N	186	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	252	002M000 UVA DA VI H80		13292	RECIO E SOAVE CLASSICO	1329	SOAVE UVIE	VR	N	110	0	0	140	0	0
0606A	2021	E	252	002M000 UVA DA VI H80		13292	RECIO E SOAVE CLASSICO	1329	SOAVE UVIE	VR	N	103	0	0	150	0	0
0606A	2021	E	252	002M000 UVA DA VI H80		13322	AMARONE DA VALPOLICELLA	1332	UVE PER A E	VR	N	180	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	252	002M000 UVA DA VI H80		13322	AMARONE DA VALPOLICELLA	1332	UVE PER A F	VR	N	165	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	252	002M000 UVA DA VI H80		13322	AMARONE DA VALPOLICELLA	1332	UVE PER A G	VR	N	150	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	252	002M000 UVA DA VI H80		13323	AMARONE DA RIPASSO	1332	UVE PER A F	VR	N	190	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	252	002M000 UVA DA VI H80		13323	AMARONE DA RIPASSO	1332	UVE PER A G	VR	N	185	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	252	002M000 UVA DA VI H80		13323	AMARONE DA RIPASSO	1332	UVE PER A E	VR	N	200	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	252	002M000 UVA DA VI H80		13342	RECIO E VALPOLICELLA DOC C	1334	UVE PER RIF	VR	N	155	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	252	002M000 UVA DA VI H80		13342	RECIO E VALPOLICELLA DOC C	1334	UVE PER RIE	VR	N	145	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	252	002M000 UVA DA VI H80		13342	RECIO E VALPOLICELLA DOC C	1334	UVE PER RIG	VR	N	170	0	0	120	0	0

Cons.	Anno	Campagna Prod.	Cod. ANIA	Descrizioni MIPAAF	Cod. Varietà	Descrizione	Codice ISMEA	Descrizione F.	Pr.	Bio	Prezzo	Q.tà x Ha	Q.tà min x Ha	Q.tà max x Ha	GG. racc.	MM. racc.
0606A	2021	E	252	002M0000 UVA DA VI H80	13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIE	VR	N	190	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	252	002M0000 UVA DA VI H80	13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIG	VR	N	180	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	252	002M0000 UVA DA VI H80	13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIF	VR	N	185	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	252	002M0000 UVA DA VI H80	20282	APPASSIM VALPOLICELLA CLASS.	2028	UVE PER RIG	VR	N	160	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	252	002M0000 UVA DA VI H80	20282	APPASSIM VALPOLICELLA CLASS.	2028	UVE PER RIE	VR	N	190	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	252	002M0000 UVA DA VI H80	20283	APPASSIM VALPOLICELLA CLASS.	2028	UVE PER RIF	VR	N	170	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	252	002M0000 UVA DA VI H80	20283	APPASSIM RIPASSO CLASS.	2028	UVE PER RIG	VR	N	186	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	252	002M0000 UVA DA VI H80	20283	APPASSIM RIPASSO CLASS.	2028	UVE PER RIF	VR	N	193	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13292	APPASSIM RIPASSO CLASS.	1329	UVE PER RIE	VR	N	202	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13293	RECIO E SOAVE CLASSICO	1329	SOAVE UVIE	VR	N	110	0	0	140	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13322	RECIO E SOAVE DOC	1332	SOAVE UVIE	VR	N	103	0	0	150	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13322	AMARONE DA VALPOLICELLA	1332	UVE PER A G	VR	N	150	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13322	AMARONE DA VALPOLICELLA	1332	UVE PER A E	VR	N	180	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13323	AMARONE DA VALPOLICELLA	1332	UVE PER A F	VR	N	165	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13323	AMARONE DA RIPASSO	1332	UVE PER A E	VR	N	200	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13323	AMARONE DA RIPASSO	1332	UVE PER A G	VR	N	185	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13323	AMARONE DA RIPASSO	1332	UVE PER A F	VR	N	190	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13342	RECIO E VALPOLICELLA DOC O C	1334	UVE PER RIG	VR	N	145	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13342	RECIO E VALPOLICELLA DOC O C	1334	UVE PER RIE	VR	N	170	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13342	RECIO E VALPOLICELLA DOC O C	1334	UVE PER RIF	VR	N	155	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIG	VR	N	180	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIE	VR	N	190	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIF	VR	N	185	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	20282	APPASSIM VALPOLICELLA CLASS.	2028	UVE PER RIG	VR	N	186	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	20282	APPASSIM VALPOLICELLA CLASS.	2028	UVE PER RIF	VR	N	110	0	0	140	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	20282	APPASSIM VALPOLICELLA CLASS.	2028	UVE PER RIE	VR	N	103	0	0	150	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	20283	APPASSIM RIPASSO CLASS.	2028	UVE PER A F	VR	N	165	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	20283	APPASSIM RIPASSO CLASS.	2028	UVE PER A E	VR	N	180	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	20283	APPASSIM RIPASSO CLASS.	2028	UVE PER A G	VR	N	150	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13323	RECIO E SOAVE CLASSICO	1329	UVE PER A F	VR	N	185	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13323	RECIO E SOAVE DOC	1329	UVE PER A G	VR	N	200	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13323	RECIO E SOAVE DOC	1329	UVE PER A E	VR	N	155	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13322	AMARONE DA VALPOLICELLA	1332	UVE PER RIF	VR	N	170	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13322	AMARONE DA VALPOLICELLA	1332	UVE PER RIE	VR	N	145	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13322	AMARONE DA VALPOLICELLA	1332	UVE PER RIF	VR	N	190	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13323	AMARONE DA RIPASSO	1332	UVE PER RIE	VR	N	180	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13323	AMARONE DA RIPASSO	1332	UVE PER A F	VR	N	185	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13323	AMARONE DA RIPASSO	1332	UVE PER A G	VR	N	200	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13342	RECIO E VALPOLICELLA DOC O C	1334	UVE PER RIF	VR	N	155	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13342	RECIO E VALPOLICELLA DOC O C	1334	UVE PER RIE	VR	N	170	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13342	RECIO E VALPOLICELLA DOC O C	1334	UVE PER RIF	VR	N	145	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIE	VR	N	190	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIF	VR	N	180	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIE	VR	N	185	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	13343	RECIO E RIPASSO	1334	UVE PER RIF	VR	N	200	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	20282	APPASSIM VALPOLICELLA CLASS.	2028	UVE PER RIF	VR	N	155	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	20282	APPASSIM VALPOLICELLA CLASS.	2028	UVE PER RIE	VR	N	170	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	20282	APPASSIM VALPOLICELLA CLASS.	2028	UVE PER RIF	VR	N	145	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	20283	APPASSIM RIPASSO CLASS.	2028	UVE PER RIE	VR	N	190	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	20283	APPASSIM RIPASSO CLASS.	2028	UVE PER RIF	VR	N	180	0	0	110	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	20283	APPASSIM RIPASSO CLASS.	2028	UVE PER RIE	VR	N	185	0	0	120	0	0
0606A	2021	E	502	002B0000 UVA DA VI H80	20283	APPASSIM RIPASSO CLASS.	2028	UVE PER RIF	VR	N	202	0	0	120	0	0

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del  
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)**

**Titolarità autonoma danni collettiva**

**Rischi Atmosferici**

La Società Zurich Insurance plc, con sede in via Benigno Crespi n° 23 - 20159 Milano, quale **Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ (1), anche agli eventuali interessati (2):

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

**DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

I dati personali identificativi (3), immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi (4), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (5) e conseguenti (6) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti (7) alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare (8); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
2. per finalità di legittimo interesse di *marketing* del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (9), salvo opposizione (10), così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;

(1) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

(2) ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

(3) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

(4) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

(5) quali ad esempio la stesura di preventivi;

(6) quali ad esempio analisi tariffarie;

(7) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

(8) quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

(9) di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

(10) cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Zurich Italia (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it)), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (11);
4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (12). La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo *social*. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di *marketing* del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di *marketing* personalizzate del Titolare;
5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (13), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (14) per finalità di *marketing*;  
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Zurich Italia;
6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche(15), che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto(16), ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

#### MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Zurich Italia che, facendo parte dello stesso Gruppo, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

#### COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, consulenti di settore, *broker*, intermediari, istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc.. Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Zurich Italia.

---

(11) vedi nota 9;

(12) vedi nota 9;

(13) vedi nota 9;

(14) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;

(15) vedi nota 14;

(16) vedi nota 9;

#### **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Zurich Italia con sede in (20159) Milano, via Benigno Crespi, 23, email [dpo@zurich.it](mailto:dpo@zurich.it), come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporvi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Zurich Italia.

#### **TEMPI DI CONSERVAZIONE**

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

#### **NATURA DEL CONFERIMENTO**

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alla finalità di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

- o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4(17), 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 3 e 4, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
- o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Zurich Italia, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

Il Titolare r.l.p.t.

**Prestazione del consenso riferita alle polizze collettive "Avversità atmosferiche" sottoscritte dall'Organismo Collettivo di Difesa contraente.**

---

(17) così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

Presa visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

- al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, da parte dei Contitolari e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;

CONSENTIAMO

NON CONSENTIAMO

- in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale

- al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dai Contitolari, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (18); il consenso è facoltativo;

CONSENTIAMO

NON CONSENTIAMO

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

- al trattamento per finalità di invio, effettuato dai Contitolari, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (19), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (20), per finalità di marketing di questi; il consenso è facoltativo;

CONSENTIAMO

NON CONSENTIAMO

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

- alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (21), per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto (22); il consenso è facoltativo.

CONSENTIAMO

NON CONSENTIAMO

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

Dichiaro che i flag apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.

Luogo Data

Ulmae 3/3/21

Firma

ORG. COLL. DI DIFESA CONTRAENTE

Contraente Verona

CODIVE

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del  
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)**

**Titolarietà autonoma danni collettiva**

**Rischi Atmosferici**

La Società Zurich Insurance plc, con sede in via Benigno Crespi n° 23 - 20159 Milano, quale **Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ (1), anche agli eventuali interessati (2):

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

**DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I dati personali identificativi (3), immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi (4), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (5) e conseguenti (6) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti (7) alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare (8); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
2. per finalità di **legittimo interesse di marketing** del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (9), salvo opposizione (10), così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;

(1) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

(2) ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

(3) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

(4) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

(5) quali ad esempio la stesura di preventivi;

(6) quali ad esempio analisi tariffarie;

(7) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

(8) quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

(9) di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

(10) cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Zurich Italia (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it)), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (11);
4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (12). La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo *social*. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di *marketing* del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di *marketing* personalizzate del Titolare;
5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (13), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (14) per finalità di *marketing*;  
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Zurich Italia;
6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche(15), che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto(16), ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

#### MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Zurich Italia che, facendo parte dello stesso Gruppo, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

#### COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, consulenti di settore, *broker*, intermediari, istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc.. Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Zurich Italia.

---

(11) vedi nota 9;

(12) vedi nota 9;

(13) vedi nota 9;

(14) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;

(15) vedi nota 14;

(16) vedi nota 9;

#### **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Zurich Italia con sede in (20159) Milano, via Benigno Crespi, 23, email [dpo@zurich.it](mailto:dpo@zurich.it), come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporvi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Zurich Italia.

#### **TEMPI DI CONSERVAZIONE**

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

#### **NATURA DEL CONFERIMENTO**

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alla finalità di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

- o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4(17), 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 3 e 4, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
- o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Zurich Italia, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

**Il Titolare r.l.p.t.**

**Prestazione del consenso riferita alle polizze collettive "Avversità atmosferiche" sottoscritte dall'Organismo Collettivo di Difesa contraente.**

---

(17) così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

Presa visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

- al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, da parte dei Contitolari e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;

CONSENTIAMO                       NON CONSENTIAMO

- in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale

- al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dai Contitolari, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (18); il consenso è facoltativo;

CONSENTIAMO                       NON CONSENTIAMO

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

- al trattamento per finalità di invio, effettuato dai Contitolari, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (19), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (20), per finalità di marketing di questi; il consenso è facoltativo;

CONSENTIAMO                       NON CONSENTIAMO

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

- alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (21), per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto (22); il consenso è facoltativo.

CONSENTIAMO                       NON CONSENTIAMO

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

Dichiaro che i flag apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.

Luogo Data

Verona 3/3/21

Firma \_\_\_\_\_

ORG. COLL. DI DIFESA CONTRAENTE  
Codifesa Verona

CODIVE